



I QUADERNI DI APPROFONDIMENTO DI **ASLA**

COVID-19: LA NORMATIVA D'EMERGENZA E I SUOI EFFETTI NELLE VARIE AREE DEL DIRITTO

Un vademecum a cura degli Studi Legali Associati membri di ASLA per comprendere gli effetti, nelle varie aree del diritto, delle misure d'urgenza emanate dal Governo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contributi aggiornati al DPCM 8 aprile 2020 n. 23.

I QUADERNI DI APPROFONDIMENTO DI **ASLA**

COVID-19: LA NORMATIVA D'EMERGENZA E I SUOI EFFETTI NELLE VARIE AREE DEL DIRITTO

Un vademecum a cura degli Studi Legali Associati membri di ASLA per comprendere gli effetti, nelle varie aree del diritto, delle misure d'urgenza emanate dal Governo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contributi aggiornati al DPCM 8 aprile 2020 n. 23.

Indice

CAPITOLO 1 a cura dello Studio Legale LabLaw	9
Introduzione	
1. Che cos'è il Covid-19	9
2. I provvedimenti emergenziali adottati dal Governo italiano	10
3. Il Decreto Chiudi Italia	13
4. Il Decreto Cura Italia	19
5. Le misure introdotte dal DPCM 11 marzo 2020	27
CAPITOLO 2 a cura dello Studio Legale LabLaw	33
Diritto del Lavoro	
1. Protocollo condiviso per la sicurezza nelle aziende del 14 marzo 2020	33
2. Le cautele generiche in materia di salute e sicurezza del datore di lavoro	39
3. Cosa fare nel caso di caso sospetto o di contagio in azienda?	42
4. Italia zona unica a mobilità ridotta: la gestione della forza lavoro	44
5. Lavoro agile (o “smart working”)	47
6. Protezione dei dati personali	47
7. Le misure del DL 2.3.2020, n. 9 e del DL Cura Italia in materia di giustizia	49
CAPITOLO 3 a cura dello Studio Legale Rödl & Partner	53
Diritto d'Impresa – Contratti commerciali	
1. Per una minima profilassi antivirale a tutela delle nostre imprese	53
CAPITOLO 4 a cura dello Studio Legale Bana	57
Diritto Penale	
1. Covid-19 e Diritto Penale	57
2. Sistema della salute e sicurezza sul lavoro in ambito 231/01; prevenzione, procedure e rapporti con l'OdV	59
3. Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche da adottare da parte del datore di lavoro	60
4. Specifici flussi informativi nelle procedure da adottare da parte dell'OdV in ambito 231/01	61
5. Note Bibliografiche	62

CAPITOLO 5 a cura dello Studio Legale Cocuzza e Associati	63
Diritto Immobiliare	
1. Le locazioni commerciali e l’obbligo di chiusura delle attività. L’ Art. 91 del Cura Italia: cui prodest?	63
2. Credito d’imposta per botteghe e negozi – Art. 65 D.L. 18/2020 – F.A.Q.	66
3. Rapporti tra proprietà e conduttori di immobili commerciali a seguito dell’emergenza Covid-19	68
CAPITOLO 6 a cura dello Studio Legale MRPerugini	71
Data protection	
1. Introduzione	71
2. Domande e risposte	71
CAPITOLO 7 a cura dello Studio Legale Trevisan & Cuonzo	77
Intellectual Property	
1. Introduzione	77
2. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)	77
3. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	78
4. Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO)	78
5. Ufficio Europeo dei brevetti (EPO)	79
CAPITOLO 8 a cura dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners	81
Banking and Finance	
1. Introduzione	81
2. Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia	82
3. Altre misure di sostegno	84
CAPITOLO 9 a cura dello Studio Legale Mondini Rusconi	87
Il settore Food & Beverage	
1. Introduzione	87
2. Coronavirus e sicurezza alimentare: dubbi e risposte per aziende e consumatori	88
3. Le misure straordinarie approvate per la filiera alimentare	91
a. I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le attività nel settore della produzione, vendita e somministrazione di alimenti	92
b. Il Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 e le misure a favore del comparto alimentare	96
c. I provvedimenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	100

d. Il Reg. di Esecuzione (UE) 2020/466 del 30 marzo 2020 nel settore dei controlli ufficiali	101
4. L'incidenza dell'emergenza Covid-19 sui contratti di filiera	102
CAPITOLO 10 a cura degli Studi Legali Zunarelli, LCA, Mordiglia e R&P Legal	107
Shipping and Transportation	
1. I contratti di fornitura di servizi logistici alla prova del Coronavirus	107
2. DPCM 8 e 9 marzo 2020: focus su circolazione merci e persone e impatto sulle aziende del comparto logistico	111
3. Gli impatti sui contratti di charter-party	113
4. Trasporto aereo passeggeri, slot aeroportuali e servizi di handling	118
CAPITOLO 11 a cura di LCA Studio Legale	129
Restructuring	
1. Premessa	129
2. Le imprese <i>in bonis</i> esposte a rischio di crisi a causa del Covid-19	130
3. Le imprese che avevano già intrapreso un percorso di risanamento	133
4. Effetti sulle procedure fallimentari e concorsuali minori liquidatorie	136
CAPITOLO 12 a cura di LCA Studio Legale	139
Corporate Immigration	
1. Introduzione	139
2. Diritto di circolazione e di spostamento all'interno del territorio italiano e dell'area Schengen	139
3. Richiesta, rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e autorizzazioni al lavoro	140
4. Estensione della validità di autorizzazioni, permessi e certificati	141
5. Sospensione delle richieste di autorizzazione al lavoro e permessi di soggiorno già presentate	141
CAPITOLO 13 a cura degli Studi Legali De Berti Jacchia e Cocuzza e Associati	143
Diritto Societario – Rinvio Assemblee	
1. Disposizioni in materia di società	143
2. Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure per garantire la continuità delle aziende)	145
3. F.A.Q. – Diritto societario al tempo del Covid-19	146

Introduzione

Introduzione ai temi principali trattati nella pubblicazione con riferimento ai principali provvedimenti emergenziali di carattere generale.

SOMMARIO: 1. Che cos'è il Covid-19 – 2. I provvedimenti emergenziali adottati dal Governo italiano – 3. Il Decreto Cura Italia – 4. Attività, conflitto di interesse e responsabilità – 5. Le misure introdotte dal DPCM 11 marzo 2020

1. Che cos'è il COVID-19

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo Coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha, a decorrere dall'11 febbraio 2020, un nome: "Covid-19", dove "Co" sta per corona, "vi" per *virus*, "d" per *disease* (ovvero, "malattia" in inglese) e "19" indica l'anno in cui si è manifestata.

Come emerge dal sito del Ministero della Salute, la via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona.

Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia. In tali casi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

In Italia, presso il Ministero della Salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione. Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le Autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della Salute, 1500.

Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero della Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it).

Come è noto, la nuova malattia infettiva Covid-19 è attualmente in una fase di forte espansione anche sul nostro territorio nazionale e sta sollevando molteplici interrogativi connessi al tema della gestione del personale, oltre che della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire la diffusione del virus all'interno delle aziende.

Sulla base delle informazioni nazionali ed internazionali al momento disponibili, si ritiene quindi di fornire le seguenti indicazioni operative circa i comportamenti da adottare al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 all'interno dell'azienda e gestire la forza lavoro in coerenza con misure emergenziali adottato dallo Stato.

La situazione è tuttavia in rapida evoluzione e, pertanto, le indicazioni che seguono potranno essere oggetto di aggiornamento in base all'andamento epidemiologico della malattia, alle conoscenze scientifiche più recenti ed a quanto, conseguentemente, sarà stabilito a livello internazionale e nazionale, al fine di garantire il principio di massima precauzione in relazione all'evoluzione dell'epidemia da Covid-19.

2. I provvedimenti emergenziali adottati dal Governo italiano

Alla data del 23 marzo 2020 i provvedimenti con impatti labour adottati dal Governo inseguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono i seguenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GUn.76del22-3-2020);
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n. 70 del 17-3-2020) – DECRETO CURA ITALIA
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n. 70 del 17-3-2020);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU n. 64 del 11-3-2020), con la precisazione che, dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto (i.e., 12 marzo 2020), cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui ai decreti, rispettivamente, di data 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020;
- decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in materia di disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19 (GU n. 62 del 9-3-2020);

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 9 marzo 2020 recante misure urgenti applicabili sull'intero territorio nazionale (GU n. 62 del 9-3-2020), con la precisazione che, dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto (i.e., 10 marzo 2020), cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto di data 8 marzo 2020, ove incompatibili;
- decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, in materia di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (GU n. 60 del 8-3-2020);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, le cui misure inizialmente efficaci per la regione Lombardia ed altre 14 province sono state estese all'intero territorio nazionale;
- delibera del Consiglio dei Ministri di data 5 marzo 2020 in materia di ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 57 del 6-3-2020);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 4 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n. 55 del 4-3-2020), il quale ha cessato di produrre effetti a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 8 marzo 2020;
- decreto-legge, 2 marzo 2020, n. 9, in materia di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n. 53 del 2-3-2020);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 1° marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n. 52 del 1-3-2020), il quale ha cessato di produrre effetti a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 8 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 25 febbraio 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n. 47 del 25-2-2020), il quale ha cessato di produrre effetti a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 1° marzo 2020;

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020, in materia di disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n. 45 del 23-2-2020), il quale ha cessato di produrre effetti a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 1° marzo 2020;
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 45 del 23-2-2020), convertito con modificazioni in legge, 5 marzo 2020, n. 13 (GU n. 61 del 9-3-2020);
- delibera del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020, in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 26 del 1-2-2020).

Molta attenzione deve continuare ad essere posta con riferimento ai provvedimenti delle Regioni e dei Comuni.

Tra questi si segnalano in particolare:

- Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute (G.U. n. 75 del 22 marzo 2020) che ha stabilito il «divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».
- Ordinanza del 23 marzo 2020 della Regione Lombardia di modifica dell'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020;
- Ordinanza 22 marzo 2020 della Regione Lombardia con la quale l'Ente pubblico, in base alle norme in materia di igiene e sanità pubblica, ha adottato misure in alcuni punti più stringenti rispetto al DPCM del Governo, sollevando un problema interpretativo e di conflitto di fonti difficilmente risolvibile nell'immediato.
- Ordinanza 21 marzo 2020 della Regione Lombardia con la quale l'Ente pubblico, in base alle norme in materia di igiene e sanità pubblica, ha adottato misure di limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale fra le quali – che la Regione ritiene valide anche in costanza di DPCM 22 marzo 2020 –anche:
 - il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici e l'obbligo anche nella pubblica via della distanza di sicurezza dalle altre persone. Ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
 - i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono restare a casa e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il medico curante;

- divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- è disposto il fermo dei cantieri privati e civili;
- è disposta la chiusura di tutte le attività estranee all'elenco allegato alla medesima ordinanza;
- per le attività produttive si raccomanda :
 - a) massimo utilizzo dello smart working;
 - b) incentivazione le ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
 - c) sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non può rispettarsi la distanza interpersonale di un metro, adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- È disposta la chiusura delle le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

Disposizione, quest'ultima, in contrasto aperto con il DPCM 22 marzo, nonché in forte odore di illegittimità.

3. Il Decreto Chiudi Italia

Con il DPCM 11 marzo 2020, il Governo ha applicato misure di *lock-down* all'intero Paese, a valere fino al 25 marzo 2020, prorogato con successivo DPCM al 13 aprile 2020.

Art. 1, let. a: sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze

La norma dispone quindi:

- la sospensione di TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI eccezion fatta per quelle esercitate da imprese aventi un Codice ATECO (lo si ritrova facilmente nella visura

camerale) corrispondente a quello indicato nominativamente o per categoria generale nell'Allegato 1 al DPCM, ovvero:

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (58-63)	Servizi di informazione e comunicazione
k (64-66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

- Esclude dalla sospensione le attività professionali, per le quali valgono le misure di cui all'art. la sospensione di , co. del DPCM TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI marzo (si veda paragrafo 5 che segue);
- Permane la chiusura delle attività commerciali e delle misure di sicurezza per quelle che invece possono restare aperte, nel rispetto delle previsioni in forza (DPCM 11 marzo e Ord. Min. Salute 20 marzo).

Art. 1, let. b: *è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto del*

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse.

- Fino al 13 aprile le persone NON possono più spostarsi al di fuori dei comuni nei quali si trovano;
- La mobilità è consentita solo nel caso di sussistenza delle tre motivazioni che seguono:
 - (i) comprovate esigenze lavorative;
 - (ii) motivi di assoluta urgenza
 - (iii) Motivi di salute.
- Tali motivazioni andranno SEMPRE giustificate con il modulo fornito dalle autorità deputate al controllo, ai sensi del DPCM 11 marzo e della circolare del Min. degli Interni, nonché essere veritiere.
- Coloro che si trovano in un luogo alla data del 23 marzo, e per cui non sussistono le tre motivazioni sopra indicate, devono restare dove si trovano.

Art. 1, let. c: *le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;*

Norma di buon senso coerente con la ratio della norma: le attività oggetto di sospensione sono quelle delle sedi «fisiche» ovvero dove si genera il contagio ed annida il rischio di contagio. Viceversa non si ferma la produzione, e quindi la produttività, per le attività dell'azienda, anche non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 1, quando esse possono essere svolte da remoto.

Art. 1, let. d: *restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) , previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;*

Norma articolata ma che chiude il cerchio attenuando gli effetti di cui alla disposizione di chiusura della lettera a). In pratica:

- Le imprese/società/ditte che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all'Allegato 1, non sono sospese, come pure quelle che rendono servizi di pubblica utilità o servizi pubblici essenziali, per cui si rimanda all'elenco di cui alla Legge 146/1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici (essenziali). Si ragiona quindi sulla base di un concetto di funzionalità accessoria, di propedeuticità dell'attività d'impresa ad altra attività di un'impresa che o è ricompresa nell'elenco del DPCM e quindi è ritenuta dallo Stato

essenziale in questo momento, oppure è di pubblica utilità o svolge servizi pubblici essenziali.

- A tal fine, tuttavia, occorre che l'impresa interessata inoltri apposita comunicazione al Prefetto ove è ubicata l'attività produttiva o la sede dove le persone devono lavorare o si trova l'impianto, nella quale indichi specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. A tal fine occorre porsi un tema operativo: ai fini della norma basta una comunicazione dell'impresa, ma per rendere questa certa (o più solida) nel suo accoglimento positivo da parte del Prefetto potrebbe risultare utile anche richiedere alla impresa cliente, per cui si rende il servizio o l'attività «essenziale», una dichiarazione a sostegno della deroga.

Un testo potrebbe essere il seguente:

Spettabile Società _____,

con la presente siamo ad informarVi che la Scrivente Società ____ con sede in ____, dispone di Codice ATECO n. _____, rientrante tra quelli per cui è espressamente consentita l'attività ai sensi dell'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 (si allega visura camerale).

Essendo la Vostra Società fornitrice della Scrivente per la fornitura di _____/ esecuzione di lavori di _____, essenziali ai fini della regolare prosecuzione delle attività produttive/industriali della nostra azienda, tanto siamo a certificare ai fini delle comunicazioni del caso al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'art. 1, lettera d) dell'art. 1 del DPCM 22 marzo in parola.

Distinti saluti

Art. 1, let. e: *sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;*

L'applicazione pratica della norma dipende dalla definizione corretta di servizi di pubblica utilità, da un lato, e servizi essenziali per cui quantomeno c'è un richiamo normativo, seppure ad un impianto improprio che concerne le limitazioni all'esercizio del diritto di sciopero di cui alla legge 146/90.

Quanto al primo, sul piano lavoristico, occorre verificare eventuali disposizioni di legge/amministrative/regolatorie per cui l'attività svolta ha valore di pubblica utilità, e da ciò sarà possibile ricavare la esclusione dalla sospensione.

Quanto al secondo, invece, occorre verificare la norma di cui all'art. 1 della Legge 146/90 che indica quali servizi pubblici sono considerati essenziali.

Pur nel silenzio della norma, si dovrebbero ritenere esclusi, e quindi salvi, anche i servizi propedeutici a quelli pubblici essenziali, ovvero necessari affinché i primi siano regolarmente garantiti nel loro funzionamento in favore della collettività.

Art. 1, let. f: *è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;*

Norma di massima chiarezza, che fa salva sempre l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, e comunque in generale di ogni attività funzionale al superamento dell'emergenza.

Previsione, quest'ultima, che potrà far sì che qualunque attività possa restare aperta se ritenuta di utilità nell'esercizio di contrastare l'epidemia.

Art. 1, let. g: *sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;*

La norma riguarda le attività produttive ed industriali il cui Codice ATECO non rientra nell'Allegato 1 di cui alla lettera 1, ma per le quali la sospensione può essere evitata stante il danno alla produttività che esse subirebbero in ragione del ciclo produttivo continuo.

Perché non si fermino, tuttavia, tali imprese DEVONO comunicare al Prefetto la natura della attività, spiegando il perché rientrano nella deroga di cui alla lettera g) della norma del DPCM.

All'uopo si suggerisce di fornire una accurata descrizione tecnica della lavorazione a ciclo continuo, nonché una descrizione sommaria dei danni o dei pericoli che si genererebbero se l'impianto venisse fermato.

Detti danni non sono di carattere economico, bensì concernenti il pericolo di incidenti o danni, la struttura dell'impianto o l'impossibilità di riavviarlo nel periodo post-blocco.

Il Prefetto valuterà la richiesta, potendo anche decidere per il blocco.

In ogni caso, fino alla risposta del Prefetto, l'attività può continuare.

Art. 1, let. h: *sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.*

Le attività delle industrie/imprese operanti nei settori sopra indicati sono fatte salve, e quindi per queste non opera nessuna sospensione delle attività.

Il tutto sempre previa autorizzazione prefettizia.

Art. 1, co. 3: Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Quanto indicato nel Protocollo Condiviso Confindustria – OO.SS. del 14 marzo 2020 diventa obbligatorio, nella sua osservanza, per tutte le imprese le cui attività non sono sospese, anche quindi quelle imprese non iscritte a Confindustria.

Quanto ai suoi contenuti, si rinvia al paragrafo apposito che segue.

Art. 1, co. 4: Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

L'effetto della chiusura, quindi, per tutte le imprese per cui non è prevista deroga espressa o riconducibilità alle ipotesi di deroga, dovranno chiudere dal 25 marzo.

In questo caso, per la gestione delle problematiche conseguenti, occorrerà fare riferimento certamente agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. 19 e 22 del DL Cura Italia, come di seguito illustrato e indicato.

Art. 2: Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Quindi le disposizioni di lockdown allargato resteranno in vigore dalla pubblicazione del DPCM, avvenuta il 22 marzo, fino a 3 aprile, prorogato fino al 13 aprile con successivo DPCM.

Inoltre, le misure del presente DPCM sono cumulativamente valide con quelle di cui al DPCM del 11 marzo, che quindi resta pienamente valido ed efficace nella sua interezza, come pure con quelle dell'Ord. Del Ministero della Salute del 20 marzo, di cui si prorogano ex lege gli effetti al 13 aprile.

4. Il Decreto Cura Italia

Con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 lo Stato è intervenuto adottando misure poderose al fine di contenere gli effetti negativi sull'economia derivanti dalla crisi epidemiologica in atto.

Vediamo quali norme hanno un impatto labour sulle imprese ai fini della gestione del personale dipendente.

(art. 16) Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Con questa disposizione il legislatore stabilisce che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Ai fini di quanto sopra, è inoltre stabilito che sempre fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

- In pratica, se non è possibile far rispettare una distanza interpersonale minima di 1 metro a lavoro, la mascherina è considerata DPI
- Da ciò ne consegue che il datore di lavoro è tenuto a fornirla e che quindi in mancanza il lavoratore può rifiutare la prestazione, sollevando una eccezione di inadempimento
- Ma la mascherina può essere fornita anche nella versione presidio chirurgico, il che vuol dire che il dipendente non può pretendere altre tipologie a meno che non siano le lavorazioni stesse a richiederlo, indicando uno specifico DPI a prescindere dalla emergenza in corso

Con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 lo Stato è intervenuto adottando misure poderose al fine di contenere gli effetti negativi sull'economia derivanti dalla crisi epidemiologica in atto.

Vediamo quali.

(art. 19) Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Tale disposizione prevede, inoltre, che:

- i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 del d.lgs. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall' art. 15, comma 2, nonché dall'art. 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica, entro 3 giorni dalla richiesta;
- il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, ai sensi del presente articolo, non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d.lgs. 148/2015; inoltre per quanto riguarda il FIS non si applica il tetto massimo dell'importo erogabile (10 volte i contributi versati al fondo)
- l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti; è possibile anche la concessione dell'assegno con modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS
- per entrambe le misure, la domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi e in considerazione della relativa fattispecie, non sono dovuti i contributi addizionali di cui agli artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del d.lgs. 148/2015;
- possono beneficiare di tali misure esclusivamente i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, anche se con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni.
- È previsto un TETTO MASSIMO di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 1.347,2 milioni di euro per il 2020, una volta raggiunto il quale l' INPS NON prende in considerazione ulteriori domande.

In sintesi: viene ampliata la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO e FIS)

- semplificando notevolmente la procedura ed i tempi della consultazione sindacale,
- ampliando la platea dei lavoratori destinatari
- introducendo una causale specifica (emergenza Covid-19);
- prevedendo che le settimane (massimo 9) di fruizione siano *neutre*, rispetto ai limiti massimi di utilizzo ordinari di tali ammortizzatori
- escludendo il versamento dei contributi addizionali

Nota negativa: tetto massimo di spesa probabilmente insufficiente.

art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Le aziende che, alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS), possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ex art. 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.

Tale norma prevede, inoltre, che:

- la concessione del trattamento ordinario *sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso* e può riguardare i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie;
- la concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della CIGS precedentemente autorizzata;
- il periodo di coesistenza tra CIGS e CIGO art. 19 non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d.lgs. 148/2015;
- limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi e in considerazione della relativa fattispecie, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 5 del d.lgs. 148/2015;
- in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, non si applicano gli artt. 24 e 25 del d.lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedurali.
- È previsto un TETTO MASSIMO di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 338,2 milioni di euro per il 2020, una volta raggiunto il quale l'INPS NON prende in considerazione ulteriori domande
- In sintesi: viene concessa la possibilità per le imprese che hanno già delle procedure di CIGS in corso
- di sospendere i trattamenti di CIGS in atto
- di utilizzare gli ammortizzatori speciali di cui all'art. 19

Nota negativa: tetto massimo di spesa probabilmente insufficiente, soprattutto se si dovesse ampliare la platea delle imprese destinatarie.

art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ex art. 19 per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario *sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso* e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà.

Il periodo di coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario ex art. 19 non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal d.lgs. 148/2015.

In sintesi: si consente alle imprese che hanno già in corso un assegno di solidarietà di formulare domanda di assegno ordinario con causale Covid-19

art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori dei lavori per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai dipendenti in forza al 23.2.2020.

Ai fini della concessione di tale misura sarà *necessario un previo accordo tra Regioni e Sindacati* che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per quanto concerne i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti. Per quelli con meno di 5 dipendenti l'accesso non è subordinato a nessun accordo.

Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è concesso con Decreto delle Regioni e delle Province autonome, che inviano all'INPS la lista dei beneficiari.

Il trattamento può esser concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS.

È previsto un TETTO MASSIMO di spesa per le prestazioni di cui al presente articolo stabilito in 3.293,2 milioni di euro per il 2020

In sintesi: con riferimento ai datori dei lavori per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono richiedere alle Regioni e Province autonome, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Il trattamento è erogato direttamente dall'INPS

Vi è tuttavia un problema interpretativo significativo: secondo la norma, l'accordo richiesto NON sarebbe tra imprese e sindacati, ma SOLO tra Regioni e sindacati!

Se così fosse significherebbe che l'accesso è libero, salvi vincoli di accordo imposti da Regioni e Sindacati nelle loro intese.

Detti vincoli non dovrebbero comunque toccare i datori con meno di 5 dipendenti, per cui la norma pare imporre alle Regioni un accesso liberalizzato.

Nota negativa: tetto massimo di spesa probabilmente insufficiente, soprattutto se si dovesse ampliare la platea delle imprese destinatarie

Ulteriore *Nota negativa:* non è esplicitato l'accesso alla CIGD da parte dei datori di lavoro che occupano +50 dipendenti ed hanno accesso solo alla CIGS: per questi dovrebbe intervenire la CIGD ex art. 22, non la misura ordinaria di cui all'art. 19. Sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale e una modifica della norma.

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza Covid-19)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi e delle scuole, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS hanno diritto a fruire, per il medesimo periodo di cui sopra, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.

La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di cui sopra non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Fermo restando quanto sopra previsto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o

che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, *con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro*.

In alternativa al congedo di cui sopra, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus, erogato mediante il libretto famiglia, per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni a decorrere dal 5 marzo 2020.

In sintesi: vengono previsti dei congedi parentali speciali (massimo 15 giorni) che possono essere chiesti dai lavoratori e lavoratrici con figli minori di 12 anni

In alternativa è possibile fruire del c.d. bonus Baby sitter.

Nota negativa: è una facoltà dei lavoratori e lavoratrici usufruirne e quando, mentre il datore di lavoro non dovrebbe interferire su tale scelta.

art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Tale disposizione prevede l'incremento di ulteriori complessive dodici giornate di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità.

art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

In tal caso, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, fermo restando che sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza di tale provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attente una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il

periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

In deroga alle disposizioni vigenti, la norma dispone che gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste dalla proposta normativa siano posti a carico dello Stato.

Tali disposizioni prevedono il riconoscimento di una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, non tassata a fini IRPEF (e addizionali) in favore rispettivamente:

- dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23.02.2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27);
- dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (art. 28);
- dei dipendenti stagionali nel settore turismo e degli stabilimenti termali, in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra 01.01.2019 ed il 17.03.2020 (art. 29);
- degli operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro nel 2019 (art. 30);
- dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo (art. 38).

L'**articolo 31** prevede che tali indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza, ai sensi del D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 26/2019.

In sintesi: la quarantena è equiparata alla malattia, ma deve anch'essa essere certificata dal medico curante.

La copertura del costo è in carico allo stato per il datore che ne faccia richiesta e fino ad una certa disponibilità finanziaria.

Sono previste indennità speciali (da 600 euro netti) per alcune categorie di lavoratori, per il solo mese di marzo 2020.

art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui al medesimo articolo, *hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile* ai sensi dagli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Queste norme completano il quadro delle disposizioni volte a favorire l'adozione dello smart working, già previste dai precedenti interventi del Governo.

art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (i.e., 17 marzo 2020), l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della L. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della L. 604/1966.

È una norma molto controversa, con formulazione infelice e comunque carente da un punto di vista tecnico- giuridico. Da più parti sono stati sollevati forti dubbi di incostituzionalità e comunque rilevati grossi problemi interpretativi.

Nella sostanza:

- Dal 17 marzo e per i successivi 60 giorni (16 maggio) è precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo. I datori di lavoro potranno «congelare» gli effetti del blocco ricorrendo agli strumenti di cassa di cui al decreto (artt. 19 o 22) oppure a quelli ordinariamente previsti. Ma resta il problema: coloro che non vi possono accedere perché la casistica dell'impresa non vi rientra, cosa faranno? Il blocco è per questo del tutto illogico
- Le procedura avviate dopo il 23 febbraio sono sospese di diritto, il che lascia intendere che il loro termine prenderà a correre nuovamente allo scadere del sessantesimo giorno, non spirando nelle more i termini in corso. Valgono ancor di più in questo caso le criticità sopra rilevate
- Sono anche impediti i licenziamenti individuali per ragioni oggettive di cui all'art.3, l. 604/66

5. Le misure introdotte dal DPCM 11 marzo 2020

Con il DPCM 11 marzo 2020, il Governo ha applicato misure di lockdown all'intero Paese, a valere fino al 25 marzo 2020 (prorogate al 13 aprile con DPCM del 1 aprile successivo).

Le misure del DPCM sostituiscono integralmente quelle contenute nei precedenti del 8 e 9 marzo, laddove incompatibili - il che significa che queste restano in vigore solo in quanto compatibili con le ultime adottate, fra cui certamente le disposizioni in materia di mobilità giustificata da ragioni di lavoro,

salute ed espletamento di attività essenziali alla vita, da certificarsi agli agenti di controllo - e valgono per tutta Italia, anche per le regioni a statuto speciale, compatibilmente con le previsioni statutarie e norme attuative.

Art. 1, co. 2: è disposta la sospensione di svariate attività (e cioè dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con espressa esclusione delle attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ciò significa che i servizi di mensa e catering offerti dalle aziende al personale presso le proprie sedi possono continuare ad operare, a condizione che rispettino la distanza minima (oltre alle norme di sicurezza anti-contagio, per cui occorrerà l'aggiornamento del DUVRI con riguardo al servizio in appalto, dovendo l'impresa esercente il servizio garantire il massimo rispetto delle misure sanitarie).

Eventuali servizi bar, invece, non essendo previsti fra le deroghe, devono invece essere sospesi.

Art. 1, co. 3: è disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM (e cioè lavanderie e pulitura articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, lavanderie e tintorie e pompe funebri e attività connesse).

Ovemai detti servizi siano svolti internamente all'azienda, quali eventuali benefit offerti al personale dipendente, essi vanno immediatamente sospesi.

Nel caso in cui tali attività (tutte o alcune) risultino essere svolte internamente all'azienda in quanto propedeutiche alla esecuzione dell'attività produttiva (es. servizio di trucco e parruccho ai fini della messa in onda di programmi televisivi), non è possibile in questa fase escludere la loro riconducibilità alla matrice di servizi alla persona meritevoli di chiusura.

Qualora si sostenesse la loro totale essenzialità alle attività produttive, non v'è dubbio che detti servizi andranno eseguiti:

- (i) previa richiesta al medico competente delle corrette modalità, nel rispetto della massima sicurezza sanitaria da recepirsi nel DVR e nel DUVRI (laddove trattasi di società e non professionisti persone fisiche contrattualizzate)
- (ii) nel rispetto, comunque e in ogni caso, delle prescrizioni di cui al DL 18 del 2020, che prescrive che qualora non sia possibile rispettare la distanza minima di un metro, le persone devono lavorare dotate di mascherina chirurgica (e sarebbe il caso anche di guanti, stante la tipologia di attività espletate).

Art. 1, co. 5: è conferita a Regioni il potere di limitare i trasporti territoriali, anche quelli pubblici (ivi compresi servizi di taxi), ed al Ministero dei Trasporti, sentito quello della Salute, di limitare trasporti e collegamenti aerei, ferroviari, autostradali e marittimi, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Le misure sono state adottate sia dal Ministero dei Trasporti che dalle Regioni, limitando trasporti via terra, aria e mare.

Tali misure hanno un effetto sulla mobilità delle persone e quindi sul regime di trasferta, rientrando tra le conseguenze che giustificano il ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al DL 18/2020.

Art. 1, co. 7: è la parte del provvedimento di maggiore interesse, che dispone *“In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che”*

Per attività produttive devono anzitutto potersi intendere tutte le attività produttive eccezion fatta per quelle non menzionate nella disposizione di blocco di cui al comma 1.

Ciò in ragione di un criterio interpretativo della norma emergenziale necessariamente rigoristico e lessicale, trattandosi di norma speciale.

Quanto agli Hotel, si deve ritenere essi debbano e possano restare operativi, e poter somministrare bevande e pasti alla clientela ma in via privata (room service), non in spazi pubblici.

Viceversa, quanto alle attività professionali devono intendersi ricomprese tutte le prestazioni ricollegate all'esercizio di professioni intellettuali, sulla base di contratti di procura, mandato o collaborazione.

Il tutto salvo ovviamente diverse e maggiori limitazioni adottate a livello locale.

Art. 1, co. 7, a): la lettera a) prescrive che *“sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”*.

È la stessa raccomandazione rinforzata adottata in precedenza: bisogna massimizzare lo smart working al fine di svuotare gli uffici, ridurre la mobilità da e per il luogo di lavoro, pur di contenere la diffusione del virus.

Art. 1, co. 7, b): la lettera b) prescrive che *“siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”*.

La disposizione appare totalmente distonica rispetto a quelle, analoghe, disposte con i DPCM del 8 e del 9 marzo, poiché con il termine *“incentivate”* pare intendere che ferie e permessi non possano essere disposte unilateralmente dal datore di lavoro, cui addirittura spetterebbe di riconoscere congedi retribuiti – fortemente impattanti sul piano economico – o ricorrere ad altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (quali? Dipende dal contratto collettivo).

Stante tuttavia il contesto generale, si ritiene che la società possa comunque disporre lo smaltimento delle ferie e dei permessi, nei confronti del personale che deve essere sospeso dal lavoro e per cui non può essere attuato lo smart working (o anche in un contesto di mix tra strumento, stante il generalizzato calo di attività: es. due giorni smart working, tre giorni ferie/permessi).

La attuazione pratica della misura va poi coordinata con l'applicazione del DL 18/2020 in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.

Art. 1, co. 7, c): la lettera c) prescrive che *“siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”*.

Ennesimo invito rafforzato a svuotare le sedi aziendali, in questo caso disponendo il fermo produttivo per quei reparti nei quali ovviamente non è possibile il lavoro in smart working (dal momento che la misura del lavoro agile già di per sé risolve il problema, e quindi non deve sommarsi a questa).

Il senso della disposizione, quindi, pare essere quello che la sospensione riguardi quei settori dove lo smart working non è implementabile, e per cui è possibile disporre il fermo delle attività.

La scelta dei settori è demandata totalmente al datore di lavoro, che ha il controllo dispositivo sulla sua organizzazione. In questo caso si può ricorrere agli ammortizzatori del DL18/2020.

Art.1,co.7,d):la lettera d) prescrive che le imprese *“assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*.

La norma richiama l'obbligo di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, per cui è necessario il coinvolgimento del medico competente e del RSSP.

Valgono tutte le precauzioni segnalate in seguito, cui si rimanda, nonché quelle del Protocollo Condiviso del 14 marzo che il DPCM 22 marzo estende alla totalità dei datori di lavoro.

È altresì espressamente stabilito che, qualora non sia possibile garantire la distanza minima di un metro all'interno dell'azienda, nell'ambito delle attività produttive, allora è fatto obbligo di fornire strumenti di protezione individuale. La norma è integrata e superata da quella di cui all'art. 16 del DL 18/2020.

L'obbligo di fornire mascherine non è quindi generalizzato.

Art. 1, co. 7, e): la lettera e) prevede poi che *“siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”*.

La disposizione deve essere letta alla luce del Protocollo del 14 marzo e del DL 18/2020, poiché il ricorso alla sanificazione – che nel DL ha trovato anche un pacchetto economico di finanziamento per le imprese – giustifica il ricorso agli ammortizzatori sociali (ordinario ex art. 19 o in deroga ex art. 22), essendo certamente il fermo produttivo/del lavoro, in tutto o in parte, riconducibile all'emergenza COVID in atto nel paese.

Per i datori che vorranno avvalersi dell'ammortizzatore, quindi, andranno rispettate le procedure previste per la richiesta degli ammortizzatori in parola.

Art. 1, co. 8: si raccomanda qui, per le sole attività produttive, “*che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni*”.

All’atto pratico, occorrerà garantire la limitazione degli spostamenti nel sito produttivo, di fatto concentrando la presenza del singolo dipendente in uno spazio quanto il più possibile circoscritto, lontano non meno di un metro da altro soggetto.

Molto utile è la compartimentazione degli accessi agli spazi comuni, come spogliatori, bagni, mense, e quant’altro, poiché la ratio delle norme è l’isolamento fisico delle persone nei luoghi produttivi, onde evitare contagi occasionali.

È fondamentale richiedere l’intervento del medico competente che fornisca le proprie indicazioni circa le misure da adottare perché nel sito produttivo (qualunque esso sia, comunque sia organizzato o costituito) si evitino assembramenti, e pur nella garanzia della distanza interpersonale di fatto si trovino a presenziare contemporaneamente troppe persone con incremento del rischio biologico, anziché suo contenimento.

Utile in questo caso potrebbe essere anche, dove possibile e sostenibile ovviamente, una alternanza delle presenze con modifica della turnazione delle persone, da fornirsi per iscritto ai singoli.

Art. 1, co. 9: quanto alle previsioni di cui ai commi 7 e 8, il Governo intende “*favorire*”, limitatamente alle attività produttive, intese sindacali.

Si cerca di favorire una cogestione del momento, con un invito alla responsabilità comune. Sul piano pratico le intese di che trattasi dovranno essere discusse e ricercate evitando incontri sindacali ed assemblee, all’uopo favorendo contatti da remoto (call o video conference), acquisendo scambi di firme con altrettante modalità telematiche (gli accordi sindacali sono documenti a forma libera, sicché anche la firma sulla copia scansionata vale ai fini cui il documento tende laddove non disconosciuta).

In attuazione di tale misura è stato sottoscritto in data 14 marzo 2020 il «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» (di seguito, anche il «Protocollo»), su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali.

Art. 1, co. 10: il Governo ribadisce che “*Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile*”.

Vale quanto già detto sopra sul punto.

CAPITOLO 2 a cura dello Studio Legale LabLaw

Diritto del lavoro

Norme e decreti attuativi del protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

SOMMARIO: 1. Protocollo condiviso per la sicurezza nelle aziende del 14 marzo 2020 – 2. Le cautele generiche in materia di salute e sicurezza del datore di lavoro – 3 Cosa fare nel caso di caso sospetto o di contagio in azienda? – 4 Italia zona unica a mobilità ridotta: la gestione della forza lavoro – 5 Lavoro agile (o “smart working”) – 6: Protezione dei dati personali – 7: Le misure del DL 2.3.2020, n. 9 e del DL Cura Italia in materia di giustizia

1. Protocollo condiviso per la sicurezza nelle aziende del 14 marzo 2020

L'articolo 1, comma 1, lett. 9), del DPCM 11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

In attuazione di tale misura è stato sottoscritto in data 14 marzo 2020 il «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali.

La precipua finalità del Protocollo è quella di favorire la prosecuzione delle attività produttive in presenza delle necessarie condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Il documento consiste in 13 punti che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

1 - INFORMAZIONE

È previsto che l'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informi tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

L'informazione al proprio personale è il primo passo fondamentale per evitare il contagio da Covid-19 all'interno dell'azienda.

Oggetto delle informazioni sono le note indicazioni già fornite dalle Autorità sanitarie, ovvero, tra queste, l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, oltre che l'impegno di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.

Al fine di rendere effettivo tale adempimento, si suggerisce di portare a conoscenza tali informazioni ai propri dipendenti, invitandoli a prenderne visione, tramite l'inoltro di comunicazioni individuali, ovvero attraverso l'affissione di appositi cartelli in bacheca o in prossimità degli accessi dei locali aziendali.

2 - MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

Si prevede che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e saranno momentaneamente isolate, fornite di mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

È di fondamentale importanza la fase dell'ingresso in azienda.

La misurazione della temperatura corporea (per quanto non decisiva, potendo una persona asintomatica avere e/o trasmettere il virus) costituisce di certo una prima forma di precauzione atta a prevenire – per quanto possibile – l'ingresso di persone (dipendenti e/o terzi) c.d. «a rischio» nel luogo di lavoro.

Nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5°, la persona non potrà infatti fare ingresso in azienda e dovrà, con il supporto dell'azienda, avvertire il medico di famiglia e l'autorità sanitaria, per individuare le successive azioni che le stesse riterranno opportuno adottare.

Per quanto riguarda le modalità operative si suggerisce di incaricare il medico competente ovvero un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso).

Sul tema del trattamento dei dati personali – ferma restando, come si è visto, la nota del Garante della Privacy del 2 marzo 2020 che prevede il divieto per il datore di lavoro di rilevare la temperatura e di chiedere informazioni generalizzate – la nota n. 1 al Protocollo indica le garanzie da osservare per poter svolgere tale misurazione nel rispetto della disciplina privacy vigente come quella, tra l'altro, di rilevare la temperatura e di non registrare il dato acquisto, oltre che a quella di fornire all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati personali.

3 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto, per quanto possibile, anche l'accesso ai visitatori.

L'ingresso dei fornitori esterni soggiace alle medesime cautele di cui sopra.

Al riguardo, vengono indicate alcune cautele per gestire la fase di ingresso e di carico/scarico delle merci e di utilizzo dei servizi e, con riferimento al tema della presenza di un servizio aziendale di trasporto, si precisa che va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Evidentemente, tali precauzioni si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

Il Ministero della Salute, nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, prevede le regole per la decontaminazione dei locali dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 quale, ad esempio, quella di sottoporre i luoghi e le aree potenzialmente contaminati a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

La particolare rilevanza della procedura di sanificazione (rispetto alla ordinaria pulizia giornaliera) legittima, per espressa previsione del DPCM 11 marzo 2020, la richiesta di ammortizzatori sociali come disciplinati dal DL 18/2020.

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di Covid-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente come maniglie, tastiere e mouse.

5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Secondo il Ministero della Salute «il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili

acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

Al fine di eliminare la potenziale presenza sulle mani del virus, è evidente che può essere utile mettere a disposizione del proprio personale un gel antisettico per la disinfezione delle mani nel corso dell'attività lavorativa.

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Il Ministero della Salute evidenzia che «l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus».

Il rispetto della distanza di un metro è la prima misura di precauzione.

Pertanto, laddove ciò non sia possibile, è consigliato l'uso delle mascherine chirurgiche (o nel caso, se disponibili, delle maschere filtranti FFP2 o FFP3) e/o di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.)

A tale proposito, il Governo italiano, consapevole della disponibilità assai sul mercato delle mascherine (e/o di altri DPI), ha comunque dato assicurazioni in ordine ad iniziative per garantirne il reperimento continuo anche ai lavoratori.

7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi, alla sanificazione degli spogliatoi ed alla pulizia giornaliera delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

La gestione degli spazi comuni, così come lo strumento della turnazione, sia nei luoghi a disposizione dei lavoratori, sia nelle mense, è un tema di fondamentale importanza, al fine di evitare assembramenti e di ridurre - per quanto possibile - il rischio di contagio all'interno dell'azienda.

8 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali

aziendali (i) disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza; (ii) procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi; (iii) assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; (iv) utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali; (v) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti; (vi) sospendere ed annullare tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati.

Tali strumenti (chiusura dei reparti diversi da quelli caratteristici della produzione, ammortizzatori sociali, smart working, etc.) sono evidentemente finalizzati a ridurre il più possibile le persone presenti all'interno dell'azienda. Anche la rimodulazione dei livelli produttivi è rimessa alla scelta del datore di lavoro.

Il Protocollo suggerisce, inoltre, la sospensione o l'annullamento di trasferte e viaggi di lavoro. È evidente che tale raccomandazione dovrà essere valutata in ciascun ambito produttivo e disposta secondo le esigenze specifiche dell'azienda.

9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Anche la gestione dei dipendenti in entrata ed uscita è un tema di fondamentale importanza, al fine di evitare assembramenti e di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio all'interno dell'azienda. Si ribadisce, inoltre, che può essere utile mettere a disposizione del personale, in prossimità degli accessi dei locali aziendali, prodotti antisettici, atteso che le porte e le maniglie sono fonti di potenziale contagio.

10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale). Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione.

È evidente che, al fine di ridurre il rischio di contagio all'interno dell'azienda, gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile, così come non è certamente consigliabile effettuare le riunioni in presenza.

In alternativa, è opportuno ricorrere a collegamenti telematici (Skype, conference call, etc.), anche in tema di attività di formazione.

11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. A tale proposito, l'azienda (i) avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; (ii) collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti e ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena; (iii) nel periodo dell'indagine, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Vale quanto già sopra rilevato al punto 6 della Guida operativa, da intendersi qui integralmente richiamato.

12 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) e vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente (i) collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, (ii) segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

In tale contesto il ruolo del medico competente è certamente essenziale, attesa la particolare criticità nella quale è attualmente chiamato a svolgere la propria funzione.

In particolare, il Protocollo prevede la prosecuzione della sorveglianza sanitaria, in quanto è evidente che, con tale misura, è possibile intervenire tempestivamente al fine di evitare casi e sospetti di contagio, nonché per le informazioni e le raccomandazioni che il medico competente può fornire nel corso della visita.

Il medico competente deve, quindi, mettere in atto tutte le cautele possibili nella gestione dei dati sanitari sensibili e la comunicazione al datore di lavoro non dovrà prevedere in alcun modo informazioni personali.

In tale periodo, vanno comunque privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

13 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Ogni singolo protocollo adottato in azienda assicura efficacia se viene applicato ed aggiornato.

A fronte di ciò, il Protocollo prevede la costituzione di un apposito Comitato in azienda, che prevede anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

2. Le cautele generiche in materia di salute e sicurezza del datore di lavoro

La diffusione del Covid-19 impone innanzitutto all'azienda di adottare misure atte a prevenire per quanto possibile il rischio di contagio, in quanto il datore di lavoro:

- a) ai sensi dell'art. 2087 c.c., ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti;
- b) ai sensi del d.lgs. 81/2008, ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dall'esposizione a "rischio biologico", con la collaborazione del medico competente, ove presente.

A tal fine, è quindi opportuno provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - così come del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di contratto di appalto - per la presenza di tale nuovo rischio biologico, nonché alla fornitura al personale di dispositivi di protezione individuali diretti ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, ovvero, tra questi, l'installazione di erogatori di gel antibatterici, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti laddove necessari in relazione alla tipologia di attività produttiva (cfr., al riguardo, DL 18/20, art. 16, prevede l'obbligo della fornitura di mascherine chirurgiche qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro).

Il datore di lavoro dovrà quindi valutare l'opportunità di predisporre un piano di emergenza specifico in caso di rischio di contagio, oltre che a prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (ad es. la misurazione della temperatura ai dipendenti e/o ospiti all'ingresso, prevista anche dal Protocollo del 14 marzo Confindustria - Parti Sociali), anche con riferimento a situazioni di particolare esposizione al rischio (dipendenti immunodepressi, donne in stato di gravidanza, etc.).

Il datore di lavoro è inoltre chiamato a considerare l'eventuale predisposizione di un materiale informativo diretto a fornire ai propri dipendenti costanti aggiornamenti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti, oltre che a dare informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare (cfr., al riguardo, punto 1 del Protocollo del 14 marzo 2020, specificato al punto 11 della presente Guida operativa).

A tale proposito, in conformità con le indicazioni dettate dalla circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020, e ribadite anche in sede di DPCM del 8 marzo 2020, il datore di lavoro è tenuto ad invitare i propri dipendenti a ricorrere alle comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, ovvero di lavarsi frequentemente le mani, di porre attenzione all'igiene delle superfici e di evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi simil-influenzali (cfr. punto 5 del Protocollo del 14 marzo 2020, specificato al punto 11).

Tali obblighi sono aggravati per le attività produttive ai sensi dell'art. 7, lett. D) del DPCM 11 marzo, essendo richiesto che le aziende si dotino di protocolli anti contagio e, qualora non possano garantire la distanza minima interpersonale, adottino adeguati strumenti di protezione del personale.

È inoltre fatto obbligo, sempre ai sensi del DPCM 11 marzo, al fine di prevenire la diffusione del virus all'interno dell'azienda, contingentare l'accesso di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, etc.) per evitare assembramenti nonché limitare la mobilità intra aziendale; per rendere effettiva tale misura, si suggerisce in primo luogo di chiedere indicazioni al medico competente, e poi di portare a conoscenza le risultanze nei confronti degli interessati, invitandoli a prenderne visione, tramite l'inoltro di comunicazioni individuali, ovvero attraverso l'affissione di appositi cartelli in prossimità degli accessi dei locali aziendali (cfr., a tal proposito, sempre punto 1 del Protocollo del 14 marzo 2020).

Tenuto conto di quanto sopra si segnala che, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti tutte le cautele necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 all'interno dell'azienda, oltre alla responsabilità datoriale, il lavoratore potrebbe sollevare una "eccezione di inadempimento", onde motivare il proprio rifiuto di svolgere la prestazione, e quindi non adempiere l'ordine datoriale.

Si tenga conto tuttavia che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'eccezione di inadempimento trova tutela - e quindi giustifica il rifiuto del lavoratore, assolvendolo da responsabilità disciplinari - solo quando la richiesta del datore di lavoro lo esponga a criticità per la sua integrità fisica.

Qualora, invece, il datore di lavoro abbia adottato ogni cautela, il rifiuto sarebbe ingiustificato, e il lavoratore obbligato ad adempiere la prestazione richiesta, a meno di non incorrere in procedimenti disciplinari / sanzioni.

In questa situazione, è bene che ogni azienda adotti tutte le misure sanitarie di tutela per le persone e per sé stessa e, in caso di rifiuto da parte della forza lavoro di adempiere le prestazioni richieste, valuti caso per caso come agire, ovvero se soprassedere e salvaguardare un clima interno di tolleranza, oppure procedere con una lettera di sensibilizzazione o di contestazione, qualora un approccio strong sia motivato da esigenze di tutela dell'organizzazione a garanzia della sua tenuta e funzionamento.

Ciò premesso, è quindi opportuno che le aziende adottino - quanto prima - una serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, come quelle, tra le altre, di:

- attivare protocolli di salute e sicurezza e di continuare a monitorare attentamente la situazione;
- incentivare i dipendenti ad affidarsi a soluzioni alternative di lavoro come, ad esempio, quelle di utilizzare strumenti di comunicazione a distanza per limitare gli spostamenti, ovvero di valutare la sostenibilità di una prestazione lavorativa svolta da remoto, attraverso il ricorso al lavoro agile (c.d. “smart working”) ed al telelavoro;
- provvedere all’immediato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la presenza di tale nuovo rischio biologico o, nel caso del contratto di appalto, del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- fornire al personale dispositivi di protezione individuali diretti ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, ovvero, tra questi, di installare erogatori di gel antibatterici e di distribuire guanti o mascherine protettive (queste ultime se non è possibile rispettare la distanza di 1 metro tra le persone);
- predisporre un piano di emergenza specifico in caso di rischio di contagio, oltre che a prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (ad es. la misurazione della temperatura ai dipendenti e/o ospiti all’ingresso), anche con riferimento a situazioni di particolare esposizione al rischio (dipendenti immunodepressi, donne in stato di gravidanza, etc.);
- fornire ai propri dipendenti informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica;
- invitare i propri dipendenti a ricorrere alle comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, ovvero, di lavarsi frequentemente le mani, di porre attenzione all’igiene delle superfici e di evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi simil-influenzali;
- vietare ogni trasferta o transito nelle zone a rischio, ovvero proibire i viaggi nazionali e internazionali ritenuti non essenziali;
- trattare i dati personali – con particolare riferimento a quelli sanitari – sempre nel rispetto della normativa in materia di privacy, alla luce dei principi di necessità del trattamento e di minimizzazione dei dati;
- predisporre, laddove le dimensioni aziendali lo consentano, una “task force” interna alla società, al fine di gestire e monitorare in modo trasversale l’impatto del Coronavirus sui processi aziendali;
- coinvolgere gli esponenti HR, il medico competente ed ogni altra figura competente in azienda al fine di monitorare le azioni intraprese, i loro riflessi e gestire eventuali segnalazioni di emergenza;
- predisporre un idoneo piano di comunicazione, sia interno che esterno. A tal fine, rendere accessibile nell’intranet aziendale (o pubblicare in

bacheca, qualora lo strumento non sia presente) e comunicare via e-mail i provvedimenti di natura emergenziale ad ogni lavoratore e le misure intraprese in materia di salute e sicurezza. Al riguardo, è importante comunicare a ciascun lavoratore come lo stesso abbia l'obbligo di segnalare la propria posizione alle autorità sanitarie locali, qualora rientri nei casi di isolamento quarantenario obbligatorio/sorveglianza con permanenza domiciliare (ovvero qualora si abbia avuto un contatto stretto con un caso risultato positivo e/o il lavoratore abbia effettuato un viaggio nelle aree considerate a rischio);

- fornire a tutte le persone che hanno accesso ai locali aziendali (non solo ai dipendenti) idonee informazioni in merito alle disposizioni aziendali attuate per contrastare il diffondersi del virus, sottoponendole ai controlli medici in funzione dello specifico rischio e/o richiedendo che le stesse autocertifichino di non trovarsi in una delle situazioni per cui è previsto l'isolamento obbligatorio;
- rendere noto ai lavoratori la possibilità di utilizzo del numero verde 1500 istituito dal Ministero della Salute e, più in generale, segnalare attivamente alle autorità sanitarie locali qualsiasi situazione di rischio potenziale;
- aumentare i controlli inerenti alla sorveglianza medica, di concerto con il medico competente. In particolare, intensificando i controlli qualora i lavoratori presentino sintomi compatibili con il Coronavirus e/o provengano da zone in cui si sono registrati casi di contagio, invitandoli a contattare prontamente l'autorità sanitaria ed impedendo, ove necessario, l'accesso al luogo di lavoro.

3. Cosa fare nel caso di caso sospetto o di contagio in azienda?

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, il datore di lavoro è tenuto a contattare immediatamente i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per Covid-2019.

A tale proposito, il punto 11 del Protocollo del 14 marzo 2020 suggerisce una modalità: nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.

Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro sia a venuto a conoscenza di un sospetto contagio da Covid-19 di un lavoratore all'interno dell'azienda:

- il datore di lavoro è tenuto ad informare il medico competente, il quale è – a sua volta – tenuto ad avvisare l'autorità sanitaria locale;
- qualora venisse effettivamente riscontrata la positività di un lavoratore al Covid-19, il personale sanitario è tenuto a contattare l'azienda

in cui il lavoratore risulta occupato al fine di richiedere al medico competente la sua collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella misura della quarantena con sorveglianza attiva. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), l'autorità sanitaria locale chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato;

- i lavoratori che sono riconducibili alla definizione di “*contatto stretto*”¹ sono, quindi, inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'autorità sanitaria locale che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto), in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020.

Inoltre, come previsto sempre dal punto 11 del Protocollo del 14 marzo 2020, nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

A ciò si aggiunga che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una “pulizia straordinaria” degli ambienti di lavoro, qualora un caso di Covid-19 abbia soggiornato nei locali dell'azienda, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e dal punto 4 del Protocollo del 14 marzo 2020.

Qualora venisse riscontrata la positività al Covid-19 all'interno dell'azienda, il “rischio biologico” assume concretezza diversa, con la conseguenza che il datore di lavoro, sulla scorta dell'art. 278 del d.lgs. 81/08, è tenuto a provvedere a darne informazione, nel rispetto dei principi posti a tutela della riservatezza dei dati, a tutto il personale dipendente, assicurando inoltre l'adempimento di prescrizioni e/o indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Si ricorda infine che secondo il DL 18/2020, la quarantena o l'accertata positività al Covid comportano l'intervento della malattia, come certificate dal medico, con costi a carico dello Stato per i datori che ne faranno richiesta, entro un tetto massimo di spesa.

¹ Segnatamente, l'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, prevede quali “Misure Igienico sanitarie” le seguenti:

- a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c. evitare abbracci e strette di mano;
- d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m. usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persona malata.

4. Italia zona unica a mobilità ridotta: la gestione della forza lavoro

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (successivamente modificato dal decreto del 9 marzo e dell'11 marzo 2020) è previsto - fino al 3 aprile 2020, salvo sicure proroghe - la misura del divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita del territorio nazionale, nonché all'interno della medesima zona, il divieto di spostarsi in altri comuni, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di urgente necessità ovvero per gravi motivi di salute, e dal 22 marzo non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si introduce quindi un vero e proprio divieto di movimento, cui fa eccezione, per quanto qui interessa, la possibilità di recarsi al lavoro.

Il datore di lavoro deve tenere conto che la ratio della disposizione è evitare il contagio, e quindi ciò rileva, su di esso, alla stregua di un obbligo di tutela della forza lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e del T.U. sulla Sicurezza (d.lgs. 81/08).

In tal caso, il datore di lavoro dovrà quindi compiere quanto necessario per evitare che il personale circoli nel territorio nazionale ai fini dell'adempimento delle mansioni, disponendo che queste, dove possibile, siano eseguite da casa, con modalità agili.

Ciò tanto più tenendo conto delle misure di lockdown previste con i DPCM dell'11 e del 22 marzo.

Le conseguenze pratiche sono così riassumibili:

- (i) sospendere tutte le trasferte di lavoro, a meno che ciò non siano estremamente necessarie per comprovate ragioni (nel quale caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto massimo delle cautele sanitarie per evitare responsabilità, oltre che contagi);
- (ii) invitare le persone a lavorare da casa, a meno che ciò non sia possibile (nel qual caso pure occorre valutare la sospensione dell'attività dei reparti non essenziali);
- (iii) per coloro che non è possibile collocare in c.d. "smart working", occorre disporre congedi, ferie e permessi, oppure in mancanza è necessario valutare il ricorso ad ammortizzatori sociali qualora occorresse sospendere l'attività lavorativa in tutto o in parte si veda sul punto il commento sul DL 18/2020);
- (iv) è comunque possibile far circolare il personale e farlo lavorare in azienda o nelle sedi indicate, atteso il riferimento alle "comprovate esigenze lavorative".

Con riferimento a queste, anzitutto il personale deve stampare e portare con se la autocertificazione nella versione in vigore al 23 marzo 2020.

Poi, il Governo nelle faq pubblicate sul proprio sito il 10 marzo - ad oggi valide nelle loro linee generali - ritiene che tali ragioni corrispondano al sem-

plice obbligo, del dipendente, di doversi recare a lavoro e vadano giustificate mediante semplice autocertificazione, disponibile online, con la quale dichiara, sotto la propria responsabilità, (i) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; (ii) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19; (iii) di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento, ovvero l'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato².

Poiché, però, è il datore di lavoro che richiede la prestazione ad essere responsabile della "circolazione" dei suoi dipendenti, visto che li chiama a lavorare in sede o nei cantieri / clienti presso cui opera, sarebbe più opportuno che tali esigenze siano motivate – oltre che con il modulo che le persone devono compilare per espressa richiesta del Ministero degli Interni – dal datore stesso, ed ovviamente che siano reali, veritiere ed, in quanto tali, facilmente comprovabili (anche per tutelarsi da possibili contagi e rischi risarcitori).

In tal caso, la certificazione datoriale darà atto che la persona è tenuta a lavorare da sede poiché, ad esempio, deputata alla esecuzione di mansioni e funzioni non eseguibili a distanza, la cui mancanza in sede può generare problemi di continuità operativa e di business.

A tal fine si suggerisce di dotare il personale di lasciapassare su carta intestata dell'azienda, nel quale siano indicate le attività lavorative urgenti, con motivazione del perché deve circolare e recarsi in azienda, ovvero anche del perché non è possibile lavorare in smart working.

Un testo potrebbe essere il seguente:

Per tutti gli usi consentiti dalla legge

_____, lì ___marzo 2020

A seguito dei DPCM 8, 9 e 22 marzo 2020, e delle prescrizioni in essi contenute al fine del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con la presente certifichiamo sotto la nostra responsabilità che la presenza del/la sig/ra Dott./ssa _____ nostro dipendente, con la qualifica di _____ (opzionale) a partire dal giorno ---marzo p.v. è improrogabilmente richiesta presso

a) la nostra sede/filiale di _____

ovvero

b) presso il nostro Cliente _____, sito in _____

per ivi svolgere la propria attività lavorativa nel rispetto del proprio orario di lavoro.

² Disponibile al seguente link: <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf>

Si precisa che la presenza del/della dipendente in tale luogo, ed il conseguente spostamento per raggiungerlo, risultano giustificati e necessitati da comprovate ragioni lavorative, che con la presente certifichiamo.

Con la presente certifichiamo infatti che per le concrete modalità di svolgimento e per il grado di responsabilità ad essa connesso, la prestazione lavorativa del nostro Dipendente, latore della presente, non può essere svolta da casa, in regime di lavoro agile, ovvero da remoto e deve essere svolta fisicamente nel luogo sopra indicato, ove sono situati i macchinari/programmi/sistemi operativi sui quali il nostro Dipendente è chiamato ad operare così come i Colleghi con cui deve necessariamente interagire.

La presentazione del/della Dipendente, quindi, è necessaria per la continuità operativa e di business della nostra azienda.

Ci riserviamo di modificare la presente, anche in seguito all'emissione di nuovi provvedimenti da parte delle competenti Autorità.

Distinti saluti

Inoltre, al fine di evitare qualunque ritardo o complicazione in fase di controlli - evenienza possibile, attesa la straordinarietà delle misure e la molteplicità di forze pubbliche chiamate ad attuarle - si potrebbe suggerire al personale di portare con sé documenti comprovanti il rapporto di dipendenza, quali, oltre al badge aziendale laddove dotato di fotografia e nome identificativo, copia di una busta paga recente.

A quanto sopra si aggiunga che il decreto di data 17 marzo 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, avente efficacia fino al 25 marzo 2020 (che verrà sicuramente prorogato al 3 aprile), prevede l'obbligo all'autoisolamento, per i 14 giorni successivi al ritorno, per le persone che rientrano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto, anche se asintomatiche rispetto al Covid-19.

In particolare, tale decreto prevede che tali persone sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici dedicati.

L'autoisolamento non è prescritto a chi transita o sosta in Italia per comprovate esigenze lavorative per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore. Tuttavia, per tali persone, è obbligatorio compilare una dichiarazione con la quale si comunica di essere in Italia per la comprovata esigenza lavorativa, e ci si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale e a sottoporsi ad isolamento. Le disposizioni del decreto *non* si applicano al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

5. Lavoro agile (o “smart working”)

L'art. 2, c. 1, lett. r) del DPCM 8 marzo 2020, avente validità fino al 3 aprile 2020 salvo proroghe, prevede la possibilità per i datori di lavoro - fino al termine dell'emergenza - di attivare la modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) sull'intero territorio nazionale ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni in materia, anche senza dover sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente.

La finalità di semplificazione viene perseguita anche mediante la possibilità di adempiere in via telematica all'obbligo di rendere l'informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

A parte tale semplificazione, resta tuttavia ferma la necessità di rispettare tutte le norme che regolano il lavoro agile, come in materia di orario di lavoro, utilizzo degli strumenti telematici, esercizio del potere organizzativo e di controllo, etc.

A quanto sopra si aggiunga che il DPCM di data 11 marzo 2020 raccomanda che (i) in ordine alle attività produttive e alle attività professionali, sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; (ii) per tutte le attività non sospese dal presente decreto si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

L'art. 39 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 («Decreto Cura Italia») prevede che, fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui al medesimo articolo, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Il punto 8 del Protocollo del 14 marzo 2020 prevede inoltre che, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga.

6. Protezione dei dati personali

I dati personali della forza lavoro, anche nel periodo di emergenza, dovranno essere trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.

A tale proposito, il Garante per la protezione dei dati personali con nota del 2 marzo 2020, ha avuto modo di precisare che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa, in quanto l'accertamento e la raccolta di tali informazioni spettano esclusivamente agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Ciò posto - a nostro parere - tale nota del Garante della Privacy appare ambigua e, in parte, contraddittoria, in quanto, da un lato, prevede un divieto assoluto per il datore di lavoro di raccogliere informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore (oltre che dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa), mentre, dall'altro, conferma in ogni caso l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del "rischio biologico" derivante dal Coronavirus, il cui dato presuppone evidentemente la conoscenza, sempre da parte del datore di lavoro, delle informazioni anche sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore, oltre che sulle vicende relative alla sua sfera privata.

Ebbene, nonostante quanto asserito dal Garante della Privacy con la suddetta nota - il cui contenuto non sembra tuttavia avere valore vincolante - come confermato peraltro dal punto 2 del Protocollo del 14 marzo 2020 - non riteniamo vietato acquisire (ad es., tramite autodichiarazioni), per fini di sicurezza e tutela della salute, attraverso personale specializzato, i dati dei dipendenti sia in ordine all'assenza di sintomi influenzali, sia in relazione ai suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa, atteso l'obbligo da parte del datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente, di adottare tutte le misure e/o le cautele necessarie al fine di garantire l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.

L'adozione di misure - quali l'utilizzo di moduli di autodichiarazione e di questionari volti ad indagare sugli spostamenti effettuati e sullo stato di salute di chiunque acceda presso i locali aziendali, anche tramite la rilevazione della temperatura corporea - dovrà tuttavia essere valutata, di volta in volta, alla luce dei principi di necessità del trattamento e di minimizzazione dei dati.

A tal fine, è opportuno valutare se l'obiettivo che si intende raggiungere non possa essere perseguito con modalità alternative e senza trattare dati personali, quale, ad esempio, quella di collocare avvisi all'ingresso dei locali aziendali che vietino l'accesso ai soggetti che, nei precedenti 14 giorni, abbiano transitato o sostato nelle zone a rischio epidemiologico o, comunque, siano stati a contatto con soggetti a rischio e/o abbiano presentato sintomi influenzali.

In via eccezionale, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di adottare policy che vietino l'accesso ai locali aziendali ai soggetti non abbiano ottemperato ai suddetti obblighi. Tali policy potrebbero inoltre prevedere che, entrando nei locali aziendali, il soggetto interessato si assuma nei confronti dell'impresa

ogni responsabilità in merito all'assenza di nessuna delle condizioni ostative all'accesso.

Al fine di rendere effettive tali policy, si suggerisce di portarle a conoscenza degli interessati, invitandoli a prenderne visione, tramite l'inoltro di comunicazioni individuali (ad es. al personale, ai fornitori, ai clienti), ovvero attraverso l'affissione di appositi cartelli in bacheca o in prossimità degli accessi dei locali aziendali.

7. Le misure del DL 2.3.2020, n. 9 e del DL Cura Italia in materia di giustizia

D.L. n. 9/2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”

Articolo 2 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Tale norma prevede la sospensione dei termini dei versamenti, che scadono nel periodo decorrente dal 21 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010) di competenza dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.

Articolo 5 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Tale disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, con la precisazione che i versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Si precisa che le suddette disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del D.L. n. 9/2020 trovano – allo stato – applicazione solamente nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (il quale peraltro, come si è visto, ha cessato di produrre effetti a seguito dell'entrata in vigore del citato DPCM di data 8 marzo 2020) e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.

Articolo 83 del D.L. n. 18/2020 («Decreto Cura Italia»)

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Tale norma che, abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del D.L. 11/2020, scansiona sul piano temporale l'emergenza in due distinte fasi:

A. periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 in cui sono rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, oltre che di sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, con le eccezioni di seguito analizzate;

B. periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020 di fase di gestione dell'emergenza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati.

A. Periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020

- a) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (art. 83, comma 1);
- b) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (art. 83, comma 2).

A tale proposito, si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti:

- per la fase delle indagini preliminari;
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
- per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Durante tale periodo sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (art. 83, comma 20).

A1. Eccezione alla sospensione delle udienze civili

In materia civile, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

- a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- b) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- e) procedimenti di cui all'art. 35 della L. 833/1978 (procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- f) procedimenti di cui all'art. 12 della L. 194/1978 (richiesta di interruzione della gravidanza);
- g) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- h) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- i) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- j) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).

Il comma 5 prevede che, durante il periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), di seguito analizzate.

B. Periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020

I capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Per gli uffici diversi dalla Corte di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti (art. 83, comma 6).

In particolare, ai sensi del comma 7, i capi degli uffici giudiziari possono adottare – tra le altre – le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici;
- c) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- d) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- e) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

★★★

Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi (art. 83, comma 8).

CAPITOLO 3 a cura dello Studio Legale Rödl & Partner

Diritto d'Impresa – Contratti commerciali

SOMMARIO: 1. Per una minima profilassi antivirale a tutela delle nostre imprese

1. Per una minima profilassi antivirale a tutela delle nostre imprese

1. Stiamo tutti acquisendo consapevolezza del fatto che la crisi del coronavirus rappresenta un vero e proprio tornante della storia, da tanti punti di vista. Non poco cambierà – e sta cambiando già in questi giorni – anche sotto il profilo della quotidiana applicazione delle regole civilistiche.

Siamo di fronte alla prima pandemia di dimensioni globali. Un evento inimmaginabile per estensione e per violenza: ciò accade nella cornice di un'economia globalizzata come prima non era mai stata. Il cortocircuito è micidiale: la dimensione del fenomeno sanitario eguaglia quella del contesto economico in cui si iscrive.

Tutti gli ordinamenti occidentali si fondano su un principio antico: *pacta sunt servanda*, i contratti vanno rispettati, senza se e senza ma. Per la prima volta, questo principio sembra incapace di reggere, di fronte a un fenomeno di sopravvenienza di enormi dimensioni: ci rendiamo conto che l'inadempimento delle obbligazioni assunte fino a ieri, in una larghissima fascia di ambiti, si fa quasi regola generale.

D'altra parte, chi poteva prevedere una simile emergenza sanitaria?

2. Il diritto ha poche risposte sicure da offrire: è da attendersi che, a livello pressoché planetario, sarà opposta una sorta di gigantesca causa di forza maggiore per escludere profili di responsabilità per inadempimento in una quantità di rapporti giuridici di varia natura. Effetto probabile: la conflittualità che sta per aprirsi toccherà una massa incalcolabile di persone e di imprese, piccole o grandi.

Gli esercizi di stile, per dare veste giuridica a quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, potrebbero essere inesauribili: si potrebbe dire che opera una sorta di clausola *rebus sic stantibus* sottostante all'intero mondo delle contrattazioni e che, intervenuta questa pandemia, risulti quindi giuridicamente fondata una revisione di tutte le contrattazioni.

3. Al di là degli sforzi intellettuali, la questione è concreta e drammatica al tempo stesso: quante sono le aziende che riescono ad assorbire gli ordini di acquisto fatti prima della crisi? Insomma, il tema del coronavirus inteso in termini di sopravvenienza passiva richiede risposte commisurate alla dimensione del fenomeno.

L'ordinamento italiano offre risposte "necessariamente" inadeguate: comunque, risposte né migliori né peggiori di quelle di tanti altri ordinamenti europei.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta contemplata nel nostro codice civile può condurre alla risoluzione contrattuale oppure, a fronte della domanda di risoluzione, all'adeguamento del contratto: ma il meccanismo può bastare? Le teoriche dottrinali-giurisprudenziali messe in campo da decenni in materia di gestione delle sopravvenienze tentano di configurare obblighi di rinegoziazione fondati, in vario modo, sul principio di buona fede. Anche qui, sarà sufficiente?

Per guardare al commercio internazionale, la contrattualistica conosce il modello dell'*hardship*: si tratta di una traccia metodologica interessante, ma è ben nota la tendenziale vaghezza del percorso segnato dall'*hardship*.

V'è poi il rischio che vengano messi in discussione gli investimenti esteri verso le nostre imprese: potrebbe capitare, per esempio, che un investitore che aveva sottoscritto un impegno per l'acquisizione di una partecipazione in un'azienda in un'area particolarmente colpita intenda ora sottrarsi a quell'impegno. Nel mondo delle fusioni e acquisizioni, c'è materia quindi per attivare la clausola "MAC", *Material Adverse Change*.

4. L'impatto giuridico del coronavirus è assai vasto e si coglie anche su fronti diversi da quelli "classici" del diritto dei contratti.

Anzitutto, è coinvolto l'intero settore lavoristico: quanti sono i contratti di lavoro appesi a un filo?

Vi è poi un enorme tema, che rischia di esplodere con leggero ritardo, legato alla responsabilità medica: non appena sarà passata l'emergenza, scopriremo quante e quali responsabilità saranno invocate sia in capo ai singoli medici che in capo alle strutture: anche qui, l'incertezza di premesse scientifiche sicure rende assai incerto l'intero quadro. E poi, ove si aprono ampi scenari di danno, sono i protagonisti del mondo delle assicurazioni a occupare quegli scenari: quale veste giuridica assumeranno le coperture assicurative di fronte a una patologia di cui ancora si sa ben poco?

Ancora: siamo immersi in una stringente normativa in tema di privacy; eppure oggi si invocano metodi "cinesi" per superare la crisi sanitaria. Si comprende allora che la tutela dei dati personali si rivela ostativa rispetto a un intervento deciso ed efficace della mano dello Stato.

5. Il tema delle tutele pubbliche rimanda a sua volta a quello, più ampio, delle libertà individuali che, nella nostra tradizione giuridica, non sopportano compressioni: oppure si può arrivare a teorizzare una sorta di

primazia dell'art. 32 Cost. sugli altri valori costituzionali, per lo meno in fase emergenziale? La prospettiva è inquietante, quantomeno per l'eco che in essa si coglie di un certo quale "stato di eccezione": alla Carl Schmitt, per intenderci.

6. Tanto basta, credo, per avere un'idea di quel che stiamo vivendo sotto il profilo della relazione tra coronavirus e diritto.

L'unica prospettiva di buon senso, di fronte a tanta incertezza, è quella rappresentata da una massiccia sperimentazione di tutte le vie che conducano a una rinegoziazione contrattuale, se del caso più o meno stimolata o assistita da mediatori; e poi il ricorso a forme arbitrali, magari snelle e non troppo onerose, che chiudano le conflittualità e riportino serenità nelle relazioni contrattuali, specie quelle di durata medio-lunga, tanto più quando quelle relazioni siano transnazionali. Il rischio è che altrimenti, entro breve tempo, sul tavolo dei nostri giudici finiscano controversie che hanno un sapore più filosofico che giuridico: era possibile o meno attenersi agli impegni presi prima del coronavirus? Potere, volere e "forza maggiore": ci sono tutti gli elementi per una tragedia, piuttosto che per una causa nei nostri tribunali.

7. Quali proposte, entro questo scenario? Il dibattito lascia trasparire ormai in maniera chiara che è a rischio la vita delle imprese. Così, in molti chiedono una sospensione generale delle procedure concorsuali per le PMI, o quantomeno una loro profonda rivisitazione, magari prendendo a riferimento, per un tempo di 12-24 mesi, le regole introdotte in tema di non fallibilità delle startup innovative.

Da parte di altri, poi, s'invoca una sospensione della segnalazione in centrale rischi, almeno per un periodo di sei mesi. Tutti, in generale, paventano che alla ripresa delle attività dei tribunali si possa assistere a un ricorso massivo a decreti ingiuntivi da parte di creditori in caccia di liquidità: v'è chi ha chiesto una moratoria dei pagamenti perlomeno fino a settembre. La Piccola Industria di Confindustria di Veneto, Emilia e Lombardia, attraverso un documento congiunto i tre Presidenti regionali, ha richiesto la sospensione dei fallimenti, lo sblocco di 45 miliardi di crediti commerciali e tributari nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la sospensione del documento di regolarità contributiva per le aziende in crisi di liquidità.

8. In generale, a tutti appare chiara l'urgenza di intervenire: l'orizzonte di sopravvivenza delle imprese, in termini di liquidità, spesso non va oltre i 2 o 3 mesi. Paradossalmente, la sospensione fino al 15 aprile delle attività nei tribunali può addirittura giovare alla "tenuta" del sistema. Non v'è dubbio che, in un contesto di questo genere, il ruolo delle banche appaia decisivo: v'è chi propone che le banche trasferiscano alle imprese fidi garantiti al 100% dallo Stato, coperti da *Eurobond*, secondo un meccanismo che finirebbe per assomigliare a una maxi-cartolarizzazione dei crediti che le imprese faticano a incassare.
9. In tutto ciò, l'intervento del Governo attraverso il decreto "Cura Italia" rappresenta soltanto l'inizio di un percorso che sarà lungo e meriterà di

essere condiviso dalle categorie produttive, auspicabilmente attraverso una cabina di regia in sede MEF. Come sappiamo, in quel decreto è specificato che il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 ivi previste deve sempre essere valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi e mancati adempimenti. È già qualcosa che il decreto lo dica. Ma, naturalmente, queste poche parole rappresentano quasi più una traccia per la discussione piuttosto che una linea chiara per l'impostazione dei problemi.

10. Il blocco delle attività, con connessa strozzatura della liquidità, consegnerà tante imprese nelle mani di coloro che saranno a pretendere l'adempimento per via giudiziale: e si tratta di adempimenti che, in temi di coronavirus, talvolta sono divenuti impossibili, altre volte quasi impossibili, altre ancora onerosissimi.

Eccessiva onerosità sopravvenuta, alea contrattuale, clausola *rebus sic stantibus*, forza maggiore, *hardship*, obbligo di rinegoziazione sulla base di artt. 1175, 1375 c.c., applicabilità della clausola MAC (*Material Adverse Change*) allorché si parli di M&A: il catalogo delle figure privatistiche che vengono in gioco potrebbe allungarsi ancora di molto.

11. Allora che fare? La proposta di una moratoria dei pagamenti è da tenersi in seria considerazione, però certamente da sola non sarebbe la soluzione ai problemi. È fin troppo chiaro che un puro e semplice blocco dei pagamenti di per sé risulterebbe rischiosissimo: banale osservare che la moratoria dei debiti è l'altra faccia della moratoria dei crediti. E adesso occorre invece che il denaro giri. C'è da preservare un prezioso patrimonio di imprese, con il concorso di tutti.
12. Sarebbe opportuno che fosse messo in piedi un tavolo condiviso, magari presso il MEF, per il coordinamento di più iniziative: assieme a un massiccio coinvolgimento del mondo bancario per l'immissione della necessaria liquidità per un periodo-ponte, potrebbe essere studiato un meccanismo legislativo di forte spinta verso una generalizzata rinegoziazione dei rapporti contrattuali: quest'ultimo da combinarsi con una dilazione parziale dei pagamenti. Occorre però procedere il più possibile caso per caso. A tal fine, andrebbe potenziata la rete già esistente delle mediazioni, magari introducendo anche un sistema di arbitrati con costi contenuti. Infine, si dovrebbe pensare a strumenti di protezione delle aziende italiane rispetto al rischio di iniziative legali aggressive provenienti da estero, con profittamento dell'endemica debolezza del momento.

Ho espresso fin qui idee frammentarie e quasi concitate, come sempre accade quando si è nel pieno dell'emergenza. Però è chiaro che occorra avviare una più ampia riflessione intorno a una minima profilassi antivirale per il nostro tessuto imprenditoriale.

Capitolo a cura del Prof. Tommaso dalla Massara, Ord. nell'Università di Verona, of counsel dello Studio Legale Rödl & Partner

CAPITOLO 4 a cura dello Studio Legale Bana

Diritto Penale

In ricordo del mio caro papà

Il breve lavoro che mi accingo a sviluppare cercherà di individuare alcuni aspetti in materia penale sia sulle condotte illecite poste in essere in merito alle misure limitative introdotte dal Decreto legge e dai Dpcm con sanzioni penali per inosservanza dei correlati divieti, nonché su gli elementi utili da adottare dalle società in ambito compliance.

Misure sull'emergenza covid-19 con riferimento alle violazioni dei provvedimenti di natura penale volti a evitare il rischio di contagio. Analisi sul sistema salute e sicurezza sul lavoro in ambito 231/01.

SOMMARIO: 1. Covid-19 e Diritto Penale – 2. Sistema della salute e sicurezza sul lavoro in ambito 231/01; prevenzione, procedure e rapporti con l'OdV – 3. Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche da adottare da parte del datore di lavoro 4. Specifici flussi informativi nelle procedure da adottare da parte dell'OdV in ambito 231/01 – 5. Note Bibliografiche

1. Covid-19 e Diritto Penale

Nel contesto di totale emergenza a causa del diffondersi del Coronavirus Covid-19, il nostro ordinamento prevede un sistema di sanzioni con un crescendo di gravità per coloro che commettono condotte illecite.

Prima fra tutte rientra la condotta di colui che non rispetta le prescrizioni date con il Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri (8 Marzo 2020 e seguenti aggiornamenti e Circolari esplicative del Ministero dell'Interno).

L'articolo 650 del codice penale è la norma di copertura di queste violazioni primarie nella contravvenzione “*dell'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*” secondo cui “*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di “sicurezza pubblica, o di ordine pubblico, o d'igiene è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro”*”.

Il soggetto deve dimostrare che vi siano: “*comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*”.

Reato contravvenzionale, giusto rammentarlo, punito alternativamente con l'arresto o con la sanzione pecuniaria, in ogni caso soggetto a oblazione ai sensi

dell'art. 162 bis c.p.con. la possibilità di essere ammesso a pagare una somma simbolica di euro 103.

Giova precisare che nel caso in cui la dichiarazione risultasse mendace si rischierebbe una sanzione molto più grave nel rispondere del reato di falso ideologico commesso dal privato ai sensi dell'art. 483 c.p. e dell'art 76 del Dpr 445/ 2000.

Vi è un ulteriore rischio da evidenziare poiché il modello di autocertificazione in questione richiama altresì la fattispecie di cui all'art 495 c.p. ovvero *“la falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri”*.

Il richiamo a questa norma comporterebbe l'eventuale attenzione di false generalità al pubblico ufficiale anche con lo stesso fine di sottrarsi alle disposizioni emergenziali in essere dichiarando il falso.

Da ultimo si possono astrattamente ravvisare (comportamenti più estremi) come alcune condotte sia colpose che dolose previste dal nostro codice penale in merito alla situazione emergenziale Covid-19 come ad esempio:

Reato di epidemia colposo e doloso - art 483 c.p., in particolare prevede che *“chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo”*

Fattispecie dolosa dove è richiesto che l'autore del reato diffonda volontariamente avendo nella sua disponibilità il virus.

Si richiama per una lettura completa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 48014 del 26.11.2019, anche nel caso in cui il reato non viene escluso nella situazione in cui il soggetto infetto utilizzi la propria persona al fine della diffusione.

È necessario ricordare che i reati di epidemia sono raramente contestati perché devono prevedere requisiti molto specifici ai fini della loro applicabilità.

Inoltre il delitto di epidemia è una fattispecie a condotta vincolata con una specifica azione causale nella verifica dell'evento.

Tale condotta è bene precisarlo non può essere contestata a chi ha tenuto in essere delle condotte omissive, come per esempio *“non comunicare ai sanitari i propri sintomi o il proprio stato di positività”* (si veda sul punto Cass. Pen. N. 9133 del 28.2.2017).

Nel caso specifico del Covid-19 il soggetto che nella consapevolezza di essere positivo si reca volontariamente in luoghi dove può incontrare un numero di persone ben individuate quindi potenzialmente contagiarle, potrà rispondere di lesioni colpose fino a 3 mesi, invece per lesioni colpose gravissime fino ad una pena da 6 ad 12 anni e per omicidio volontario a 21 anni di reclusione nel minimo.

Da ultimo potrebbe rientrare tra le applicazioni una norma più stringente rispetto all'art 650 c.p., ossia l'art. 260 del testo unico delle Leggi Sanitarie che

punisce chi non osserva un ordine “*legalmente dato per impedire l’invasione o diffusione di una malattia infettiva*”.

Un reato che prevede una pena congiunta dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda fino a 400 euro (quindi non obblabile come per il 650 c.p.).

Viene qui inserito un nuovo aggiornamento specifico a seguito del rinnovato assetto del diritto dell’emergenza Covid-19 con l’entrata in vigore del d.l.25 marzo 2020 n.118.

Art 4 (sanzioni e controlli) del nuovo decreto apporta alcune sostanziali modifiche, prima fra tutte e correttamente mi permetto di sottolineare, sulle misure contravvenzionali previste dall’art 650 c.p. che lasciano il posto “*salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art 2, comma 1, ovvero all’art 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo*”.

Non sfugge al lettore la novità di cui al comma 6 dove viene riesumato così come avevamo anticipato più sopra, l’art 260 del Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 Testo unico leggi sanitarie con la precisazione che, “*salvo che il fatto costituisca violazione della misura di cui all’art.1 comma 2 lettera e*”.

Viene così corretto e aggiornato il testo unico delle Leggi sanitarie con le parole: “*con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000*”, sono sostituite dalle seguenti: “*con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 a 5.000*”.

Per il resto si fa riferimento all’art 4 (sanzioni e controlli) nel suo complesso.

Tali note sono aggiornate al DPCM 1 Aprile 2020: le misure ivi indicate devono ritenersi applicabili fino al 13 aprile 2020 con la possibilità di subire eventuali proroghe e modifiche.

Giova ricordare che in merito alla responsabilità penale connessa alla nuova auto dichiarazione al fine di spostarsi da un luogo a un altro si deve tenere presente che il MODULO è stato modificato sulla base della nuove disposizioni introdotte dal DPCM 22 Marzo e dal DL 25 Marzo che ha introdotto le diverse sanzioni sopra descritte.

Si richiama, inoltre, l’Ordinanza della regione Lombardia n.521 del 4 aprile 2020: tale provvedimento è stato integrato dall’Ordinanza n. 522 del 6 Aprile 2020.

2. Sistema della salute e sicurezza sul lavoro in ambito 231/01; prevenzione, procedure e rapporti con l’OdV.

Altro argomento non trascurabile nell’ambito di questa emergenza, attiene alle norme poste in essere in ambito compliance con l’applicazione di nuove

procedure e controlli anche da parte dell'OdV con riferimento ad aspetti di naturale penale.

Il sistema salute e sicurezza sul lavoro sotto l'emergenza delle norme applicate determina le seguenti revisioni applicative:

- Adozione delle nuove procedure con la massima urgenza con rispetto del "*protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*".
- Revisione DVR (non strettamente necessario si veda oltre nella trattazione del presente articolo)
- Particolare attenzione/prevenzione e cautela sulle modalità di comunicazione nelle informazioni ai dipendenti
- Ristrutturazioni luoghi di lavoro
- Nuove procedure e presidi di sicurezza adottati alle misure poste in essere
- Corretta informazione ai dipendenti per l'adeguata dotazione dei nuovi dispositivi di protezione individuale.
- Seguire e adottare le nuove linee guida di Assolombarda (come anche la Circolare Regione Veneto), dove in questo caso sembra non strettamente necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al Rischio Covid-19 a eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo aziendale.

3. Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche da adottare da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente individua misure rafforzative sulla base di ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica sia a tutela dei lavoratori sia degli utenti esterni.

È necessario:

- 1) EVITARE. Contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni.
- 2) SENSIBILIZZARE al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti per la salute e sicurezza.
- 3) DISPORRE. Una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate dai lavoratori e utenti esterni.

Ci si riporta inoltre a tutte le altre indicazioni prescritte nell'ambito dell'organizzazione aziendale come: la collaborazione con altre figure aziendali della prevenzione; attività di sorveglianza sanitaria ; sistemi di protezione idonei (indossare DPI per la protezione delle vie respiratorie): pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.

Nell'ambito di questa particolare emergenza sarà necessario applicare le indicazioni ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.2.2020.

È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali affinché il datore di lavoro adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto dall'art.26 D. Lgs. 81/2008.

Nell'ambito delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro le fonti normative ad oggi aggiornate sono le seguenti:

- DPCM 22 marzo 2020;
- Decreto MISE 25 marzo 2020:
- DPCM 1 Aprile 2020

4. Specifici flussi informativi nelle procedure da adottare da parte dell'OdV in ambito 231/01

Rimodulazione nell'organizzazione del lavoro attraverso modalità di controllo e di gestione delle procedure interne: aspetti schematici.

L'ODV deve diventare sempre di più una risorsa per l'attività imprenditoriale:

- 1) Professionisti a disposizione per una migliore compliance;
- 2) Snellire la burocrazia per non gravare sui vari responsabili aziendali in nuovi flussi, riunioni e memorandum;
- 3) Acquisire da un punto di vista pratico- operativo tutta la necessaria documentazione che fornirà ampia dimostrazione di tutte le misure intraprese (es; ordini di servizio, comunicazioni specifiche aziendali, delibere, nuove procedure ecc.)
- 4) Riunioni da remoto per l'OdV al fine di valutare ogni questione emergenziale con: responsabili risorse umane, RSPP, Direttori, Amministratori delegati.
- 5) Rivedere il Regolamento interno OdV con Report Periodico da presentare al CDA per il particolare pericolo emergenziale.

Milano 23 marzo 2020

Successivi aggiornamenti con il Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali.

5. Note Bibliografiche

Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza Covid-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci e ombre nel d.l. 25 Marzo 2020 n.18, di Gian Luigi Gatta in *sistemapenale.it*

Diritto Penale ai tempi del Coronavirus, di Giovanni Varriale in *diritto.it*

Coronavirus, limitazione dei diritti e libertà fondamentali e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, di Gian Luigi Gatta in *sistemapenale.it*

Le misure di emergenza adottate dalle società chiamano in causa gli OdV di Maria Francesca Artusi

Coronavirus: il decreto tra obblighi, divieti raccomandazioni e semplici consigli di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevano in *Sole* 24, 8 marzo 2020

Coronavirus: obblighi, divieti, rischi interpretativi e regole utili nel rispetto di tutti, di Antonio Bana in *La Bussola* Giuffrè *ridare.it* 17 marzo 2020

Capitolo a cura dell'Avv. Antonio Bana dello Studio Legale Bana.

CAPITOLO 5 a cura dello Studio Legale Cocuzza & Associati

Diritto Immobiliare

SOMMARIO: 1. Le locazioni commerciali e l'obbligo di chiusura delle attività. L' Art. 91 del Cura Italia: cui prodest? – 2. Credito d'imposta per botteghe e negozi – Art. 65 D.L. 18/2020 – F.A.Q. – 3. Rapporti tra proprietà e conduttori di immobili commerciali a seguito dell'emergenza Covid-19

1. Le locazioni commerciali e l'obbligo di chiusura delle attività. L' Art. 91 del Cura Italia: cui prodest?

La situazione emergenziale che caratterizza oggi il nostro Paese ha condotto ad un graduale incremento del numero degli esercizi commerciali che, per ordine della Pubblica Autorità, hanno dovuto interrompere la propria attività, rimanendo dunque chiusi al pubblico o sospendendo la produzione di beni e servizi.

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 8, 9 e 11 del marzo 2020 e, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 hanno infatti progressivamente esteso l'obbligo di sospensione delle attività a tutto il territorio nazionale ed a un sempre maggior numero di categorie commerciali, con efficacia fino al 13 aprile 2020 (fatte salve ulteriori proroghe che dovessero rendersi necessarie sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica). Per alcune regioni – come la Lombardia – l'efficacia si è spinta ancora più avanti nel tempo: il 15 aprile 2020.

Tale inevitabile misura non poteva che provocare evidenti ricadute sul fatturato delle attività commerciali e, conseguentemente, generare negli imprenditori difficoltà nel rispetto delle obbligazioni derivanti dai contratti di locazione degli immobili in cui le medesime attività venivano svolte.

Com'era immaginabile che fosse, la situazione generatasi ha quindi sollevato diversi quesiti in merito all'effettiva debenza o meno del canone pattuito quale corrispettivo del contratto di locazione commerciale, per un immobile che, seppur formalmente utilizzato, non risulta tuttavia concretamente usufruibile, con diverse e contrastanti opinioni che si fronteggiano a sostegno delle contrapposte tesi di *landlords e tenants*, fino a scaturire, da ultimo, in una interpretazione dell'art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia".

Ciascuna delle voci espresse in questi giorni sul punto, con particolare riferimento ai contratti di locazione commerciale che non prevedono specifiche clausole in tal senso, muove dagli articoli del codice civile che, discipli-

nando l'istituto della locazione, individuano le prestazioni fondamentali delle parti contraenti.

L'art. 1571 c.c. definisce la locazione come quel contratto “*con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un dato corrispettivo*”. Tra i vari obblighi ricadenti sul soggetto che loca ad un altro soggetto un bene viene, infatti, indicato quello di “*garantirne il pacifico godimento durante la locazione*” (art. 1575, n. 3, c.c.). Muovendo da tale premesse, nella situazione attuale viene dunque ad evidenziarsi un inadempimento del locatore, il quale non ha garantito al conduttore il pacifico godimento della cosa oggetto del contratto.

Contrariamente a tale tesi, tuttavia, non si può certo ignorare il generale principio che permea il nostro ordinamento secondo cui ogni soggetto è unicamente responsabile delle proprie azioni ed omissioni, con la conseguenza che un locatore che abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata, non potrà essere ritenuto responsabile di un ordine dell'autorità amministrativa del tutto indipendente dalla propria condotta e volontà.

Il caso di specie, infatti, ricade pacificamente in una ipotesi di cd. forza maggiore e, come tale, imprevedibile, inevitabile e non imputabile ad una delle parti contrattuali. Forza maggiore che viene esercitata dai provvedimenti dell'autorità amministrativa (cd. *factum principis*) che hanno determinato la sospensione coatta di specifiche attività. Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad un soggetto che, facendo affidamento sull'autorità del *princeps* (vale a dire, la pubblica autorità), abbia adempiuto all'ordine emanato da quest'ultima (la chiusura degli esercizi commerciali), nonostante la conseguente alterazione del sinallagma contrattuale ed inevitabile alterazione dell'equilibrio tra le parti sottoscrittrici del contratto.

Si potrebbe sostenere che la prestazione tipica del locatore (vale a dire il garantire il godimento del bene oggetto del contratto al conduttore) sarebbe divenuta impossibile. Ai sensi dell'art. 1463 c.c., infatti, nel caso di impossibilità totale, la parte liberata dalla sopravvenuta impossibilità della propria prestazione (il locatore) “*non può chiedere la controprestazione*” (il canone). Anche in questo caso, tuttavia, il codice ci ricorda, all'art. 1256 c.c., che, qualora la prestazione sia divenuta solo temporaneamente impossibile, come è invero nel caso di specie in ragione di un'auspicabilmente prossima riapertura dei negozi, “*il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento*”, sollevando dunque il locatore da ogni responsabilità in tal senso.

Qualora poi si volesse argomentare, a contrario, che la mancanza degli incassi determinerebbe l'impossibilità per il conduttore di adempiere alla propria obbligazione per il tempo per il quale durerà l'emergenza sanitaria (vale a dire il pagamento del canone), anche in questo caso va ricordato che il conduttore risulterebbe non “*responsabile [unicamente, ndr] del ritardo nell'adempimento*”, con il solo effetto di posticipare l'obbligo di versamento del canone e non di escluderlo.

È stata poi presa in considerazione, dagli operatori del settore, la strada dell'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di locazione, disciplinata dall'art. 1467 c.c. Anche sul punto, se, per un verso, potrebbe essere argomentato che la situazione attuale potrebbe generare un'eccessiva onerosità sopravvenuta per la parte conduttrice che, pur dovendo adempiere alle proprie obbligazioni, corrispondendo il canone di locazione pattuito, non può godere del bene oggetto del contratto, per altro verso, la disciplina codicistica individua, come rimedio per tale evento patologico, soltanto la risoluzione del contratto. Risoluzione che, una volta esercitata dal conduttore, potrà essere evitata unicamente dal locatore mediante un'offerta di modifica delle condizioni contrattuali ad una misura ritenuta equa, ex art. 1467 c.c.

Nel caso in cui si scegliesse di percorrere tale percorso, sarà dunque necessaria una preliminare ed approfondita valutazione da parte del conduttore, sia sulla non definitività delle circostanze di crisi che determinano l'eccessiva onerosità sopravvenuta, sia sul rischio di immutabile cessazione degli effetti del contratto, con conseguente esigenza di trasferimento dell'attività.

Questo il quadro di tesi contrapposte.

Una cornice complessa.

Alla luce del sopraesposto quadro normativo, vi è chi ha sostenuto che l'art. 91, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, sarebbe intervenuto al fine di sostenere le esigenze dei conduttori dei contratti di locazione commerciale, giustificando il mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo di obbligatoria chiusura delle attività commerciali. I *Landlords* lo “leggono” nella direzione di una conferma – invece – dell'obbligo del conduttore di pagare “comunque” il canone.

Sbagliano entrambi, in realtà.

Invero, il decreto Cura Italia, con la citata norma, a parere di chi scrive ha unicamente inteso disciplinare le conseguenze del ritardo e degli inadempimenti contrattuali conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento, richiamando un principio giuridico già presente nel nostro ordinamento nel citato art. 1256 c.c.

L'art. 91, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, infatti, ha unicamente modificato l'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modifiche nella L. 5 marzo 2020, n. 13), in materia di Attuazione delle misure di contenimento, introducendo un ulteriore comma secondo cui “*il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*”.

Pertanto, anche volendo ignorare che la citata norma è stata redatta con riferimento ai contratti pubblici e immaginando dunque un'applicazione analogica della stessa ai contratti tra privati, dovrà comunque essere considerato che la stessa interviene esclusivamente a limitare le conseguenze del ritardato

adempimento e non, come sostenuto da alcuni, a giustificare l'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

In conclusione, nonostante l'evidenza di una situazione di crisi sanitaria che potrebbe presto mutarsi – se non si è già mutata – anche in una crisi economica e alla luce del necessario bilanciamento degli interessi di locatori e conduttori legati da rapporti contrattuali di locazione commerciale, nessuna indicazione è stata fornita da parte dei provvedimenti ad oggi adottati dal Governo con riferimento alla validità o meno delle obbligazioni contenute nei predetti contratti, né tale situazione è stata prima d'ora affrontata dalla moderna giurisprudenza, rendendo dunque incerta la valutazione giuridica cui è chiamato l'interprete tanto della posizione del locatore, quanto di quella del conduttore, nel caso in cui detti soggetti dovessero ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di sentir dichiarare la sussistenza o meno dell'obbligazione di versamento del canone di locazione a fronte dell'adozione dei provvedimenti di chiusura da parte dell'autorità amministrativa.

2. Credito d'imposta per botteghe e negozi - Art. 65 D.L. 18/2020 - F.A.Q.

- **Che cosa prevede l'art. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020?**

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'art.65 del decreto legge c.d. "Cura Italia" il governo ha introdotto una particolare agevolazione per i soggetti esercenti attività di impresa che conducono in locazione un immobile rientrante nella categoria C/1 (negozi e botteghe): a essi riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

- **Il beneficio viene riconosciuto a vantaggio di tutti gli esercenti attività di impresa?**

No.

Il beneficio non si applica ai soggetti che esercitano quelle attività di impresa identificate agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 e che hanno potuto – e possono – continuare ad operare, mantenendo i propri negozi aperti.

- **Che cosa è il credito di imposta? Come funziona?**

Il credito di imposta è un beneficio fiscale (un credito) che il contribuente vanta nei confronti dello Stato.

Il credito derivante dall'art. 65 del "Cura Italia" potrà essere utilizzato esclusivamente per compensare debiti con lo Stato o pagare le imposte dovute, ma non potrà essere richiesto il rimborso dell'importo.

- **A quali immobili fa riferimento la norma?**

La disposizione in esame fa riferimento esclusivamente ai locali a cui è attribuita la categoria catastale C/1 (di qualsiasi metratura). Tale categoria si riferisce ai negozi e alle botteghe: in sostanza, si tratta di locali utilizzati per commercio diretto e per la vendita al pubblico.

Al momento rimangono esclusi da questa disposizione i locali ad uso magazzino, nonché i locali accatastati D/8 (*“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”*).

Con riferimento a quest’ultima categoria catastale: vi sono numerosi esercizi commerciali (sia nei centri città sia, soprattutto, nei centri commerciali) accatastati in tale categoria e che sono al momento esclusi dalla disposizione.

Pertanto, i soggetti che esercitano attività di impresa conducendo in locazione un immobile a cui è attribuita una categoria catastale diversa dalla C/1 (in particolare, gli esercizi siti nei centri commerciali) non potranno usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 65 del c.d. “Cura Italia”.

- **Il beneficio si applica anche nel caso di contratti di affitto di ramo d’azienda?**

No.

Per come è stata formulata, la disposizione si applica soltanto ai contratti di locazione.

- **È necessario che il canone sia stato corrisposto per richiedere il beneficio?**

Sì.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, sebbene la disposizione faccia riferimento, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone, essa ha la finalità di ristorare l’esercente l’attività dal costo sostenuto per il canone del mese di marzo: pertanto, il credito di imposta maturerà soltanto a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

- **È già possibile presentare il modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta?**

Sì.

Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver istituito il codice tributo “6914” denominato *“Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”*, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta.

Il codice tributo è utilizzabile dal 25 marzo 2020 e potrà essere inserito in sede di compilazione del modello F24 da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

- **La disposizione potrà essere modificata? Vi sono proposte di modifica?**

Il decreto legge “Cura Italia” è un atto normativo, di carattere provvisorio e avente forza di legge, adottato dal governo per far fronte a una situazione di necessità ed urgenza. Esso perde efficacia se non viene convertito in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione.

In sede di conversione in legge potranno essere apportati emendamenti al testo. Alla luce di ciò, vi sono alcune proposte emendative dell’art. 65 proveniente da associazioni rappresentative degli operatori del settore *retail*.

In primo luogo, è stato chiesto che venga previsto espressamente l’avvenuto pagamento del canone per poter usufruire del beneficio fiscale.

In secondo luogo, è stato proposto di estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 65: da una parte, riconoscendo il beneficio fiscale anche agli operatori che detengono locali in forza di un contratto di affitto di azienda (contratto ampiamente utilizzato nel settore in luogo di quello di locazione); dall’altra, prevedendo che anche la detenzione di locali aventi destinazione catastale D/8 (purché destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande) possa comportare il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla disposizione in esame – tale proposta in ragione del fatto che molti locali utilizzati dagli operatori commerciali sono accatastati nella categoria D/8.

3. Rapporti tra proprietà e conduttori di immobili commerciali a seguito dell'emergenza Covid-19

1. Introduzione

L'emergenza Covid-19 e i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 8, 9 e 11 del marzo 2020 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020) hanno avuto importanti conseguenze sui rapporti giuridici del Retail e Real Estate.

La quasi totalità delle attività commerciali (a eccezione di quelle essenziali) è stata costretta a sospendere l’attività fino al 13 aprile 2020 ed è piuttosto probabile che tale sospensione sarà prorogata anche oltre tale data.

Diretta conseguenza dei suddetti provvedimenti è stata l’azzeramento per tali attività commerciali di qualsivoglia introito a livello nazionale, rendendo di fatto sempre più difficilmente sostenibile l’obbligo di corresponsione alle proprietà dei canoni contrattualmente pattuiti.

La situazione di grave emergenza, sanitaria ed economica, venutasi a creare impone quindi di porsi determinati quesiti a livello giuridico, viste le inevitabili ricadute a livello contrattuale e la difficoltà di tutti gli operatori del settore nel fronteggiare una situazione nuova, straordinaria e di eccezionale gravità.

2. Risoluzione e recesso

Uno dei temi più dibattuti delle ultime settimane è legato alla possibilità per gli operatori retail e della ristorazione di risolvere il contratto di godimento degli spazi ovvero di recedere dallo stesso, in ragione della diffusione della pandemia. Gli operatori del settore si domandano se sia giuridicamente possibile risolvere il rapporto contrattuale e, in caso di risposta affermativa, quali siano gli strumenti a disposizione delle parti.

Locazione

La disciplina applicabile è quella prevista per il caso di insorgenza di gravi motivi ex art. 27, comma 8, della legge 392 del 1978.

Per giurisprudenza costante sono considerati gravi motivi gli eventi non rientranti nel normale alea contrattuale, imprevedibili, sopravvenuti e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto.

Può essere sostenuto che la chiusura forzata degli spazi, protratta per un periodo sufficientemente lungo, nonché la conclamata crisi dei consumi rientrano nel novero dei gravi motivi. Naturalmente sarà necessario valutare caso per caso l'impatto concreto della situazione sui singoli operatori.

La giurisprudenza passata ha preso in considerazione i problemi finanziari dei tenant solo quando si estendevano a tutto il retail di tale società e non al singolo punto vendita, nonostante vi sia isolata e recente giurisprudenza che valorizza anche questo singolo evento, ritenendolo sufficiente ai fini della configurazione dei gravi motivi.

Affitto di ramo d'azienda

La grande maggioranza dei contratti di godimento degli spazi nei centri commerciali è strutturata come un affitto di ramo di azienda, dove il ramo di azienda si compone di uso degli spazi, attrezzature, voltura della licenza pro tempore, fruizione di servizi del centro, ecc.

La disciplina astrattamente applicabile è quella prevista dall'art. 1467 c.c. in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Infatti, la diffusione della pandemia e il conseguente clima economico hanno pressoché azzerato gli introiti della quasi totalità degli operatori commerciali: il ramo di azienda, affittato (anche) in quanto inserito in un sistema di attività in esercizio, perde tale funzione, totalmente per il periodo di chiusura e parzialmente per il periodo di apertura ad accessi ridotti. Si genera perciò uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali delle parti.

Per altro verso, è pur vero che – come sottolineato dalle proprietà immobiliari – le conseguenze economiche negative derivanti dalla grave situazione emergenziale non dipendono né dal *landlord* né dal *tenant*.

Da ultimo, merita di essere sottolineato che il *landlord* – a norma dell'art. 1467 c.c. – potrà comunque evitare la risoluzione del contratto, mediante un'offerta di modifica delle condizioni contrattuali ad una misura ritenuta equa.

Probabilmente sarà questa la strada utilizzata in concreto per giungere a un accordo tra le parti.

3. Debenza del canone

Un ulteriore punto di diritto meritevole di attenzione attiene all'eventuale debenza dei canoni contrattualmente pattuiti per i periodi di chiusura e per i periodi di apertura ad accessi ridotti.

Locazione

Nella locazione il collegamento tra uso che il conduttore desidera fare del bene e obbligazioni del locatore può essere molto sfumato. In alcuni contratti può mancare del tutto. In altri può essere perfettamente esplicitato e finire per costituire vera e propria presupposizione contrattuale.

Pertanto ove il conduttore sostenesse di non dovere il canone per il periodo di chiusura o di aver diritto a una riduzione per i periodi di apertura ridotta, dovrebbe attentamente valutare il proprio contratto per poter usare gli argomenti corretti.

Detto ciò, le norme di legge impongono una integrazione ed esecuzione di buona fede (articoli 1374 e 1375 c.c.) che necessariamente dovranno trovare applicazione nel caso di specie.

Affitto di ramo d'azienda

Sottoscrivendo un contratto di affitto di ramo d'azienda il concedente si impegna – dietro versamento di un corrispettivo di affitto – a concedere all'affittuario il godimento di un ramo d'azienda che sia, quantomeno, potenzialmente produttivo.

Per quanto concerne i giorni di chiusura del centro commerciale, potrebbe sostenersi che la prestazione tipica del landlord sia divenuta temporaneamente impossibile ex art. 1464 c.c.

Se ciò fosse vero, verrebbe meno il diritto alla controprestazione.

Per i giorni ad afflusso ridotto, soccorre la buona fede contrattuale per riportare il contratto ad equilibrio.

Capitolo a cura dall'Avv. Alessandro Barzaghi dello Studio Legale Cocuzza & Associati.

CAPITOLO 6 a cura dello Studio Legale MRPerugini

Data Protection

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Domande e Risposte

1. Introduzione

L'emergenza COVID-19 ha portato in tempi brevissimi a una stratificazione normativa di diverso livello (provvedimenti nazionali ma anche regionali e norme regolamentari), accompagnata da FAQ e indicazioni di vario genere: ciò, nel momento dell'attuazione pratica, può comportare difficoltà e dubbi interpretativi e applicativi.

Abbiamo dunque scelto alcuni temi che coinvolgono problematiche di trattamento dei dati personali per la cui complessità o importanza pratica o particolarità ci sembra utile fornire qualche chiarimento.

Abbiamo scelto di rappresentare questi temi in forma di domanda/risposta, per maggiore immediatezza.

2. Domande e Risposte

- 1) *È possibile raccogliere, all'atto dell'ingresso nei locali aziendali di dipendenti, visitatori, clienti, fornitori, informazioni circa la presenza di sintomi da Covid-19?*

Sì, nei limiti di quanto necessario per attuare misure di contrasto al Covid-19 e alle condizioni e modalità stabilite dal [Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali](#)

- 2) *È necessario fornire l'informativa?*

Sì. Tale dovere può essere assolto con le modalità più idonee ed efficaci, ad esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi dépliant informativi

- 3) *Tra le informazioni che è possibile raccogliere figurano anche la temperatura corporea e la provenienza da zone a rischio?*

Sì, il controllo della temperatura corporea può essere effettuato anche tramite preposti non sanitari, purché autorizzati ed istruiti, e deve essere fornita l'informativa, anche oralmente.

L'informazione sulla provenienza da zone a rischio è ammessa in negativo (attestazione di non provenienza da zone a rischio e assenza di contatti) e comunque nei limiti di quanto necessario per le finalità di contrasto al COVID-19

- 4) *È possibile vietare l'ingresso nei locali aziendali a causa delle condizioni sanitarie rilevate?*

Sì, a chi presenta o dichiara sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti può essere impedito l'accesso nei locali aziendali. Ciò dovrà essere indicato nell'informativa

- 5) *Nel contesto della gestione dell'emergenza sanitaria, sono state introdotte limitazioni di obblighi del titolare del trattamento e/o di diritti degli interessati?*

La necessità e urgenza di affrontare l'emergenza sanitaria hanno indotto alcune semplificazioni per il caso dei trattamenti effettuati da soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, attuatori, uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contrasto:

- le informative agli interessati possono essere omesse o fornite con modalità semplificate (da individuare da parte del titolare del trattamento), ma bisogna informare oralmente l'interessato della ricorrenza di questa limitazione e comunque fornire l'informativa completa successivamente all'erogazione della prestazione (sanitaria/misura di contrasto)
- le autorizzazioni (comprehensive delle istruzioni) di trattamento ai soggetti che operano sotto l'autorità del titolare possono essere fornite anche oralmente, o comunque con modalità semplificate (da individuare da parte del titolare del trattamento). **NON VIENE COMUNQUE MENO L'OBBLIGO DEL TITOLARE DI ISTRUIRE PREVENTIVAMENTE DIPENDENTI, COLLABORATORI, PREPOSTIVARI AL TRATTAMENTO**

- 6) *Al medico di base che richiede notizie di un proprio assistito ricoverato in ospedale, gli operatori sanitari interpellati possono opporre motivi di privacy?*

No, perché la normativa di emergenza (D.L 9 marzo 2020, n. 14, art. 14) ha autorizzato i soggetti elencati alla precedente domanda 5) ad “effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19”.

- 7) *L'emergenza dovuta alla necessità di attuare misure di contrasto al COVID-19 autorizza la geolocalizzazione degli individui, al fine di verificare e circoscrivere l'ambito dei possibili contatti con contagiati?*

No, il trattamento dei dati personali provenienti da strumenti di comunicazione elettronica, tra cui i dati di localizzazione, non è regolato dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), ma dalla Direttiva e-privacy.

Dunque, queste informazioni possono essere trattate solo in forma anonima, salvo l'intervento di un apposito provvedimento legislativo nazionale (ai sensi dell'art. 15 Dir. e-Privacy) che persegue finalità di sicurezza nazionale e che preveda anche appropriate garanzie per gli individui, oltre al rispetto dei principi generali

- 8) *La necessità di verificare la veridicità dell'autodichiarazione resa, e di adottare le conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni, consente alle forze di pubblica sicurezza e alla magistratura di accedere ad informazioni provenienti da strumenti di comunicazione elettronica, ad esempio relative agli spostamenti o ai pagamenti effettuati?*

Sì, ai sensi dell'art. 11.2 del [D.P.R. 15/2018](#) (a oggi vigente ai sensi dell'art. 49.3 del [D. Lgs. 51/2018](#)), “la raccolta e il trattamento dei dati personali (...) sono consentiti quando è necessario per le esigenze di un'attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione di altri dati personali”

- 9) *In tale caso, l'interessato mantiene la possibilità di esercitare i propri diritti relativamente ai dati oggetto di trattamento?*

L'interessato può rivolgersi all'organo, ufficio o comando di polizia titolare del trattamento per esercitare i propri diritti, ma quest'ultimo può omettere di provvedere in merito a tale richiesta, dandone informazione al Garante, se ciò può pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza dello Stato. (art. 26, comma 6 D.P.R. 15/2018).

Non possono invece essere esercitati i diritti dell'interessato quanto ai dati personali comunicati all'autorità giudiziaria per esigenze del procedimento penale o per finalità di applicazione o esecuzione della pena, o comunicati all'autorità amministrativa per le esigenze del procedimento sanzionatorio, o comunicati all'autorità competente per le esigenze dei procedimenti di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione: in tali casi, la tutela dell'interessato è garantita nelle forme previste per ciascuno dei procedimenti stessi (art. 28 D.P.R. 15/2018).

10) *In caso di smartworking, il lavoratore dipendente può utilizzare strumenti elettronici personali (pc, connessione internet, posta elettronica, sistemi di condivisione di documenti...)?*

Questo dipende dalla scelta del datore di lavoro. Il fatto però di autorizzare il dipendente ad utilizzare propria attrezzatura personale non esonera il datore di lavoro dal fornire puntuali istruzioni e regole su come svolgere l'attività lavorativa e su come predisporre l'ambiente di lavoro per garantire adeguata sicurezza, sia per il lavoratore, sia per l'azienda

11) *Ci sono regole ufficiali per uno smartworking sicuro?*

Non ci sono regole prefissate, è responsabilità del datore di lavoro individuare – in funzione delle caratteristiche specifiche del contesto lavorativo, dell'attività da svolgere e dei dati personali ed informazioni aziendali gestiti dal dipendente – le modalità tecniche e organizzative più corrette per garantire che il lavoro svolto fuori sede presenti quantomeno lo stesso livello di sicurezza di quello svolto in sede.

L'ambiente in cui si svolge l'attività dovrebbe essere il più isolato possibile, affinché nemmeno accidentalmente un terzo, compresi i familiari, possa accedere anche in sola consultazione alle informazioni presenti sulla postazione di lavoro.

Bisogna tenere presente che – sia in caso di nuova introduzione dello smartworking sia nel caso in cui il lavoratore già da tempo utilizzi questa modalità – il datore di lavoro dovrà preoccuparsi di effettuare una nuova analisi del rischio privacy, perché le circostanze attuali, che rendono questa modalità continuativa e non più saltuaria come nei casi in cui è volontaria, evidenziano numerose novità: è senz'altro cambiato l'ambiente domestico (presenza continuativa dei familiari, che in condizioni ordinarie non ci sono: il coniuge è al lavoro, i figli sono a scuola...), così come il tipo di lavoro svolto (ad esempio, oggi tutte le riunioni vengono tenute virtualmente, mentre magari in precedenza lo smartworker si limitava a svolgere fuori sede l'attività personale e le riunioni erano in ufficio...). Ciò rende particolarmente complesso gestire gli spazi in modo da evitare che soggetti estranei all'attività lavorativa (i familiari, ma anche i vicini, ad esempio) possano anche solo inavvertitamente venire a conoscenza di informazioni aziendali.

Le scelte attuate dovranno naturalmente garantire anche il rispetto delle altre normative rilevanti (ad esempio, quella sulla sicurezza sul lavoro, sui controlli a distanza...) e regolamentazioni aziendali (es. Modello Organizzativo 231/2001), e il datore di lavoro dovrà controllare l'effettivo adempimento del dipendente alle istruzioni ricevute

12) *Quali accorgimenti tecnici possono essere considerati minimi e consigliabili in qualsiasi caso di smartworking?*

Dal punto di vista prettamente tecnico, se il lavoratore utilizza unicamente strumenti aziendali, si presuppone che il datore abbia predisposto sia il pc sia lo smartphone con tutti gli accorgimenti richiesti, fra i quali:

- cifratura
- antivirus
- patch aggiornate
- uso di utenze senza privilegi amministrativi
- blocco delle porte USB e dell'eventuale masterizzatore
- client VPN
- software per la gestione di conferenze audio e video
- eventuale software per il controllo remoto della propria postazione presso la sede.

Inoltre, il datore deve avere predisposto e attuato:

- adeguata formazione
- la relativa infrastruttura lato sede
- la manualistica di riferimento
- un servizio di supporto.

Ciò è necessario per la protezione sia delle informazioni eventualmente presenti in locale sia della rete aziendale al momento della connessione del dispositivo esterno.

Sebbene spesso le policy aziendali vietino di conservare localmente i dati, in questo momento di uso massivo dello smartworking (e conseguente occupazione di banda) potrebbe essere necessario derogare a tale prescrizione, ricordando tuttavia di salvare i dati elaborati in locale anche sulle share di rete (sempre che sia un servizio disponibile).

Diverso è il caso dell'uso di dispositivi personali. Al riguardo vanno distinte le situazioni nelle quali è ad esempio consentito l'uso del proprio pc o smartphone rispetto quelle ove l'utilizzo privato è limitato alla semplice connettività, sebbene debba innanzitutto essere tenuto presente che, oltre a una rigorosa policy BYOD, solo la presenza di specifiche misure di salvaguardia può garantire un determinato livello di sicurezza:

- nel caso degli smartphone è possibile attivare delle partizioni separate nelle quali gestire e conservare i dati aziendali;
- nel caso dei pc è possibile utilizzarli quali strumenti per accedere da remoto alla propria postazione presente in azienda o a servizi "virtualizzati", che l'azienda ha reso disponibili, che operano direttamente sui server aziendali e non consentono copia locale.

Un discorso a parte merita la gestione dei documenti su carta, che non vanno lasciati accessibili alla consultazione di terzi, familiari compresi.

Buona regola dovrebbe essere il *divieto assoluto* di portare fuori dall'azienda documenti cartacei.

Ove si scelga di consentirlo, deve essere chiaro che si sta sacrificando la sicurezza all'efficienza: ciò soprattutto nelle circostanze attuali, in cui il periodo di custodia presso il domicilio privato del lavoratore – dunque, presumibilmente con un livello di sicurezza insufficiente – è necessariamente prolungato e di difficile determinazione.

Al riguardo, se il documento è una copia, una idonea soluzione potrebbe essere solo la sua distruzione immediatamente concluso l'utilizzo.

13) *L'attività didattica di scuole e istituti universitari si sta svolgendo da tempo a distanza: ci sono accorgimenti particolari da tenere presenti per tutelare i dati personali degli interessati/utenti?*

Il Garante Privacy ha pubblicato alcune [prime indicazioni](#) che contengono utili direttive per selezionare gli strumenti più adatti a realizzare una efficace attività didattica a distanza valorizzando anche le garanzie che essi offrono sul piano della protezione dei dati personali: ciò con particolare riguardo alle piattaforme che consentono la creazione di classi virtuali, le tenuta di lezioni on-line, la tenuta dei registri elettronici e altri servizi essenziali in questo contesto.

Il documento del Garante offre indicazioni anche sugli adempimenti a carico degli istituti scolastici e universitari in virtù del ruolo che assumono in questo contesto sotto il profilo privacy, ad esempio sulle circostanze – peculiari alle singole situazioni di didattica a distanza – che rendono non necessario eseguire una valutazione d'impatto (DPIA), sul riconoscimento del corretto ruolo privacy dei gestori delle piattaforme e dei fornitori dei servizi on-line, sulle basi giuridiche dei trattamenti effettuati dagli istituti scolastici e universitari sui dati degli interessati coinvolti dalla didattica a distanza (insegnanti, alunni, genitori, studenti), confermando che non è necessario alcun consenso.

Capitolo a cura dell'Avv Maria Roberta Perugini e di Giancarlo Butti dello Studio Legale MRPerugini.

CAPITOLO 7 a cura dello Studio Legale Trevisan & Cuonzo

Intellectual Property

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) – 3. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – 4. Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) – 5. Ufficio Europeo dei brevetti (EPO)

1. Introduzione

Considerata la situazione di emergenza sanitaria in corso e le conseguenti limitazioni relative alle attività lavorative e professionali, i maggiori uffici per la proprietà intellettuale hanno ravvisato l’esigenza di regolare la pendenza dei termini per i procedimenti e delle scadenze relative ai titoli di proprietà industriale.

2. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

I termini dei procedimenti pendenti davanti all’UIBM sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio al 15 aprile 2020. Per l’effetto dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “*Cura Italia*”), tale sospensione si applica anche ai termini perentori del procedimento di opposizione previsti dall’art. 176 CPI, contrariamente a quanto inizialmente stabilito dall’Ufficio con decreto direttoriale dell’11 marzo.

I titoli di proprietà intellettuale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; resta fermo che, dopo il 15 giugno, è onere dell’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale attivarsi al fine di conseguire il mantenimento in vita o il rinnovo.

Per beneficiare delle suddette sospensioni non è necessario presentare alcuna specifica istanza; all’utente è richiesto unicamente di indicare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico che utilizzerà per gli adempimenti di interesse una volta scaduta la sospensione, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Restano invece esclusi dal perimetro applicativo della sospensione prevista dall’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto direttoriale 11 marzo 2020, i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito web del Ministero dello Sviluppo Economico al link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/>

3. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

L'EUIPO ha disposto, con comunicazione del 16 marzo, la **proroga di tutti i termini in scadenza nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile, fino al 1° maggio**, e dunque in pratica – [come chiarito dall'EUIPO sul proprio sito ufficiale](#) – fino a lunedì 4 maggio 2020, considerando che venerdì 1° maggio è un giorno festivo, a cui seguono sabato e domenica.

Tra i termini oggetto di proroga **sono inclusi**, ad esempio, quelli per il pagamento delle tasse delle domande, per la rivendicazione della priorità, quelli relativi al periodo di opposizione e del pagamento della relativa tassa, i termini per i rinnovi, per il deposito dei ricorsi davanti alle Commissioni e del pagamento della relativa tassa, per la conversione e per il differimento della pubblicazione dei disegni.

La proroga ha **effetto automatico** e l'Ufficio non invierà specifiche comunicazioni per informare i soggetti interessati. Per beneficiare della proroga, le parti non devono depositare alcuna specifica istanza.

Quanto alle **domande di marchio e design**, l'EUIPO ha confermato che continueranno ad essere ricevute, esaminate e pubblicate e che l'Ufficio continuerà ad inviare comunicazioni e a fissare scadenze; i bollettini continueranno ad essere pubblicati secondo le tempistiche ordinarie.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito web dell'EUIPO al link <https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/it/news>

4. Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO)

Allo stato non risulta che WIPO abbia disposto sospensioni e/o proroghe generali dei termini. Il 19 marzo l'Ufficio ha pubblicato due comunicazioni relative ai marchi e ai design e modelli, riguardanti i **rimedi esperibili in caso di mancato rispetto dei termini** dovuto alle eventuali chiusure dell'Ufficio e degli uffici nazionali, e a malfunzionamenti ed interruzioni dei servizi postali.

WIPO ha inoltre ribadito l'importanza di inviare le comunicazioni in formato elettronico.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare la sezione “press room” del sito web WIPO in costante aggiornamento al link <https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/archive.html>.

5. Ufficio Europeo dei brevetti (EPO)

L'Ufficio europeo dei brevetti ha stabilito una **proroga fino al 17 aprile 2020 per tutte le scadenze dell'Ufficio** (incluse quelle per le domande internazionali) **comprese tra la data del 15 marzo 2020 e del 17 aprile 2020.**

L'EPO ha inoltre confermato il **rinvio, fino a nuovo avviso, di tutti i procedimenti orali dinanzi alle divisioni di esame e di opposizione previsti fino al 30 aprile 2020**, a meno che non sia già stato confermato lo svolgimento mediante videoconferenza.

Quanto alle **commissioni di ricorso, nessun procedimento orale si svolgerà fino al 30 aprile 2020.** Le commissioni di ricorso continueranno ad emettere decisioni scritte, comunicazioni e convocazioni con riferimento ai procedimenti orali.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare la sezione del sito web dell'EPO dedicata all'emergenza Covid-19 al link <https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html>.

Capitolo a cura dello Studio Legale Trevisan e Cuonzo.

CAPITOLO 8 a cura dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Banking & Finance

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia – 3. Altre misure di sostegno

1. Introduzione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) (il “**Decreto**”) recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”³.

Il Decreto è costituito da quattro parti principali:

- (a) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- (b) sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- (c) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia; e
- (d) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio,

nonché alcune ulteriori misure settoriali.

Di seguito, si riporta una sintesi delle principali misure di natura economico finanziaria introdotte nel Titolo III (Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario) del Decreto, destinate ad avere impatti sulle operazioni di finanziamento alle imprese.

Nel novero di tali misure si segnala, innanzitutto, una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, *leasing*, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza), nonché l'istituzione di una

³ Si ricorda che il Decreto Legge è misura necessariamente provvisoria e può essere soggetto a modifiche in fase di conversione.

sezione speciale del Fondo di Garanzie per le PMI a sostegno degli enti finanziatori su cui ricade tale moratoria⁴.

Sono state poi previste alcune ulteriori misure a sostegno del sistema bancario e delle imprese che vengono di seguito richiamate congiuntamente e in forma sintetica.

2. Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia

Soggetti beneficiari	<p>(a) Microimprese e piccole e medie imprese (PMI) aventi sede in Italia.</p> <p>(b) Per PMI si intendono le imprese che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR⁵.</p>
Soggetti finanziatori	<p>(a) Banche</p> <p>(b) intermediari finanziari ex art. 106 del TUB; e</p> <p>(c) “ogni altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia”. Il testo della norma non è esplicito ma sembrano potersi ricomprendere quindi, a titolo esemplificativo, le imprese di assicurazioni, FIA italiani ed UE (c.d. fondi di credito), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SACE S.p.A., Poste Italiane S.p.A. relativamente ai servizi di bancoposta e i veicoli di cartolarizzazione.</p>

⁴ Cfr., articolo 56 (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*) del Decreto.

⁵ La definizione di PMI adottata dal Decreto è contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. I dati impiegati per calcolare gli effettivi nonché gli importi finanziari sono quelli relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso, calcolati su base annua. Si segnala che il calcolo delle relative soglie di rilevanza viene diversamente effettuato nel caso di imprese “associate” e “collegate”, in cui bisogna tenere conto, in tutto o in parte, dei valori di personale e contabili anche degli altri enti connessi.

<p>Tipologia di incentivo</p>	<p>Le esposizioni debitorie nei confronti dei soggetti finanziatori sopra indicati possono essere oggetto delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <p>(a) Tipologia: aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto;</p> <p>Misura: gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p>Commento: nel caso di anticipo su fatture o contratti, va considerato che la banca conserva generalmente un certo grado di discrezionalità nell'accettazione degli effetti da scontare;</p> <p>(b) Tipologia: prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;</p> <p>Misura: i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p> <p>Commento: la norma non sembra fare distinzione tra rate di capitale e di interessi, per cui potrebbe dedursi che la regola trovi applicazione anche solo con riguardo ad esposizioni che non prevedono un piano di pagamento rateale né per rate di capitale, né per i soli interessi;</p> <p>(c) Tipologia: i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;</p> <p>Misura: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p> <p>Commento: non è chiaro cosa accada del debito al termine del periodo di sospensione: verosimilmente si procederà ad uno "slittamento" in avanti del piano di ammortamento per il periodo di sospensione, ferme le altre previsioni contrattuali.</p>
-------------------------------	--

Limitazioni	<p>Non possono beneficiare delle misure di sostegno le PMI le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del Decreto, siano classificate come “<i>esposizioni creditizie deteriorate</i>” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.</p> <p>Commento: <i>si tratta di circostanza dimostrabile alla luce delle segnalazioni effettuate dagli intermediari nella Centrale dei Rischi. Si ritiene ricompresa nelle esclusioni anche la categoria dei crediti c.d. past due (scaduti o sconfinati da più di 90 giorni).</i></p>
-------------	---

Dal punto di vista dei soggetti finanziatori, il Decreto prevede poi una forma di supporto attraverso la concessione di una garanzia aggiuntiva concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI:

Garanzia	Le operazioni oggetto delle misure di sostegno appena esaminate sono ammesse, a titolo gratuito, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI ⁶ .
Oggetto della Garanzia	<p>La garanzia del Fondo PMI si estende sino al 33% per le misure di sostegno previste dal Decreto in favore delle PMI. In particolare:</p> <p>(a) con riferimento alle aperture di aperture di credito e prestiti, la garanzia del Fondo PMI si estende sino al 33% dei maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto;</p> <p>(b) con riferimento alla misura relativa alla proroga di prestiti non rateali, la garanzia del Fondo PMI si estende sino al 33% dell'importo dei prestiti non rateali oggetto di proroga;</p> <p>e</p> <p>(c) con riferimento alla misura relativa alla sospensione di rate di mutui e canoni di leasing, la garanzia del Fondo PMI si estende sino al 33% delle rate dei mutui o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020.;</p>

3. Altre misure di sostegno

In aggiunta alla moratoria dei finanziamenti in favore delle PMI (e connessa garanzia del Fondo PMI in favore dei soggetti che hanno concesso tali finan-

⁶ Per Fondo di Garanzia per le PMI si intende il fondo di garanzia cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 costituito presso il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. (e gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

ziamenti), si riportano di seguito alcuni ulteriori interventi in materia economico-finanziaria previsti dal Decreto che coinvolgono il sistema bancario e i fondi di garanzia nazionale.

(a) *Articolo 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)*

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI. In particolare, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, si prevedono le seguenti misure:

- (i) gratuità della garanzia del Fondo PMI, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al Fondo PMI stesso;
- (ii) estensione dell'importo massimo garantito per singola impresa da 2,5 milioni a 5 milioni di EUR;
- (iii) ammissibilità alla garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento sia almeno pari al 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- (iv) estensione automatica della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;
- (v) previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al Fondo PMI ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia, fermo restando l'esclusione di imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili";
- (vi) eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
- (vii) possibilità di cumulare la garanzia del Fondo PMI con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- (viii) possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo PMI a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- (ix) possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- (x) proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

- (xi) estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI;
 - (xii) facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali.
- (b) *Articolo 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)*

Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“Cdp”), con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi.

In particolare, si prevede:

- (i) che Cdp possa supportare le banche che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza, tramite specifici strumenti, quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- (ii) che lo Stato possa concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da Cdp. La garanzia dello Stato in favore di Cdp a prima domanda è onerosa, incondizionata e irrevocabile.

Le modalità attuative della disposizione, nonché l'individuazione dei settori in cui operano le imprese beneficiarie della misura sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Capitolo a cura dell'Avv. Matteo Bragantini dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Patners

CAPITOLO 9 a cura dello Studio Legale Mondini Rusconi

Il settore Food & Beverage

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Coronavirus e sicurezza alimentare: dubbi e risposte per aziende e consumatori – 3. Le misure straordinarie approvate per la filiera alimentare – a. I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le attività nel settore della produzione, vendita e somministrazione di alimenti – b. Il Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 e le misure a favore del comparto alimentare – c. I provvedimenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – d. Il Reg. di Esecuzione (UE) 2020/466 del 30 marzo 2020 nel settore dei controlli ufficiali – 4. L’incidenza dell’emergenza Covid-19 sui contratti di filiera

1. Introduzione

L’attuale crisi sanitaria sta spiegando i suoi inesorabili effetti su tutti i settori dell’economia e sulla quotidianità di cittadini e imprese, incidendo significativamente sui diritti e le libertà di ciascuno. Il comparto agroalimentare, da sempre eccellenza e traino della crescita e dell’affermazione dell’Italia nel mondo, affronta ora l’emergenza in atto, forte della consapevolezza di poter essere un elemento portante della sopravvivenza economica del Sistema Paese ed una chiave di volta della rinascita che si auspica possa avvenire nel più breve tempo possibile.

Con questa consapevolezza, che deriva dal secolare connubio tra tradizione e innovazione, da sempre caratteristico della cultura italiana in campo alimentare, la filiera guarda con attenzione al mondo scientifico (da cui ottenere importanti dati e informazioni per la migliore gestione sul piano igienico della *supply chain*) e recepisce con interesse gli interventi normativi a sostegno di imprenditori e agricoltori, di cui è fondamentale comprendere le potenzialità e i possibili effetti su attività che, allo stato, proseguono senza soluzione di continuità. Il tutto con sempre maggior cognizione di come gli strumenti del diritto, ivi inclusa l’analisi giurisprudenziale dei tradizionali istituti privatistici, possano supportare l’operatore nella migliore gestione della crisi.⁷

⁷ Il presente contributo è stato redatto ed è aggiornato alla data del 2 aprile 2020 e non tiene pertanto conto dei provvedimenti successivamente emanati.

2. Coronavirus e sicurezza alimentare: dubbi e risposte per aziende e consumatori

Come noto, uno dei principi cardine che ha segnato la nascita e l'affermazione di un diritto alimentare a livello europeo è rappresentato dalla sicurezza degli alimenti che vengono prodotti e messi in commercio nel mercato interno.

È la stessa genesi della disciplina che qui occupa a chiarire che un sempre più complesso sistema normativo in materia di alimenti e bevande è in realtà nato in risposta a gravi crisi sanitarie⁸, ponendo come prioritario nelle politiche nazionali e comunitarie l'impegno ad assicurare standard di sicurezza adeguati ed una costante attenzione alla tutela del consumatore.

Emblematico di ciò è il Considerando 1 con il quale esordisce il Reg. CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002⁹ (il cosiddetto “*General Food Law Regulation*”), in base al quale “*la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici*”.

Il Regolamento realizza e codifica quel concetto “Dai campi alla tavola” che ha trovato la propria prima enunciazione nel Libro Bianco sulla sicurezza alimentare del 2000 e la cui formula racchiude lo spirito dell'intera legislazione in materia di diritto alimentare, ossia l'impegno e la sfida verso un approccio integrato che copra tutta la filiera alimentare, per garantire la circolazione nel mercato europeo di prodotti alimentari e mangimi **sicuri**.

Oggi, di fronte a una situazione sanitaria di cui la storia contemporanea sembra non avere memoria, è fondamentale mantenere saldi i principi di cui alla legislazione in materia di sicurezza alimentare allo scopo di guidare il mercato e i singoli operatori che lo compongono verso un corretto approccio all'emergenza, nella prospettiva di impedire l'ulteriore diffusione e trasmissione del SARS-CoV-2.

Ma per poter correttamente affrontare una tematica così delicata e potenzialmente idonea ad impattare in maniera significativa sulla prassi interna delle singole aziende e sulle loro procedure di valutazione, gestione e comunicazione del rischio, è dirimente avere, per quanto possibile, chiarezza sul piano scientifico delle sfide che oggi si trovano ad affrontare imprese e professionisti del settore.

8 Una maggiore considerazione per i profili della sicurezza alimentare all'interno del mercato unico è stata dettata dalle gravi crisi alimentari che dalla fine degli Anni 80 hanno interessato il panorama comunitario. Il primo e forse più famoso riferimento è quello della cd. “sindrome della mucca pazza”, che, dopo aver raggiunto proporzioni endemiche nel Regno Unito, si è imposta all'attenzione delle competenti autorità nazionali e comunitarie a causa di un possibile nesso tra la malattia che colpiva il cervello dei bovini (l'encefalopatia spongiforme bovina, BSE) e la variante umana. Allo stesso modo ha creato scandalo in Belgio il caso dei polli allevati con mangimi contenenti diossina, i cui residui permanevano nelle carni degli animali in misura eccedente i limiti tollerati dalla legislazione vigente. Ed ancora hanno destato preoccupazione episodi legati all'afra epizootica, malattia altamente infettiva che ha interessato negli Anni Novanta numerose specie di ruminanti in Europa.

9 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare in GU L 31 del 1 febbraio 2002, pagg. 1–24.

In primo luogo è fondamentale osservare che *attualmente non esistono prove che identificano il cibo come possibile fonte o veicolo di trasmissione probabile del coronavirus*.

L'*Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*, nel proprio report n. 32 del 21 febbraio 2020¹⁰, ha affrontato nello specifico il tema della possibile correlazione tra virus e alimentazione. È stato rilevato come il tema sia allo studio e sotto osservazione da parte di tutte le autorità per la sicurezza alimentare, anche nell'ambito dell'*International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)*, allo scopo di ottenere maggiori informazioni sul potenziale di persistenza del virus sugli alimenti commercializzati e sul possibile ruolo del cibo nella trasmissione del virus. In questi termini e sulla base delle precedenti esperienze e dati su SARS-CoV e MERS-CoV, è possibile sostenere che trasmissioni del virus attraverso il consumo di cibo non sono state segnalate né verificate.

Tuttavia, sono state espresse preoccupazioni circa il potenziale di persistenza di questi virus su alimenti crudi di origine animale. Attualmente, sono in corso indagini per valutare la vitalità e il tempo di sopravvivenza del SARS-CoV-2. In generale, i coronavirus sono molto stabili in uno stato di congelamento, con una sopravvivenza fino a due anni a -20°C. Gli studi condotti su SARS-CoV e MERS-CoV indicano che tali virus possono persistere su diverse superfici per alcuni giorni, a seconda di una combinazione di parametri come temperatura, umidità e luce. Ad esempio, a temperatura di refrigerazione (4°C), il MERS-CoV può rimanere vitale fino a 72 ore.

Le attuali evidenze su altri ceppi di coronavirus mostrano tuttavia che, pur a fronte di una certa stabilità a basse temperature e a temperature di congelamento per un certo periodo, le regole di igiene e le buone pratiche di sicurezza alimentare possono impedire la loro trasmissione attraverso il cibo. In particolare, i coronavirus sono termolabili, il che significa che sono sensibili alle normali temperature di cottura (70°C). Pertanto, come regola generale, si dovrebbe evitare il consumo di prodotti animali crudi o poco cotti. La carne cruda, il latte crudo o gli organi animali crudi dovrebbero inoltre essere manipolati con cura per evitare la contaminazione incrociata.

Di qui l'importanza di seguire buone pratiche igieniche durante la manipolazione e la preparazione dei cibi ed adottare rigorosamente i più comuni protocolli di pulizia e disinfezione sia a livello industriale che domestico.

La *European Food Safety Authority (EFSA)* fa sapere dal suo sito istituzionale, con una nota del 9 marzo 2020, che sta osservando con attenzione la situazione relativa all'epidemia di coronavirus che sta interessando un gran numero di Paesi in tutto il mondo, confermando che *“attualmente non ci sono prove che il cibo sia fonte o veicolo di trasmissione probabile del virus”*. Marta Hugas, direttore scientifico EFSA ha così commentato: *“Le esperienze fatte con precedenti focolai epidemici riconducibili ai coronavirus, come il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) e il coronavirus della sindrome respiratoria mediorientale (MERS-*

¹⁰ Reperibile qui: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200221-sitrep-32-covid-19.pdf?sfvrsn=4802d089_2 (ultimo accesso 2 aprile 2020)

CoV), evidenziano che non si è verificata trasmissione tramite il consumo di cibi. Al momento non ci sono prove che il coronavirus sia diverso in nessun modo”¹¹.

Anche secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (*European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC*)¹² è improbabile che gli alimenti siano una fonte di trasmissione del virus. Infatti, anche se all’origine dell’epidemia in Cina c’è stato un passaggio del coronavirus dagli animali all’uomo, ora l’agente patogeno si sta diffondendo da persona a persona, principalmente attraverso goccioline respiratorie che le persone emettono quando starnutiscono, tossiscono o espirano.

Analogo commento proviene dall’organismo tedesco preposto alla valutazione del rischio, il *Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)*, che, in una dedicata sezione di Questions and Answers aggiornata alla data del 30 marzo 2020¹³, ribadisce che, sebbene i precedenti coronavirus SARS e MERS fossero resistenti al freddo e potessero rimanere infettivi a -20°C per un massimo di 2 anni in uno stato di congelamento, finora non vi sono prove di catene di infezione per il SARS-CoV-2 attraverso il consumo di cibo, compresi i cibi congelati.

Sempre sul punto, il gruppo di esperti della Agenzia francese per l’alimentazione, la salute e la sicurezza sul lavoro e l’ambiente (*Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES*) è giunto a conclusioni sostanzialmente coincidenti (nota dell’11 marzo 2020)¹⁴. In base allo stato attuale delle conoscenze, è stata esclusa la trasmissione del virus SARS-CoV-2 direttamente attraverso il tratto digestivo. La stessa osservazione del virus nelle feci dei pazienti è stata ricondotta con maggiore probabilità alla circolazione del virus nel sangue a seguito di un’infezione respiratoria piuttosto che attraverso la digestione di quanto ingerito, pur non potendo escludere completamente la possibilità che il tratto respiratorio si infetti durante la masticazione. Anche l’agenzia transalpina ha rilevato che, come per altri coronavirus noti, questo virus è sensibile alle temperature di cottura. Un trattamento termico a 63°C per 4 minuti (temperatura utilizzata per la preparazione di cibi caldi nella ristorazione collettiva) può quindi ridurre la contaminazione di un prodotto alimentare di un fattore di 10.000. Una persona infetta può infettare gli alimenti preparandoli o maneggiandoli con le mani sporche, o attraverso le goccioline infettive prodotte durante la tosse o gli starnuti. Le buone pratiche igieniche, tuttavia, se applicate correttamente, sono un modo efficace per evitare che gli alimenti siano contaminati dal virus SARS-CoV-2.

A questi contributi fa eco il Ministero della Salute italiano che, sul proprio sito istituzionale, ribadisce, sempre in tema di possibile trasmissibilità del virus, che “normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che

11 Reperibile qui: <https://www.efsa.europa.eu/it/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route> (ultimo accesso 2 aprile 2020)

12 Reperibile qui: <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers> (ultimo accesso 2 aprile 2020)

13 Reperibile qui: https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_objects_244090.html (ultimo accesso 2 aprile 2020)

14 Reperibile qui: <https://www.anses.fr/en/content/covid-19-cannot-be-transmitted-either-farm-animals-or-domestic-animals-0> (ultimo accesso 2 aprile 2020)

comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti”, confermando inoltre l’assoluta sicurezza dell’acqua del rubinetto, in ragione dell’efficacia delle pratiche di depurazione nell’abbattimento dei virus, insieme a condizioni ambientali che compromettono la vitalità stessa dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH elevati) ed alla fase finale di disinfezione¹⁵.

In conclusione, i dati scientifici a disposizione confermano, per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti, l’importanza di continuare a seguire quelle regole di igiene che, nella prassi, sono già ampiamente affermate e proprie dell’industria alimentare, con particolare attenzione e rigoroso rispetto dei protocolli di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro, delle superfici, delle attrezzature e delle dotazioni del personale, e privilegiando, se del caso, trattamenti termici che potrebbero interrompere la vita e la propagazione del virus, così come evitando *cross contamination* con alimenti crudi o poco cotti.

Restano ovviamente ferme le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e del luogo di lavoro, anche alla luce dei recenti interventi a livello nazionale. Non si esclude che proprio queste norme potranno comunque impattare, anche significativamente, sulle procedure interne degli operatori del settore alimentare (si pensi, ad esempio, a un particolare contingentamento della forza lavoro dell’impresa, ovvero alla maggiore difficoltà di impiego dell’intero organico di una azienda, di personale particolarmente qualificato e strategico o dei suoi collaboratori esterni), prevedendo, ove necessario, delle deroghe alla prassi sin qui seguita dalla singola impresa, ma sempre con il fine di assicurare che, in *“tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti”* siano soddisfatti *“i pertinenti requisiti di igiene”* (art. 3 Reg. CE n. 852/2004)¹⁶.

3. Le misure straordinarie approvate per la filiera alimentare

In un susseguirsi di norme volte a fronteggiare una situazione in continuo e preoccupante aggravamento, si vogliono segnalare quelle disposizioni che, alla data di redazione del presente lavoro, paiono impattare maggiormente sul comparto agroalimentare su scala nazionale (con esclusione quindi di quei provvedimenti che hanno riguardato, nelle settimane scorse, zone geografiche dapprima limitate e poi sempre più estese), sino al Decreto Legge cd. “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 e alle misure intraprese dai dicasteri maggiormente coinvolti nel settore che qui occupa per fronteggiare la crisi sanitaria in atto. A queste si aggiungono disposizioni che, per ragione di brevità, non verranno qui trattate (si pensi alla sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti

¹⁵ Reperibile qui: <http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228> (ultimo accesso 2 aprile 2020)

¹⁶ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari in GU L 139 del 30 aprile 2004, pagg. 1–54

in luoghi chiusi aperti al pubblico, di cui al D.L. 23 febbraio 2020¹⁷), ma che evidentemente stanno producendo i loro effetti sull'intero comparto (sempre a titolo esemplificativo si citi, proprio in ragione del divieto di manifestazioni di cui sopra, l'annullamento o il rinvio di importanti eventi fieristici di respiro internazionale, come Vinitaly e Cibus 2020). Da ultimo, un doveroso riferimento verrà fatto alla prima delle iniziative adottate dall'Unione Europea per la filiera agroalimentare nella convinzione (e non solo speranza) che l'emergenza sia affrontata con unitarietà di intenti e misure anche a livello continentale.

a. I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le attività nel settore della produzione, vendita e somministrazione di alimenti

Tra i provvedimenti d'urgenza emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si segnala innanzitutto il **DPCM 11 marzo 2020** "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*"¹⁸, che esplica i suoi effetti (almeno per il momento) dalla data del 12 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020¹⁹.

La prima e più rilevante misura riguarda la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio (compresi i mercati), fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività²⁰. Si evidenziano nell'elenco riportato di seguito (Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020) le attività di maggiore interesse per il settore agroalimentare di cui è garantita la prosecuzione, fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

17 Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 (in GU n. 45 del 23 febbraio 2020) - *Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13. - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)*

18 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (in GU n. 64 del 11 marzo 2020) - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*

19 Termine inizialmente posto al 25 marzo 2020 e successivamente prorogato per mano del DPCM 22 marzo 2020, di cui oltre, al 3 aprile 2020, e ancora alla data indicata nel testo dal DPCM 1° aprile 2020 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

20 Si segnala che, allo data di redazione del presente contributo, 2 aprile 2020, sono allo studio nuovi provvedimenti che potrebbero ulteriormente limitare le attività indicate, anche con riferimento agli orari e ai periodi di apertura/chiusura.

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- **Commercio al dettaglio** di qualsiasi tipo di prodotto effettuato **via internet**
- **Commercio al dettaglio** di qualsiasi tipo di prodotto effettuato **per televisione**
- **Commercio al dettaglio** di qualsiasi tipo di prodotto **per corrispondenza, radio, telefono**
- **Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici**

È da **escludere** che all'interno delle strutture sopra indicate si possa continuare a vendere contestualmente **prodotti diversi** dai generi alimentari e di prima necessità (si pensi ai supermercati della grande distribuzione che ospitano al loro interno svariate categorie di merci, come ad esempio i casalinghi e gli articoli per la casa, i giocattoli, la biancheria). Diversamente, oltre a ingenerare una ulteriore possibilità di assembramento degli individui ed una maggiore permanenza all'interno delle strutture con crescenti rischi di contagio, si creerebbe un ingiusto vantaggio concorrenziale a detrimento di negozi specializzati che, allo stato, sono costretti ad interrompere la vendita al dettaglio dei propri prodotti non ricompresi nelle categorie indicate.

In tema di attività commerciali al dettaglio, la **Regione Lombardia**, con **Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020**²¹, in ragione della necessità e l'urgenza di misure specifiche più restrittive per il territorio regionale ai fini di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sta sviluppando con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un'uniforme applicazione delle medesime norme sull'intero territorio nazionale, ha ribadito la limitazione delle attività consentite a quelle attinenti alla vendita di generi alimentari e di prima necessità, sospendendo tuttavia altresì tutti i mercati settimanali scoperti, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, nonché chiudendo i distributori automatici cd. "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Viene fatto inoltre obbligo di limitare l'accesso

²¹ Ordinanza del Presidente Giunta Regionale Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (in BURL n. 12 del 21 marzo 2020) - *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.*

all'interno dei locali a **un solo componente del nucleo familiare**, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone, raccomandando di provvedere alla **rilevazione sistematica della temperatura corporea** anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti.

Le disposizioni regionali producono effetto sino alla data del 15 aprile 2020.

Il DPCM 11 marzo 2020 interviene poi sulle **attività di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), dapprima limitate alla fascia oraria 6.00/18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (DPCM 8 marzo 2020²²), e quindi definitivamente **sospese** a far data dalla pubblicazione del Decreto ora in commento. Fanno eccezione: (i) le **mense** e il **catering continuativo** su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, (ii) la **ristorazione con consegna a domicilio** (cd. *food delivery*) “*nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto*”; (iii) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle **aree di servizio e rifornimento carburante** situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro²³.

Quanto alle attività produttive, il DPCM 11 marzo 2020 (a cui fa eco l'Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 della Regione Lombardia) consente poi la prosecuzione dell'**attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**. Ciò tuttavia a condizione che siano rispettate condizioni igieniche e sanitarie tali da evitare possibili contagi e siano seguite, al pari delle altre attività produttive consentite, le seguenti **raccomandazioni**:

- incentivo alle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;

²² Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (in GU n. 59 del 8 marzo 2020) - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

²³ Su quest'ultimo punto l'Ordinanza 514 del 21 marzo 2020 della Regione Lombardia ha invece precisato che “*Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro*”.

- implementazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei siti;
- contingentamento dell'accesso agli spazi comuni.

Sempre con riguardo alle **attività produttive**, si registra l'emanazione del **DPCM 22 marzo 2020²⁴**, in base al quale sono sospese, su tutto il territorio nazionale e sino alla data del 13 aprile, tutte le attività non indicate nell'allegato 1 al medesimo Decreto (fatta salva la possibilità di prosecuzione in modalità a distanza o lavoro agile) e che non sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate. Per quanto di interesse per il comparto agroalimentare, il DPCM da ultimo richiamato consente specificamente l'attività di *“produzione, trasporto, commercializzazione e consegna [...] di prodotti agricoli e alimentari”* (art. 1, comma 1, lett. e), mentre, tra le attività indicate nell'Allegato 1 (così come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020²⁵), si segnalano le seguenti ritenute di maggiore attinenza e rilevanza per la filiera agroalimentare:

ATECO	Descrizione
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
10	Industrie alimentari
11	Industrie delle bevande
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per l'agricoltura dosatura, la confezione e la silvicoltura l'imballaggio
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

²⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (in GU n. 76 del 22 marzo 2020) - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*
²⁵ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 (in GU n. 80 del 26 marzo 2020) - *Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.*

Ogni attività di cui è consentita la prosecuzione deve rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

b. Il Decreto Legge “Cura Italia”²⁶ del 17 marzo 2020, n. 18 e le misure a favore del comparto alimentare

Senza voler entrare nel merito delle disposizioni che interessano trasversalmente tutti i settori economici, giova ora prendere in considerazione quelle norme del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), che, in maniera più diretta e specifica, interessano il comparto agroalimentare, nella consapevolezza che trattasi di previsioni che potrebbero subire modifiche e integrazioni in sede di conversione durante l’iter parlamentare. Tra queste si segnalano:

- **L’estensione della Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori agricoli e della pesca**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (**art. 22**)

Art. 22

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.[...]

- **L’indennità di Euro 600 per il mese di marzo per i lavoratori dipendenti stagionali** del settore turismo (con possibile rilevanza per coloro che sono impiegati in attività di ricezione e somministrazione di alimenti e bevande) e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio 2019 (**art. 29**) e per i **lavoratori agricoli a tempo determinato** che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (**art. 30**). Tali indennità non sono cumulabili tra loro o con le altre indennità previste dal Decreto, né riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza (**art. 31**)

²⁶ Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (in GU n. 70 del 17 marzo 2020) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 29

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

1. *Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

2. *L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. [...]*

Art. 30

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

1. *Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

2. *L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020 [...]*

Art. 31

(Incumulabilità tra indennità)

1. *Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. [...]*

- La proroga al giorno 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle **domande di disoccupazione agricola** nell'anno 2020 (art. 32)

Art. 32

(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)

1. *In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.*

- Le misure per l'**internazionalizzazione del Sistema Paese**, tramite l'istituzione di un "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, allo

scopo di realizzare iniziative tra cui la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'affermazione su scala mondiale del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare. (art. 72)

Art. 72

(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE- Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). [...]

- L'aumento dal 50% al 70% degli anticipi dei contributi PAC a favore degli agricoltori (art. 78, comma 1)
- L'istituzione di un Fondo da 100 milioni di Euro a sostegno delle imprese agricole, e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 78, comma 2)
- L'aumento di 50 milioni di Euro del Fondo indigenti per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari (art. 78, comma 3)

Art. 78

(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

1. Al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le parole "70 per cento".

2. *Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.*
3. *Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. [...]*

- La modifica al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro, con la conseguenza che non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni rese in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di compensi, svolte da parenti e affini sino al "sesto grado" (art. 105)

Art. 105

(Ulteriori misure per il settore agricolo)

1. *All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

Queste norme, come detto, vanno ad aggiungersi alle misure a sostegno del lavoro (Titolo II), alle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (Titolo IV) ed alle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III), tra cui troviamo, a titolo esemplificativo e con possibile interesse per il comparto agroalimentare:

- l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legge in commento (**Fondo centrale di garanzia PMI**) anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca (**art. 49, comma 8**); e
- misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, di cui all'art. 56, ivi inclusa la **sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o**

dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, **anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie**, e la dilazione del piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti (art. 56, comma 2, lett. c).

Tenuto conto dell'importanza di garantire ambienti sicuri sia per i lavoratori che, nel comparto che qui occupa, per i prodotti della filiera alimentare, si segnala da ultimo la previsione di cui all'art. 43 (**Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari**), in base alla quale, allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, viene stanziato un importo di 50 milioni di Euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

c. I provvedimenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Le misure di cui sopra hanno ricevuto il plauso del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: *“Liquidità e sostegno a lavoratrici e lavoratori, imprese, persone più fragili con l'ampliamento del Fondo indigeni: sono le direttrici lungo cui ci siamo mossi per garantire la filiera in questo momento essenziale al Paese insieme a quella sanitaria”*, così il Ministro Teresa Bellanova. *“Abbiamo migliaia di imprenditori in difficoltà ma che producono, coltivano, allevano animali, pescano, trasformano il cibo. Il bene-cibo è essenziale e dobbiamo essere grati all'intera filiera alimentare per quanto sta facendo e continuerà a fare”*²⁷.

Il Ministero si è inoltre mosso nel **settore caseario**, comunicando, in data 16 marzo 2020, di aver predisposto e firmato un Decreto da 6 milioni di Euro da destinare all'acquisto di latte fresco italiano raccolto nel periodo di maggior rischio di spreco, per la relativa distribuzione gratuita alle persone più bisognose.

Ancora, in un momento storico contraddistinto da inevitabile incertezza e nell'ottica di tutela del Sistema Paese a partire da uno dei suoi maggiori settori trainanti, quello agroalimentare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali si è mosso (e si sta muovendo), di concerto con altri dicasteri, allo scopo di **rimuovere eventuali ostacoli alle frontiere**, evitando che le merci e i prodotti alimentari italiani siano penalizzati da richieste e comportamenti irricevibili di Paesi terzi²⁸.

27 Comunicato stampa del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, reperibile qui: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15206> (ultimo accesso il 2 aprile 2020).

28 In tal senso si veda il Comunicato Stampa del MIPAAF del 12 marzo 2020, reperibile qui <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15188> (ultimo accesso il 2 aprile 2020).

d. Il Reg. di Esecuzione (UE) 2020/466 del 30 marzo 2020 nel settore dei controlli ufficiali

La prima risposta europea alla crisi nel settore agroalimentare è affidata al Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 del 30 marzo 2020, con cui sono state disposte misure temporanee (fino al 1° giugno 2020) volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus²⁹.

Nello specifico, preso atto delle importanti restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno degli Stati membri ai fini del contenimento del contagio ed il pregiudizio alla capacità di impiegare personale adeguato per i controlli e le altre attività ufficiali di cui al Reg. (UE) 2017/625³⁰, la Commissione ha previsto la possibilità per gli Stati membri di derogare ad alcune disposizioni ora vigenti.

Le deroghe al sistema di cui al Reg. 2017/625, che gli Stati membri possono adottare, informandone Commissione e altri Stati membri, prevedono in particolare:

- l'impiego di persone fisiche specificamente autorizzate dall'autorità competente, sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, per l'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali, secondo le istruzioni di volta in volta impartite;
- la possibilità di eseguire controlli su copie elettroniche (e non solo cartacee) dei certificati e degli attestati ufficiali originali che accompagnano le partite di animali e di materiale germinale trasferite fra gli Stati membri o in ingresso nell'Unione Europea;
- la designazione da parte dell'autorità competente di laboratori diversi da quelli ufficiali per l'esecuzione di analisi, prove o diagnosi;
- l'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza per l'organizzazione di riunioni con gli operatori e il loro personale nel contesto di attività di ispezione, audit, interviste al personale, esami dei documenti, ecc.

²⁹ Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) in GU L 98 del 31 marzo 2020, pagg. 30–33.

³⁰ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) in GU L 95 del 7.4.2017, pagg. 1–142.

4. L'incidenza dell'emergenza Covid-19 sui contratti di filiera

Dai provvedimenti sopra esaminati si può dedurre che il comparto agroalimentare, settore strategico ed eccellenza del nostro Paese, abbia ricevuto una particolare attenzione da parte dell'Esecutivo, con una serie di deroghe che stanno consentendo all'intera filiera, pur con le innegabili difficoltà del caso, di proseguire la propria attività a vantaggio sia del mercato che dei consumatori.

Nel quadro così delineato è tuttavia necessario interrogarsi su quali siano gli strumenti giuridici con cui gli operatori del settore possano far fronte a situazioni che inficino patologicamente il buon esito dei rapporti e compromettano il sinallagma contrattuale lungo tutta la filiera.

Un buon punto di partenza è concettualmente rappresentato dall'art. 1218 c.c., in forza del quale l'inadempimento della prestazione dovuta o il suo ritardo non comportano conseguenze risarcitorie per il debitore nell'ipotesi in cui siano stati determinati dall'impossibilità della prestazione “*derivante da causa a lui non imputabile*”.

Il primo concetto che è dunque bene circoscrivere e declinare nel caso di specie è quello di “**impossibilità**”, la quale, per essere liberatoria per il debitore (e quindi risolutoria del contratto ex art. 1463 c.c.) deve essere: **sopravvenuta** (ossia successiva alla stipulazione del contratto), **definitiva** (ossia non temporanea, salvo in questo caso il rimedio sospensivo di cui all'art. 1256, comma 2, v. oltre) e **non imputabile** al debitore.

In questi termini anche un provvedimento legislativo o amministrativo emanato dopo la conclusione del contratto (cd. *factum principis*) può rendere oggettivamente impossibile la prestazione. Ciò a condizione che l'ordine o il divieto sopravvenuti e provenienti dall'autorità non fossero ragionevolmente e facilmente prevedibili, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione³¹, ovvero che il debitore abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità³².

Ora, è di tutta evidenza che l'attuale situazione di straordinaria emergenza non potesse, nella pressoché totalità dei casi, essere ragionevolmente prevista e preventivabile dalle parti di contratti stipulati in tempi non sospetti (e comunque prima della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ossia il 31 gennaio 2020³³), così come non prevedibili erano e sono i provvedimenti che, di giorno in giorno, vanno ad incidere sulla quotidianità di cittadini e aziende, limitando le libertà personali e la stessa attività di impresa a tutela della salute pubblica per fronteggiare la pandemia in atto.

31 Sulla assenza di prevedibilità cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 08/06/2018, n. 14915; Cassazione civile sez. I, 23/02/2000, n. 2059; Corte appello L'Aquila, 11/01/2019, n. 42.

32 Sull'assenza di imputabilità cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 25/05/2017, n. 13142; Cassazione civile sez. III, 19/10/2007, n. 21973.

33 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (in GU n. 29 del 1° febbraio 2020) – *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*.

Riservando ad un esame del caso concreto la valutazione dei presupposti appena indicati, si potrebbe comunque dubitare che, in termini generali, i provvedimenti sino ad oggi adottati (con esclusione del settore della somministrazione e ristorazione) rendano le prestazioni degli operatori del comparto alimentare impossibili in senso stretto, ben potendo i rapporti in essere, pur con le difficoltà e con le conseguenze che di seguito si andranno a esaminare, proseguire senza soluzione di continuità.

Analogamente, rispetto ad altri settori maggiormente colpiti da provvedimenti impeditivi e sospensivi dell'attività economica, è ragionevole pensare che anche l'istituto dell'**impossibilità temporanea** della prestazione troverà un'applicazione più sporadica nella filiera alimentare, fatti salvi casi di singola e specifica necessità che possano interessare il singolo operatore, trovatosi, ad esempio, a dover rinunciare alla sua forza lavoro a causa di contagi nella propria azienda e quindi impossibilitato ad adempiere alla propria obbligazione sino al termine del periodo di quarantena dei propri dipendenti. Potrà quindi accadere in questi casi che, laddove sia maggiore l'interesse a conservare la relazione, ad esempio in contratti di distribuzione e fornitura magari di lunga durata, si ricorra al rimedio della sospensione, almeno fino a quando, nel protrarsi della impossibilità temporanea, il creditore non abbia più interesse alla prestazione, ovvero non abbia più un interesse apprezzabile ad una prestazione solo parziale (art. 1256, comma 2 e art. 1464 c.c.).

Proprio quest'ultimo esempio concreto conduce all'analisi di un ulteriore istituto che, al pari di altri ambiti produttivi, può interessare oggi il comparto agroalimentare, ossia l'**“eccessiva onerosità sopravvenuta”** della prestazione. I presupposti per l'applicazione dell'art. 1467 c.c. risiedono, da un lato, nella natura dei contratti interessati, che devono essere a esecuzione continuata, differita o periodica (quali tipicamente i contratti di fornitura), e dall'altro lato, nelle caratteristiche degli avvenimenti, ossia **straordinarietà e imprevedibilità** (fuori dalla normale alea del contratto), che consentono di ricorrere ai rimedi previsti. L'articolo in parola riserva alla parte che deve adempiere la prestazione divenuta eccessivamente onerosa la possibilità di domandare la risoluzione del contratto con efficacia retroattiva, fatte salve le prestazioni già eseguite, lasciando all'altra parte la scelta di evitare tale conseguenza offrendo di modificare equamente le condizioni di contratto.

Come detto, sui presupposti di applicabilità di tale norma nell'emergenza attuale vi sono pochi dubbi anche per il comparto agroalimentare, salva una verifica caso per caso dei singoli rapporti e situazioni. Ove infatti un operatore sia in grado di provare un aumento non prevedibile (e, a oggi, a lui difficilmente imputabile) del proprio sacrificio economico, che ecceda la normale alea del contratto, l'istituto in oggetto potrà trovare applicazione (si pensi al caso del trasformatore di alimenti che, a causa delle restrizioni alle importazioni da Paesi terzi ovvero a difficoltà di approvvigionamento di materie prime e ingredienti, si trovi costretto a dover sostituire i propri fornitori sostenendo costi ben più elevati e sopportando condizioni economiche fortemente penalizzanti che si riverberano poi nella sua capacità di far fronte alle richieste della propria clientela).

Ancora. Tornando al concetto di impossibilità, è da chiedersi se la stessa possa avere rilievo sul piano giuridico (e con quali conseguenze sul sinallagma contrattuale) ove attenga non tanto alla prestazione del debitore quanto alla capacità di ricezione della medesima da parte del creditore o la sua concreta **utilizzazione**. Volendo esemplificare, si faccia riferimento ad un operatore nel settore della torrefazione del caffè, la cui attività è certamente “possibile”, pur nella complicata e difficile situazione attuale, ma per cui la fornitura del proprio prodotto a bar e ristoranti, presumibilmente oggetto di un contratto a esecuzione continuata o periodica, finisce per non essere accettata dalla sua clientela nella contingenza del momento, in ragione dei provvedimenti di chiusura forzata dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In questi casi, per poter essere opponibile, l’inutilizzabilità della prestazione non deve ovviamente essere imputabile al creditore e deve essere venuto meno il suo interesse a ricevere la prestazione medesima. Ove tali requisiti sussistano, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se non specificamente prevista *ex lege*, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta impossibilità totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale (ex art. 1464 c.c.) di esecuzione della medesima.

Proprio sulla questione la giurisprudenza più recente ha ribadito che, “*in tema di risoluzione del contratto, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione*”³⁴.

Da ultimo, è da chiedersi se, a fronte di circostanze imprevedibili che abbiano alterato sensibilmente l’equilibrio contrattuale, il nostro ordinamento riconosca un diritto-dovere di **rinegoziazione** delle clausole divenute inique.

A tale riguardo, nella mancanza di disposizioni generali sul punto salvo che per casi specifici, sopperisce l’interpretazione del principio di buona fede, che, pur in difetto di una espressa clausola di rinegoziazione (cd. *hardship clause*), nei contratti sottoscritti tra due o più soggetti, vincola le parti a rivedere e riportare ad equità quelle pattuizioni divenute eccessivamente onerose.

La buona fede può quindi intervenire nella vicenda negoziale, divenendo vero e proprio obbligo di solidarietà e imponendo a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, sono idonei a preservare gli interessi dell’altra parte, adeguando il sinallagma alla situazione di fatto nel frattempo venutasi a mutare.

Conseguentemente, a fronte dell’invito a rinegoziare di una parte, in presenza - si intende - dei presupposti che lo rendano necessario, l’altro contraente è tenuto ad accettare le modifiche proposte o a proporre soluzioni che, nel

³⁴ Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n.8766; analogamente Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n.18047; Cassazione civile sez. III, 20/12/2007, n.26959.

rispetto dell'economia del contratto e tenuto conto della propria convenienza economica, consentano di ripristinare l'equilibrio, con la conseguenza che, in difetto, la parte non inadempiente potrà agire per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno o ricorrere all'Autorità Giudiziaria affinché riconduca ad equità il contratto.

Si tratta, come detto, di una interpretazione delle norme, frutto di una sempre maggior consapevolezza anche sul piano internazionale dell'importanza del mantenimento del sinallagma, soprattutto a fronte di eventi imprevedibili e potenzialmente idonei ad alterare significativamente l'equilibrio contrattuale. Su questo non dubitiamo che l'emergenza ora in atto fornirà occasione di approfondire tali concetti in tutti i settori, ivi incluso quello agroalimentare.

Capitolo a cura degli Avv.ti Giorgio Rusconi e Omar Cesana dello Studio Legale Mondini Rusconi.

CAPITOLO 10 a cura degli Studi Legali Zunarelli, LCA,
Mordiglia e R&P Legal

Shipping and Transportation

SOMMARIO: 1. I contratti di fornitura di servizi logistici alla prova del Coronavirus – 2. DPCM 8 e 9 marzo 2020: focus su circolazione merci e persone e impatto sulle aziende del comparto logistico – 3. Gli impatti sui contratti di charter-party – 4. Trasporto aereo passeggeri, slot aeroportuali e servizi di handling

1. I contratti di fornitura di servizi logistici alla prova del Coronavirus

La grave emergenza sanitaria in atto suscita l'interrogativo, di certo secondario rispetto alle attuali priorità ma nondimeno meritevole di considerazione, di quali ne siano gli effetti sugli impegni contrattuali assunti in materia di logistica. Ciò tanto più alla luce dell'ancor più marcata strategicità del comparto in una fase in cui l'approvvigionamento di beni di prima necessità deve farsi carico anche delle criticità causate dalle restrizioni alla mobilità.

I precedenti in materia sono, ovviamente, scarsi e per lo più non specificamente legati alla materia, ma dalla loro analisi è dato trarre qualche considerazione.

Scandagliando le riviste ottocentesche si reperiscono decisioni che sembrano denunciare, da ciò che si può dedurre dalle massime, un'apparente impermeabilità del contratto agli effetti delle epidemie: al Comandante era negato di domandare la risoluzione del contratto di noleggio della nave in ragione del colera che fosse scoppiato nel porto di destinazione (Trib. Marsiglia, decr. 7.9.1836³⁵), si negava che il conduttore di stabilimento termale potesse pretendere dal locatore una riduzione del canone in ragione del calo degli affari cagionati dal colera (Trib. Torino, 4 giugno 1869³⁶) o che la parte obbligata a trascrivere una domanda di cancellazione di ipoteca avesse il diritto di giustificare il proprio ritardo nel compierla per il fatto che la città dove essa doveva essere richiesta (Ancona) era colpita dal colera (Cass. 12 luglio 1867³⁷). Si noti che in tutti tali casi le pronunce si riferiscono all'epidemia di colera, dunque fenomeni che in comune con quello attualmente in atto hanno, appunto, il carattere epidemico.

35 Devilleneuve Massé, Nuovo Dizionario di Diritto Commerciale, Venezia, 1843, pag. 526

36 Giurisprudenza Italiana, Rep. 1860 – 1869, Vol VI, Napoli Roma, 1872, pag. 630

37 Giurisprudenza Italiana, Vol XIX, Rep. sentenze del 1867, Torino, 1867, pag. 500. Aggiunge la corte "inquantoché il ricorrente subito dopo la cessazione del cennato impedimento avrebbe dovuto addivenire alla cancellazione di quell'iscrizione"

Il solo precedente edito in tempi recenti è una decisione della Corte di Cassazione (n. 16315/2007) che, pronunciandosi con riguardo agli effetti di un'epidemia (si trattava di dengue emorragico) sulle obbligazioni contrattuali, ha stabilito che la sua diffusione nel luogo di destinazione di un "pacchetto turistico" tutto compreso facesse venir meno l'interesse pratico del creditore a godere della relativa prestazione, causando l'impossibilità sopravvenuta dell'utilizzabilità di essa, estinguesse il rapporto obbligatorio e di conseguenza il contratto, per irrealizzabilità della relativa causa concreta.

I pochi elementi che è dato trarre dal confronto tra i due approcci evidenziano come due secoli orsono l'evenienza di epidemie fosse considerata fatto tutt'altro che imprevedibile, giustificando al più il ritardo nell'adempimento, ma non l'inadempimento, tanto più ove protratto dopo la cessazione dell'epidemia, mentre oggi parrebbe – e il condizionale è imposto dal fatto che un singolo precedente, seppur autorevole, non consente di trarre conclusioni d'ordine generale – che i Giudici tendano a riconoscere ad un'epidemia la capacità di incidere in maniera radicale sul contratto, apparentemente in ragione del mutato contesto socio economico (acquisizione di rango costituzionale di diritti della persona quali la vita e la salute, la cui compressione non appare oggi giustificata rispetto a ragioni di carattere economico connesse ad obblighi contrattuali assunti; rarefazione dei fenomeni epidemiologici nei Paesi di più lunga tradizione industriale; estrema facilità con cui oggi i virus si diffondono rispetto al passato³⁸).

A fronte di questa tendenza, anticipare i contenuti di un ipotetico giudizio incentrato sulle sorti di un contratto di logistica o sul se l'inadempimento sia o meno giustificato rischia di essere operazione avventurosa, data la centralità degli apprezzamenti di fatto e della correlata discrezionalità rimessa al singolo giudice.

Ne è testimonianza la scelta del legislatore italiano che, a differenza del Governo cinese – il quale rilascia "certificati di forza maggiore" per supportare le proprie imprese nell'impossibilità di adempiere a commesse provenienti dall'estero – ha ritenuto piuttosto di emanare una disposizione d'ordine generale (art. 91 D.L. 18/2020), a norma della quale "*il rispetto delle misure di contenimento di cui [al] presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218³⁹ e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*".

Così facendo, aggiungendo cioè alle esimenti sin qui più frequentemente evocate per esonerare il debitore della prestazione da responsabilità (caso fortuito, forza maggiore e *factum principis*) una ulteriore ipotesi normativamente tipizzata, il legislatore stabilisce che l'adozione di uno dei comportamenti imposti dalla

³⁸ come efficacemente espresso da una nota virologa, oggi i virus "prendono l'aereo", avendone mutuato una diffusività un tempo sconosciuta

³⁹ L'art. 1218 c.c. disciplina l'ipotesi della mancata esatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno, quale immediata conseguenza dell'inesecuzione, salva la dimostrazione che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore medesimo.

recente legislazione emergenziale per contenere la diffusione del virus (ad es.: chiusura delle attività commerciali; possibili limitazioni ai servizi di trasporto) dovrà essere resa di volta in volta oggetto di una valutazione per escludere la responsabilità del debitore per il suo ritardato o mancato adempimento. Ciò che pone l'accento sulla discrezionalità dell'apprezzamento, rendendo ostiche valutazioni d'ordine generale operate a priori sulle conseguenze di eventuali ritardati o inesatti adempimenti di contratti di fornitura di servizi di logistica.

Indispensabili indicazioni, per stabilire se la prestazione contrattualmente promessa sia o meno esigibile, provengono dalla normativa emanata con cadenza pressoché quotidiana. È il caso delle regole per il contenimento della diffusione del Covid-19, per la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica, stabilite nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali pubblicate sul sito del MIT⁴⁰ e dal DPCM 22 marzo 2020. Tale decreto, se per un verso stabilisce che “è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari” e “ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza” (art. 1 co. 1 lett. f), escludendo in modo espresso dal novero delle attività sospese gran parte delle attività rientranti tra quelle oggetto dei servizi di logistica⁴¹, per altro verso impone la sospensione di molte altre attività industriali (si pensi, per tutte, al settore della moda, le aziende del cui comparto figurano tra le maggiori committenti dei servizi di logistica nel panorama italiano), alle quali sarà consentito completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, purché ciò accada entro il 25 marzo 2020 (art. 1 co. 4).

Le prescrizioni contenute in tali normative forniranno un panorama di riferimento destinato ad integrare i contenuti del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., a norma del quale “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”.

Il nuovo quadro di obblighi normativamente prescritti a causa dell'epidemia, oltreché l'epidemia per sé considerata quale circostanza imprevedibile con effetti esonerativi, inevitabilmente esplicheranno effetti sulle modalità esecutive dei rapporti contrattuali in corso, potendo escludere che dall'inadempimento derivino conseguenze risarcitorie in capo a chi se ne sia incolpevolmente reso responsabile.

Medesimi effetti avranno le stesse condotte della propria controparte contrattuale: si pensi, quanto al committente, a quelle obbligazioni il cui esatto adempimento (per tutte la descrizione, anche quantitativa, dei prodotti e la tempestiva comunicazione di ordini e preavvisi di consegna) è condizione perché l'impresa di logistica possa gestire in modo accurato i servizi pattuiti e,

40 <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee>

41 Cfr. all. 1, come modificato dal DM emanato dal MISE il 25.3.2020, in (GU Serie Generale n.80 del 26.3.2020): non sono sospese le attività di trasporto terrestre, marittimo, per vie d'acqua e aereo, di magazzinaggio, di imballaggio e confezionamento conto terzi.

quanto a quest'ultima, a quelle prestazioni (è il caso delle condizioni di lavoro di chi deve manipolare o immagazzinare le merci, o a chi debba effettuare il trasporto) più direttamente impattate dall'epidemia, sia sul fronte della concreta erogazione dei servizi promessi che sull'approvvigionamento del servizio presso terzi subfornitori.

Gli inadempimenti dell'una o dell'altra parte andranno dunque valutati avuto riguardo all'impatto sia delle peculiari condotte imposte dalla normativa emergenziale sia degli effetti dell'epidemia.

Una ulteriore situazione che si sta manifestando è, però, quella di difficoltà d'approvvigionamento che si sta profilando o sta già colpendo sia il lato committente che quello delle imprese di logistica. Si pensi, a titolo esemplificativo, al crollo numerico degli autisti stranieri cui spesso i vettori utilizzati dalle imprese di logistica facevano ricorso per soddisfare l'abbondanza di domanda e all'impatto che tale circostanza produce sui noli terrestri e, indirettamente, sul corrispettivo pattuito per le prestazioni di logistica.

Laddove si dovesse propendere per la soggezione della fattispecie alle norme in materia di appalto, fenomeni di eccessiva onerosità quale quello appena descritto – ove si dimostri essere causalmente dipesa dal verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (e l'insorgenza della pandemia lo è) – dovrebbero essere regolati, a seconda che si ritenga applicabile l'art. 1677 c.c., come parrebbe preferibile, oppure la generale disciplina dell'appalto, rispettivamente dall'art. 1467 c.c. ovvero dall'art. 1664 c.c.

Applicando l'art. 1467 c.c. l'eccessiva onerosità attribuirebbe alla parte che deve la prestazione divenuta eccessivamente onerosa il diritto di domandare la risoluzione del contratto, risoluzione che la controparte potrebbe evitare offrendo di modificarne equamente le condizioni.

Applicando l'art. 1664 c.c. la parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa avrebbe titolo di chiedere senz'altro una revisione del prezzo, qualora però l'aumento o la diminuzione nel costo dei materiali o della mano d'opera superi il decimo del prezzo complessivo convenuto; la revisione potrebbe essere accordata solo per quella differenza che ecceda il decimo.

La necessità di ricondurre ad equità il corrispettivo dovuto per le prestazioni pattuite, laddove la pandemia incida in modo significativo sul loro costo, può essere l'occasione per porre mano anche ad altre disposizioni contrattuali (si pensi ai volumi di riferimento, alle norme relative all'accesso nei magazzini, all'allocazione dei costi di smaltimento di prodotti deperibili), o ai documenti accessori del contratto (procedure operative ecc.) onde adeguarle ad una situazione che ha modificato radicalmente il contesto sociale ed economico che era stato assunto a base della regolazione contrattuale degli interessi dell'impresa committente e dell'impresa di logistica.

Tra queste quella forse più urgente è la revisione dei documenti che stabiliscono le procedure operative, per adeguarle all'emergenza sanitaria, per prevenire l'esposizione del personale e di terzi al contagio, stabilendo le nuove prassi rese necessarie dalla pandemia e disciplinando dettagliatamente tutte le attività di pertinenza di ciascuna delle parti. Per loro mano in modo espresso offre il vantaggio di adeguarle tenendo conto delle peculiari esigenze delle aziende parti del contratto, non dovendo subire passivamente una supina soggezione ai

contenuti delle normative emanate dal Governo, applicabili come si è visto ai sensi dell'art. 1374 c.c.

A tale revisione potrebbe rivelarsi opportuno associare una modifica della parte economica del contratto ed eventualmente di quelle ulteriori previsioni concernenti quei profili maggiormente proni a conseguenze connesse al Coronavirus, cercando di appianare fin d'ora eventuali disparità interpretative in modo che esse non debbano in futuro sfociare in contenziosi che, come accennato, si presentano d'esito quantomai incerto.

Sezione a cura dell'Avv. Alberto Pasino dello Studio Legale Zunarelli

2. DPCM 8 e 9 marzo 2020: focus su circolazione merci e persone e impatto sulle aziende del comparto logistico

Le *misure straordinarie* adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra l'8 e il 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardano inevitabilmente anche il comparto **della logistica e dei trasporti**.

All'art. 1, co. 1, let. a), il DPCM dell'8 marzo prevede che le **persone fisiche** debbano evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati quali aree a contenimento rafforzato, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Con successivo provvedimento del 9 marzo, il Governo ha esteso le aree a contenimento rafforzato a tutto il territorio italiano.

Questa misura sulla libertà di circolazione delle persone fisiche avrebbe potuto comportare una pesante limitazione anche dei traffici merci che, tuttavia, sia (i) la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ripresa anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell'ambito della regolamentazione del trasporto transfrontaliero - dell'8 marzo, sia (ii) l'ordinanza interpretativa a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli anch'essa dell'8 marzo, sia (iii) la direttiva pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno in data 9 marzo, successivamente aggiornata, hanno scongiurato.

Nell'ordine:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota dell'8 marzo, ha chiarito che le merci possono entrare, uscire e circolare all'interno delle aree a contenimento rafforzato (quindi, alla luce del DPCM del 9 marzo, su tutto il territorio italiano). **Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare, uscire e circolare all'interno dei confini nazionali, ma "limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci"**;
- l'Ordinanza a firma del Capo di Dipartimento della Protezione Civile ha precisato che l'art. 1 co. 1 let. a) del DPCM dell'8 marzo non si applica *"al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate"*, e che **non vieta quindi "alle persone fisiche gli spostamenti**

su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute”;

- la nota pubblicata sul sito del Ministero degli Interni indica invece le linee guida per le autorità di polizia che dovranno effettuare i controlli sul territorio. Sulla base delle indicazioni impartite dal Ministero, *“gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”*. Per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli, è previsto che:
 - i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà a effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei Carabinieri e dalle polizie municipali;
 - per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi *“termoscan”*. Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni;
 - negli aeroporti delle aree dei territori *“a contenimento rafforzato”*, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso;
 - controlli equivalenti verranno, infine, adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

Alla luce di quanto precede, pare che si possa affermare che **gli operatori del settore logistico potranno continuare a muoversi all’interno e all’esterno dei territori a contenimento rafforzato** per svolgere la propria attività lavorativa senza subire eccessive restrizioni, ognuno con le proprie specificità.

Per quanto riguarda gli **autotrasportatori** e i **corrieri**, ovviamente, dovranno essere conservati a bordo del veicolo, a maggior ragione dopo l’assunzione dei

provvedimenti dell'8 e del 9 marzo, i documenti di viaggio comprovanti le esigenze lavorative della circolazione onde evitare spiacevoli contrattempi o, addirittura, le sanzioni previste per la violazione dei divieti oggi vigenti.

Gli operatori che prestino servizio di *handling* all'interno di aree portuali o interportuali, potranno recarsi sul luogo di lavoro: si suggerisce, però, che siano dotati di una dichiarazione con la quale la società attesti la necessità della presenza fisica del lavoratore presso le strutture del terminal, per soddisfare la condizione stabilita dal DPCM sulle comprovate ragioni lavorative.

Per quanto riguarda, infine, gli **spedizionieri e tutti gli impiegati del comparto logistico** che non eseguano attività operative, la normativa attuale caldeggia l'utilizzo dello *smart working*, cui il datore di lavoro potrà ricorrere anche in assenza di accordi con il lavoratore ai sensi dell'art. 2, let. r) DPCM dell'8 marzo, e raccomanda agli stessi datori di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2 let. S)). Ciò premesso, se non vi fossero alternative, anche tali soggetti potranno recarsi presso gli uffici della società, ferma la sussistenza delle comprovate esigenze di lavoro. In quel caso, suggeriamo che anche loro vengano dotati della dichiarazione con cui si attesti che il datore di lavoro ne richiede la presenza fisica negli uffici. Resta inteso che il dichiarante si assume la responsabilità penale della veridicità del contenuto della dichiarazione suddetta. Sul punto, il Ministero degli Interni ha precisato che *“la veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli”* e che le conseguenze penali sono quelle indicate nel DPCM dell'8 marzo (con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 c.p.) *“salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave”*. Il Governo, quindi, pur dovendo gestire un'emergenza attuando una politica di contenimento del contagio, ha riconosciuto la centralità dei servizi di trasporto e della logistica. Questo è certamente un segnale incoraggiante che, oltre a garantire l'operatività delle aziende del comparto, attesta il valore che viene riconosciuto all'intero settore nell'ambito dell'economia nazionale.

Sezione a cura di LCA Studio Legale

3. Gli impatti del Covid-19 sui contratti di charter-party

a. Safe Port

I contratti di *Time Charter-Party* di solito contengono una garanzia che richiede ai noleggiatori di nominare un porto sicuro per la nave.

La *“sicurezza”* cui la clausola si riferisce riguarda, in genere, le caratteristiche fisiche del porto o le condizioni meteorologiche prevalenti, ma bisogna considerare che anche i pericoli per l'equipaggio sotto forma di rischi politici o malattie possono rendere un porto non sicuro. Tuttavia, lo scoppio di un'epidemia di Covid-19 potrebbe non essere sufficiente a rendere di per sé il porto insicuro e si porrebbe la domanda se vi siano, o possano essere messe in atto, misure di protezione sufficienti per l'equipaggio quando la nave fa scalo nel

porto. Se un porto non è sicuro, gli armatori hanno la possibilità di rifiutare, legittimamente, di fare scalo in quel porto.

Potrebbe accadere che una nave possa essere messa in quarantena al suo arrivo o durante lo stazionamento in un porto, ed allora è legittimo domandarsi se, in tale caso, il porto di scalo fosse da considerare come non sicuro.

Purtroppo la risposta non può essere generale e bisognerà indagare caso per caso. Infatti, se la quarantena viene imposta alla nave perché essa potrebbe aver precedentemente fatto scalo in un porto poi divenuto “*unsafe*”, o a causa di malattia all’equipaggio, ciò riguarda la nave ed è improbabile che a seguito di ciò il porto di arrivo possa essere dichiarato non sicuro.

Un’altra problematica riguarda il caso in cui un porto era considerato sicuro al momento della sua nomina nel contratto di noleggio. La soluzione è diversa a seconda che tra le parti sia stipulato un contratto di *time charter* o di *voyage charter-party*.

Infatti, nel caso di un *time charter-party*, una volta che il porto nominato è ritenuto non sicuro, il noleggiatore ha l’obbligo di nominare un altro porto (sicuro). Allo stesso modo, se la nave si trova in un porto che non è sicuro mentre la nave è lì, ma il pericolo può essere evitato lasciando, i noleggiatori possono essere obbligati a ordinare alla nave di partire.

Invece, nel caso di un *voyage charter-party*, non vi è alcun obbligo secondario e gli armatori restano tenuti a compiere il viaggio (nonostante l’insicurezza del porto) o ad affrontare una richiesta di risarcimento danni. Allo stesso modo, dove esiste una gamma di porti e uno dei porti viene nominato prima che il porto diventi pericoloso, gli armatori sono tenuti a compiere il viaggio.

Passando all’attuale situazione dei porti italiani e ai possibili problemi, la questione chiave in relazione al porto come struttura è la “pratica sanitaria libera”, che è un’autorizzazione necessaria per qualsiasi nave commerciale o passeggeri che desideri attraccare in un porto italiano.

Per ottenere tale autorizzazione, il comandante, prima di fare scalo in un porto italiano, è tenuto a compilare e presentare all’ufficio sanitario marittimo locale un questionario⁴² in cui, tra l’altro, deve dichiarare “*non c’è a bordo o non si è verificato nel corso dell’internazionale viaggio in ogni caso di malattia che si sospetta sia di natura infettiva*”

Supponendo che venga segnalato un caso di malattia, la “Pratica Sanitaria Libera” sarebbe negata e la nave sarebbe impedita di attraccare e mettere in quarantena fino a quando la natura della malattia è stata accertata, con il conseguente rischio di affrontare ritardi significativi nelle operazioni commerciali.

L’art. 91 della legge che regola la materia (Regio Decreto 29 settembre 1895, n. 636) prevede, tuttavia, che, anche nel caso in cui venga negata la “Pra-

⁴² Disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SMAF&idAmb=LPS&idSrv=C1&flag=P#moduli

tica Sanitaria Libera”, la nave potrebbe essere autorizzata a scaricare il carico su autorizzazione speciale del funzionario sanitario locale, a condizione che le operazioni commerciali siano eseguite nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dal funzionario competente.

b. Forza Maggiore

In linea di massima i contratti di noleggio sono soggetti all'applicazione della legge inglese e, secondo le disposizioni di tale ordinamento (così come in molte altre giurisdizioni di *common law*), non vi è alcun diritto generale per le parti di fare affidamento su cause di forza maggiore per interrompere/non eseguire le prestazioni contrattuali. Una parte sarà quindi in grado di far valere l'evento di forza maggiore solo se vi sono delle disposizioni contrattuali che le consentono di farlo e può dimostrare che la clausola è stata attivata.

Se una parte possa attivare una clausola di forza maggiore dipenderà in definitiva dalla formulazione della specifica disposizione in questione. Allo stesso tempo, la parte che vuole avvantaggiarsi di tale clausola dovrà essere in grado di dimostrare che:

- si è verificato un evento di forza maggiore (rientrante nel significato della clausola);
- l'incapacità di eseguire la prestazione, la perdita o il ritardo è dovuta o causata dall'evento di forza maggiore;
- eventuali requisiti di preavviso sono stati soddisfatti.

Una clausola di forza maggiore che sia ben definita e dettagliata può stabilire al suo interno che eventi come epidemie, quarantena dovuta a pandemie, restrizioni di entrata e uscita da un Paese, e determinate interruzioni del trasporto interno e costiero siano da considerarsi come eventi di forza maggiore.

L'onere di dimostrare che si è verificato un evento di forza maggior sarà a carico della parte che intende avvalersi di tale clausola. Mentre “*epidemia*” è l'evento di forza maggiore più ovvio su cui fare affidamento nelle circostanze attuali, può anche essere possibile fare affidamento su altri eventi di forza maggiore come “*quarantena*”, “*restrizioni di entrata e uscita*”, se dipendenti, fornitori o subappaltatori sono stati ostacolati nell'esecuzione delle loro prestazioni dalla misura imposta per fermare e prevenire la diffusione di COVID-19.

In generale, l'esistenza di un evento di forza maggiore non sarà di per sé sufficiente per innescare la clausola. Le parti dovranno quindi analizzare attentamente tutti i fatti pertinenti e raccogliere e conservare prove sufficienti per provare la catena di eventi che portano all'incapacità/impossibilità di eseguire la prestazione.

La clausola di forza maggiore può anche richiedere a una parte di esercitare “*sforzi ragionevoli*” per evitare o mitigare gli effetti di un evento di forza maggiore. Si ricorda che la High Court of Justice (*Seadrill Ghana Operations v Tullow Ghana Ltd* [2018] EWHC 1640) ha stabilito che tutte le questioni

rilevanti possono essere prese in considerazione nel valutare se sia ragionevole aspettarsi che una parte adotti determinate misure per evitare un evento di forza maggiore.

Le clausole di forza maggiore possono contenere requisiti di preavviso rigorosi e la mancata osservanza delle disposizioni di avviso può comportare la decadenza per una parte di avvalersi della esimente della forza maggiore, con ogni conseguenza in tema di risoluzione del contratto/risarcimento del danno in caso di inadempimento.

Come effetto, il verificarsi di un evento definito contrattualmente come di forza maggiore può sospendere i diritti e gli obblighi delle parti sollevandoli qualsiasi responsabilità futura o dare alle parti il diritto di recedere dal contratto. Spesso può accadere che il contratto possa essere sospeso per la durata della forza maggiore, ma se questa circostanza dovesse perdurare nel tempo, le parti avrebbero il diritto di risolvere il contratto.

c. Frustration

Può darsi che il contratto sia affetto da “*frustration*”, quando via sia l'impossibilità – giuridica o di fatto – che il contratto possa essere eseguito, o nel caso in cui lo scopo del contratto sia venuto meno, o ancora nel caso in cui il mutamento delle circostanze abbia ritardato o modificato la prestazione in modo tale che l'adempimento costituirebbe qualcosa di radicalmente differente da quanto le parti si erano prefissate al momento della conclusione del contratto.

La conseguenza più probabile di COVID-19 sarà il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e se un ritardo è di durata sufficiente per essere un evento determinante la “*frustration*” dipende dal contenuto del singolo contratto di noleggio.

d. Deviation

In base a un *voyage charter-party*, la nave deve effettuare il viaggio in base alla rotta contrattuale (di solito è il caso che questa sia la normale rotta di navigazione tra due porti) senza ritardo. Qualsiasi “deviazione” da tale rotta può costituire una violazione del contratto che rende anche inapplicabili eventuali clausole di esenzione per le perdite occorse durante la deviazione.

In un *time charter-party*, di solito è necessario che la nave esegua il viaggio ordinato dal noleggiatore con “*massima celerità*”. Come per il *voyage charter-party*, la nave deve procedere lungo la solita rotta durante l'adempimento di questo obbligo.

In base a un contratto di *time-charter*, gli armatori sono liberi di effettuare una deviazione allo scopo di salvare la vita, esonerandoli dai loro obblighi di procedere con la massima celerità e rispettare gli ordini impartiti dai noleggiatori. La nave può anche essere messa “*off-hire*” per l'intero periodo di *deviation*.

La posizione in base a un *voyage-charter* è probabilmente simile poiché la maggior parte dei *voyage-charter* consente alla nave di deviare allo scopo di salvare una vita, ma non sarà pagabile alcun nolo aggiuntivo per la deviazione effettuata. Va sottolineato, tuttavia, che l'elemento “*salva vita*” deve essere ben determinato per giustificare la deviazione,

ovvero che il membro dell'equipaggio deve essere seriamente malato e richiede un trattamento immediato a terra.

I contratti di *time e voyage-charter*, così come le polizze di carico, comunemente incorporano le Regole dell'Aia-Visby e/o la COGSA degli Stati Uniti, le cui disposizioni esentano gli armatori da responsabilità per le perdite o danni causati dalle restrizioni dovute a quarantena.

e. Off-Hire

Un noleggiatore a tempo è tenuto a pagare il nolo per l'uso della nave a meno che non ci siano eventi che consentono di mettere la nave *off-hire*. In tal caso, il nolo non è pagabile, di solito per il tempo perso o per il periodo in cui l'evento di *off-hire* colpisce la nave. Ciò si riferisce generalmente al funzionamento della nave, ma le clausole dei *charter-party* in merito all'*off-hire* hanno una estensione che va oltre il mero funzionamento della nave e quindi possono essere innescate da problemi associati a COVID-19.

I formulari NYPE e Baltim prevedono che la nave è *off-hire* in caso di perdita di tempo a causa della "*deficiency of men*". Qualora l'epidemia COVID-19 colpisca un numero sufficiente di membri dell'equipaggio, si potrebbe ritenere che vi sia una carenza di uomini e di conseguenza una situazione di *off-hire* della nave.

Il formulario NYPE prevede inoltre che la nave sarà *off-hire* "*by any other cause preventing the full working of the vessel*". A volte la dicitura "*any other cause*" viene modificata in "*any other cause whatsoever*", così che, in tale formulazione qualsiasi causa fortuita, come la quarantena della nave, che impedisce il pieno funzionamento della nave, potrebbe avere come effetto di metterla *off-hire*.

Il formulario Baltim afferma invece che gli effetti di qualsiasi "*detention*" spiegano i loro effetti in capo ai noleggiatori (a meno che la *detention* non sia causata dalla negligenza degli armatori).

Di conseguenza, se il nolo sia pagabile dipenderà dalla specifica clausola del contratto e dalla natura del ritardo.

f. BIMCO infectious or contagious disease clause (per time charter e voyage charter)

Le clausole BIMCO sono state sviluppate per l'uso in risposta a qualsiasi malattia virulenta e pertanto il loro *wording* è redatto in termini generali e senza riferimento a condizioni specifiche. Le disposizioni sono destinate all'applicazione solo nei casi più gravi di malattia o contagio. È chiaro che il meccanismo di attivazione delle disposizioni della clausola abbia effetto solo in casi di malattia estrema e non possono essere utilizzate in modo improprio a fini commerciali in relazione a *virus* più comuni o diffusi. Data la potenziale ambiguità e la mancanza di un chiaro significato, il termine "*epidemie*" è stato evitato sia nell'intestazione della clausola (le disposizioni sono chiamate "*clausola sulle malattie infettive o contagiose*") che nella definizione di malattia.

Il contenuto e la struttura delle clausole sono stati modellati sulle clausole di guerra e pirateria BIMCO laddove, nei limiti, gli armatori e/o il Comandante (cl. B.) possono rifiutare di far effettuare operazioni commerciali alla nave in un'area o una zona pericolosa sulla base del loro "reasonable judgement". Se, tuttavia, tale opzione è stata rinunciata e la nave procede, i noleggiatori saranno responsabili delle passività risultanti e degli eventuali costi aggiuntivi delle misure preventive prese dagli armatori per proteggere la nave e l'equipaggio. È importante notare che il decidere se un'area presenta il grado di pericolo che giustifica un rifiuto di procedere è una decisione soggettiva che gli armatori prendono alla luce delle evidenze e delle informazioni disponibili al momento della stipula del contratto o quando la toccata della nave in una determinata area divenuta pericolosa.

Secondo la clausola per il *time charter*, gli obblighi dei noleggiatori sono espressamente formulati in modo da includere anche costi post-contrattuali come pulizia, quarantena o fumigazione derivanti dal precedente corso della nave. A questo proposito e al fine di garantire i propri interessi, gli armatori avranno bisogno considerare i mezzi più efficaci per ottenere garanzie finanziarie adeguate o al momento della stipula del contratto quando accettano di consentire alla nave di procedere verso un'area considerata a rischio.

La versione per il *voyage charter*, invece, limita espressamente l'applicazione della clausola alle situazioni che sorgono in un momento successivo alla stipula del contratto. Questo perché le parti dovrebbero conoscere gli eventi che si verificano prima o durante i negoziati e prendere le dovute cautele. Gli eventi che si verificano dopo la stipula possono essere più problematici da gestire tra le parti, e quindi la clausola stabilisce un regime per affrontare tali mutate circostanze. Ad esempio viene data la possibilità agli armatori, prima della caricazione, di risolvere il contratto o di non eseguire quelle prestazioni che implicano l'ingresso o la permanenza della nave in un'area considerata infetta; nel caso in cui il *voyage charter* contenga la previsione di poter effettuare le operazioni commerciali in più porti all'interno di un determinato *range*, gli armatori potranno risolvere il contratto solo nel caso in cui i noleggiatori omettano di nominare un porto alternativo entro 48 ore dalla notifica degli armatori.

Sezione a cura dello Studio Legale Mordiglia

4. Trasporto aereo passeggeri, slot aeroportuali e servizi di handling

a. Misure sanitarie applicate alle persone fisiche che entrano in Italia

Al fine di contenere la diffusione della epidemia Covid-19 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della salute hanno emanato il Decreto n. 120 del 17 marzo 2020⁴³ che contiene nuove misure sanitarie alle quali sono obbligate le persone fisiche che entrano in Italia. Le misure previste da tale decreto sono state disciplinate nuovamente con il Decreto n. 145, emanato dal

43 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM_120_2020.pdf

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute il 3 aprile 2020⁴⁴, con espresso rinvio a quanto già disciplinato dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁴⁵.

Il Decreto prevede che:

le persone fisiche che entrano in Italia tramite trasporto di linea aereo (così come marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre), anche se asintomatiche sono obbligate:

- a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente (all'arrivo in aeroporto);
- a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;
- in caso di insorgenza di Covid-19 a segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria.

In deroga a quanto sopra, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia sono tenute a presentare una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale attestano di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione assumono l'obbligo, in caso di insorgenza del coronavirus, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente e di sottoporsi, nelle more delle determinazioni della predetta autorità sanitaria, a isolamento.

La deroga all'obbligo di isolamento fiduciario per le persone fisiche che entrano in Italia, ancorché asintomatiche, si estende anche al "*personale viaggiante appartenente alle imprese con sede legale in Italia*".

Con il Decreto n. 145 del 3 aprile 2020 sopra richiamato, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute nn. 112 del 12 marzo 2020⁴⁶, 117 del 14 marzo 2020⁴⁷, 118 del 16 marzo 2020⁴⁸, 120 del 17 marzo 2020 di cui sopra si è già detto, 122 del 18 marzo 2020 parimenti sopra citato e ciò unitamente alla proroga dell'efficacia degli ulteriori provvedimenti simili adottati con riferimento alle altre modalità di trasporto.

44 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/DECRETO%20NR.%20145%20DEL%203%20APRILE%202020_0.pdf

45 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01921/sg>

46 <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/d.m.%20n.%20112%202020.pdf>

47 <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/d.m.%20117%20sardegna.pdf>

48 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000118.16-03-2020.pdf

b. Oneri a carico dei vettori

Con riferimento agli oneri imposti a carico dei vettori per il trasporto aereo di passeggeri, le disposizioni di riferimento sono innanzitutto quelle previste nel d.l. n. 9/2020 del 2 marzo 2020 (“Decreto Legge”)⁴⁹.

Con l’articolo 28 del Decreto Legge, rubricato “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” è stabilito che “ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre” ove tali contratti siano stati stipulati dai vettori con determinate categorie di soggetti che, con il susseguirsi dei DPCM, hanno notevolmente ampliato il loro ambito di applicazione.

Tale norma dovrà essere considerata come non derogabile per i vettori operanti in Italia sulla base dei seguenti assunti:

- a) non solo perché il legislatore ha espressamente richiamato l’obbligatorietà di tale disposizione all’articolo 28 co. 8 del Decreto Legge “*Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono (...) norme di applicazione necessaria*”);
- b) ma anche perché, sebbene tale disposizione faccia espresso riferimento all’art. 1463 del Codice Civile, tale provvedimento trova ulteriori basi legali nell’articolo 945 co. 1 del Codice della Navigazione che espressamente stabilisce che “*Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato*”.

Tale disposizione normativa, già di per sé teoricamente applicabile al caso dell’emergenza Covid-19, sarebbe, essa stessa, una norma di applicazione necessaria dovendosi ritenere, ogni eventuale contraria clausola contrattuale tra vettore e passeggero, nulla e, pertanto, inefficace.

In ragione di quanto sopra, le disposizioni di cui al Decreto Legge emanate dal Governo dovranno essere considerate di applicazione necessaria e ciò anche in coordinamento con quanto disposto dal Regolamento UE n. 261/04. Coordinamento che, ancor prima delle ultime disposizioni emergenziali, era operante con quanto, come sopra richiamato, già disposto dal Codice della Navigazione.

Cionondimeno, la normativa da ultimo emanata dal Governo contiene alcuni elementi di novità rispetto a quanto già discusso e previsto dal Codice della Navigazione in caso di impedimento del passeggero:

⁴⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg>

Codice della Navigazione (qualsiasi impedimento del passeggero)	Decreto Legge (impedimento collegato al Covid-19)
<p>Il vettore è tenuto a rimborsare al passeggero l'intero prezzo del biglietto</p>	<p>Il vettore può, alternativamente, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del passeggero:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) rimborsare il prezzo del biglietto; o (b) emettere un voucher in favore del passeggero del medesimo import del biglietto pagato della durata di un anno dalla data di emissione.
<p>Il passeggero è tenuto ad informare tempestivamente il vettore del suo impedimento e potrà essere ritenuto responsabile per il danno eventualmente patito dal vettore per il ritardo con cui tale comunicazione sia stata data.</p>	<p>Il passeggero potrà richiedere il rimborso del prezzo pagato entro 30:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) dalla cessazione delle situazioni di quarantena con sorveglianza attiva ovvero di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente; (b) dalla cessazione delle situazioni di quarantena territoriale imposte dal Governo per le aree interessate dal contagio ove in tale area fosse prevista la partenza o l'arrivo del trasporto (si intende che tali previsioni trovavano la loro ratio nell'ambito di applicazione "ristretto" dei provvedimenti di contenimento inizialmente emessi e che istituivano zone rosse e/o arancioni delimitate del territorio nazionale, e che, successivamente, sono state estese all'intero territorio nazionale); (c) la data del provvedimento di annullamento, sospensione o rinvio dei concorsi pubblici o le procedure di selezione pubblica, le manifestazioni, gli eventi, le iniziative di qualsiasi natura o comunque ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di qualsiasi carattere cui il passeggero avesse preso parte all'esito del trasporto; e/o (d) la data di partenza prevista per quei passeggeri che abbiano acquistato il titolo di viaggio in Italia e la cui destinazione sia uno Stato estero in cui sia impedito o vietato lo sbarco in ragione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19

Mancherebbe nel Decreto Legge una specifica previsione sanzionatoria per quei vettori che non si dovessero conformare con le disposizioni normative di cui al Decreto Legge medesimo. Pertanto, sulla scorta della normativa attuale, si deve presumere che il risvolto più probabile sarebbe un procedimento giudiziario a carico del vettore promosso dal passeggero per ottenere il rimborso del prezzo pagato.

Resta ovviamente salva l'ipotesi in cui il vettore violi le differenti previsioni di cui al Regolamento UE n. 261/2004, con conseguente possibile applicabilità delle specifiche previsioni sanzionatorie a esso correlate.

A tal proposito sarà necessario mantenere alto il livello di attenzione con riferimento alle pretese giudiziali avanzate nei prossimi mesi e relative a tale periodo al fine di scongiurare ogni speculazione (vedi eventuali richieste volte anche all'ottenimento della compensazione ai sensi del Regolamento UE n. 261/2004).

In aggiunta alla normativa nazionale, si deve osservare che la Commissione Europea, in data 18 marzo 2020, ha emanato delle nuove linee guida interpretative del Reg. 261/2004, recante norme comuni sulla compensazione e sull'assistenza ai passeggeri nel caso di imbarco negato e di cancellazione o ritardo dei voli ("*Linee Guida*")⁵⁰, nelle quali è dato leggere che qualora il vettore proponga un voucher al fine di onorare i pagamenti dovuti nei casi previsti dal regolamento stesso, ciò non esclude la possibilità per il passeggero di richiedere in sostituzione un rimborso. In ogni caso, alla luce di tali Linee Guida, la Commissione ha statuito che i provvedimenti d'autorità assunti in questo periodo allo scopo di contenere il diffondersi del Covid-19 e dai quali derivi una sostanziale impossibilità ad operare un volo, rappresentano delle "*extraordinary circumstances*" di cui all'Articolo 5(3) del Regolamento UE 261/2004, tali da non far derivare l'obbligo al pagamento della compensazione da parte del vettore in favore del passeggero⁵¹.

Si noti in ogni caso che quanto sopra è sottoposta allo sguardo vigile anche dell'ENAC che ha già pubblicamente stigmatizzato quei vettori che non si sono tempestivamente conformati alle disposizioni normative emanate e che rigettavano la richiesta di un pieno rimborso del biglietto, anche nei casi in cui era dovuto.

Per quanto riguarda i voli aerei cargo, con Ordinanza del Ministero della Salute del 14 marzo 2020⁵², si è previsto che "*è autorizzato l'arrivo e la partenza*

50 <https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf>

51 Al punto 3.4 delle Linee Guida si legge "*Article 5(3) waives the right to compensation on condition that the cancellation in question "is caused" by extraordinary circumstances, which could not have been avoided even if all reasonable measures had been taken. This condition should be considered fulfilled, where public authorities either outright prohibit certain flights or ban the movement of persons in a manner that excludes, de facto, the flight in question to be operated.*" Riguardo a tali Linee Guida, i vettori hanno già presentato delle osservazioni, per non aver le stesse dato seguito a tutte le richieste che, in questi giorni, erano state avanzate, soprattutto riguardo alla necessità, segnalata dai vettori, di prevedere "*a limitation on the extensive obligations to provide care and assistance in the event of cancellations due to COVID-19 (as well as) a flexibility to allow airlines to offer rebooking or vouchers in place of refunds in the event of cancellations due to the pandemic*" (<https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-18-01/>).

52 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.

su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci” (art. 1, comma1) e che “salvo diversa indicazione, all’equipaggio e all’eventuale personale sanitario di accompagnamento di strumentazione e/o materiale sanitario del volo di cui al comma 1, destinato all’emergenza Coronavirus (2019 - nCoV), non si applicano le misure di cui all’art. 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020” (art.1, comma2); “al momento dell’arrivo in Italia i passeggeri di cui al comma sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19” (art. 1, comma 3).

c. L’esposizione al rischio di risarcimento del danno da parte del vettore aereo (anche da covid-19?) Alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria

In futuro non si può escludere che le compagnie aeree possano essere esposte a richieste di indennizzo del danno per contaminazione da Codiv-19. L’affermazione non pare così infondata se si ha riguardo a una recente decisione della Corte di Giustizia dell’UE dello scorso 19.12.2020, n. 532, dove a una compagnia aerea è stato chiesto il risarcimento del danno verificatosi durante il volo (consistente in ustioni di secondo grado riportate da un passeggero a seguito del rovesciamento di un bicchiere di caffè).

La sentenza si differenzia dal tradizionale approccio fino ad ora adottato, che ritiene il vettore responsabile per danni occorsi durante il volo (ovvero dall’inizio delle operazioni di imbarco al termine di quelle di sbarco) alla condizione che siano la diretta conseguenza dell’impiego dall’aeromobile, delle operazioni di volo e dello stato dello stesso. Questo, con la conseguenza che incidenti analoghi a quello in esame - che non presentano alcuna connessione con l’attività di trasporto aereo e che potrebbero prodursi in altre circostanze - non potrebbero far sorgere la responsabilità del vettore.

La Corte ha ritenuto, invece, il vettore responsabile per la sola circostanza che il danno si è verificato durante il trasporto, indipendentemente dall’insorgere di un rischio inerente al trasporto aereo (nel caso di specie, il vettore aveva rilevato che nessun incidente improvviso ed inatteso avrebbe fatto sì che il bicchiere di caffè scivolasse rovesciandosi).

In sintesi, la Corte ritiene che subordinare la responsabilità del vettore all’esistenza di un nesso tra l’«incidente» e l’impiego o il movimento dell’aeromobile non sarebbe conforme alla disciplina sul trasporto aereo, oramai armonizzata a livello internazionale, comunitario e nazionale e riconducibile alla Conv. di Montreal del 1999.

Come anticipato, non può escludersi che in futuro possano essere avanzate richieste di indennizzo per contaminazione da Codiv-19 se l’approccio

è quello di addebitare al vettore tutto quanto accade durante il volo, al fine di “realizzare il giusto equilibrio degli interessi”, attraverso la tutela degli interessi degli utenti/passeggeri del trasporto aereo e la garanzia di un equo risarcimento secondo il principio di riparazione (come osservato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni).

Sul punto occorre subito osservare che, a fronte di tale interpretazione, rimane fermo l’attuale meccanismo di ripartizione degli oneri probatori che impone al passeggero di dare la prova che il danno si è verificato (*rectius*, è stato contratto) ‘durante il volo’, che inizia con le operazioni di imbarco e termina al cessare di quelle di sbarco. È questa una prova che il passeggero è chiamato a dare in forza dell’attuale quadro normativo della Convenzione di Montreal e che sembra piuttosto complessa data l’impossibilità di stabilire (almeno ad oggi) il momento a decorrere dal quale il passeggero può ritenersi contagiato.

d. Limitata operatività del sistema aeroportuale italiano

In data 12 marzo 2020, con decreto n. 112⁵³ il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, ha limitato l’operatività del sistema aeroportuale italiano e, in applicazione del medesimo, l’ENAC ha disposto che, a garantire l’operatività aeroportuale senza limitazioni siano le società di gestione degli aeroporti inclusi nell’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale sopra citato: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tesserà e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organici, canadair e servizi emergenziali.

Per le società di gestione degli aeroporti, invece, non inclusi nel succitato art. 2 comma 1 decreto n. 112 (ossia gli aeroporti di: Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze, Roma Ciampino - ferme le eccezioni già sopra ricordate -, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste e Treviso) è stata disposta la limitazione dell’operatività a partire dal 14 marzo 2020, a eccezione di Milano Linate per cui lo stop temporaneo ha avuto inizio dal lunedì 16 marzo 2020.

In tutti gli aeroporti sono comunque garantite le esigenze operative, tra cui quelle relative ai voli cargo.

La limitazione alle attività aeroportuali è valida, dal 14 marzo 2020, anche per gli aeroporti di sola aviazione privata in analogia a quanto previsto per gli aeroporti non inclusi nell’art. 2 comma 1 decreto n. 112 sopra citato.

Negli aeroporti di aviazione generale, invece, sono consentiti esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute⁵⁴.

⁵³ <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/d.m.%20n.%20112%202020.pdf>

⁵⁴ Sul punto, si veda l’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020 - <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Decreto%20n.%201122.pdf>

In forza del decreto n. 145 del 3 aprile 2020 sopra richiamato⁵⁵, l'efficacia di tali provvedimenti è stata prorogata fino al 13 aprile 2020.

e. La richiesta flessibilità riguardo alla “use it or lose it” rule in materia di slot aeroportuali

A causa del Coronavirus molte compagnie aeree in Europa hanno dimezzato o chiuso tutte le loro tratte, per evitare aerei vuoti e per rispettare i limiti al traffico aereo imposti da alcuni stati membri. Ecco quindi che, con un provvedimento adottato il 13 marzo 2020⁵⁶, la Commissione Europea, raccogliendo le forti sollecitazioni provenienti dai vettori, ha proposto una modifica al Regolamento n. 95/93 del 18 gennaio 1993 (“Regolamento”)⁵⁷, recante norme comuni per l'allocazione degli slot nell'ambito degli aeroporti degli Stati membri.

La modifica riguarda la deroga che il Parlamento Europeo, in accoglimento di tale proposta, dovrebbe disporre affinché, tutti gli slot originariamente allocati vengano considerati, per il periodo dal 1 marzo al 30 giugno 2020, come effettivamente operati; identica previsione, si legge nella proposta, dovrebbe essere applicata, per il periodo dal 23 gennaio al 29 febbraio 2020, anche agli slot aeroportuali relativi ai servizi di trasporto aereo tra gli aeroporti dell'Unione Europea e quelli situati nella Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong.

In sostanza, un “congelamento” della regola cosiddetta “use it or lose it”, prevista agli articoli 8(2) e 10(2) del Regolamento, secondo la quale una serie di slot, assegnata ad un vettore aereo, non autorizza tale vettore ad esigere la stessa serie di bande orarie nella successiva stagione di traffico se detto vettore non può dimostrare di averle effettivamente operate per almeno l'80% del tempo della stagione di traffico per cui gli slot erano stati originariamente assegnati.

Sul punto, ci sono già reazioni da parte dei vettori aerei⁵⁸ che segnalano una non completa adeguatezza del periodo di sospensione proposto dalla Commissione, indicando quindi la necessità di provvedere ad un allungamento del periodo di deroga almeno sino al 24 ottobre 2020 e, pertanto, sino al termine della stagione estiva attualmente in corso per il settore del trasporto aereo.

Tale posizione sembra essere stata fatta propria dal Coreper-Comitato dei rappresentanti permanenti, composto dai rappresentanti dei paesi dell'UE, aventi il rango di ambasciatori degli Stati membri, presso l'Unione europea, organo questo responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell'Unione europea; il Coreper avrebbe quindi conferito mandato alla presidenza croata del Consiglio al fine di negoziare con l'Europarlamento la revisione del Regolamento, con sospensione della “use it or lose it” rule fino al 24 ottobre (con possibilità di prorogare tale misura se la situazione non dovesse migliorare).

55 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/DECRETO%20NR.%20145%20DEL%203%20APRILE%202020_0.pdf

56 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf

57 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993R0095&from=IT>

58 <https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-13-02/>

f. I servizi di *handling* aeroportuale

L'emergenza Covid-19 ha avuto – e avrà per la durata del *lockdown* e delle restrizioni in vigore – un impatto significativo anche sulle attività degli operatori di *handling* aeroportuale⁵⁹.

La chiusura di molti aeroporti e la drastica riduzione (sino alla sostanziale cancellazione) del traffico aereo passeggeri⁶⁰ – consentito solo per i servizi essenziali – comporta per gli operatori di *handling* l'impossibilità di poter regolarmente svolgere la propria attività e il rischio, da un lato, di continuare a versare i corrispettivi contrattualmente pattuiti con la società di gestione aeroportuale per l'assegnazione degli spazi e per i servizi contrattualmente previsti, dall'altro, quello di dover comunque sostenere i costi connessi ai servizi normalmente offerti ai vettori, che nell'attuale fase emergenziale vengono erogati in maniera estremamente ridotta.

Anche il trasporto merci – per quanto non direttamente investito da provvedimenti governativi restrittivi – non può che subire forti ripercussioni dall'emergenza sanitaria in corso per effetto della crisi produttiva in Cina, alle restrizioni in corso negli Stati Uniti e in altri Paesi che hanno determinato e determineranno un calo significativo sull'andamento dell'import, ed infine alla necessità, per le compagnie, di ripianificare rotte e garantire la protezione degli equipaggi.

Il rischio per gli operatori di *handling* è quello di non ricevere dai vettori – per mancanza o riduzione del traffico – i corrispettivi che avevano pianificato di ottenere sulla base delle previsioni di traffico, considerata la consistente riduzione di attività, ma di dover in ogni caso far fronte, con le precisazioni che vedremo di seguito, ai costi e corrispettivi previsti per la propria attività.

- i). Il rapporto dell'operatore di *handling* con i vettori aerei: il *Ground handling agreement*

Lo *Standard Ground Handling Agreement* (SGHA) (e relativi allegati) utilizzato nella maggior parte dei casi per regolare i rapporti tra operatori e vettori prevede nello specifico l'assenza di responsabilità di ciascuna parte in caso di inadempimento delle proprie obbligazioni dovuto a specifiche circostanze, come la forza maggiore o qualunque altra causa fuori dal controllo della parte stessa. A titolo esemplificativo si riporta la specifica clausola dello SGHA nell'edizione 2018:

“Both Parties shall be exempt from obligation if prompt notification is given by either Party in respect of any failure to perform its obligations under this Agreement arising from any of the following causes:

⁵⁹ Nell'ordinamento nazionale, per svolgere l'attività di *handling* è necessario acquisire la relativa certificazione da parte dell'ENAC, che vi provvede in conformità con la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 18/99.

⁶⁰ Si veda sulla tutela dei passeggeri la Comunicazione della Commissione (2020/C 89 I/01) del 18 marzo 2020 “Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19” (le Linee Guida suddette).

- *labour disputes involving complete or partial stoppage of work or delay in the performance of work;*
- *force majeure or any other cause beyond the control of either Party”;*

Il formulario dello SGHA non contiene una definizione espressa di forza maggiore e la clausola non è di per sé particolarmente strutturata ma, nel caso dell'emergenza Covid-19, si dovrebbe poter sostenere (con particolare riferimento alle restrizioni disposte dalle autorità) che si tratta di una causa “*beyond the control of either Party*”, pur dovendo, in ogni caso, dimostrare il nesso di causalità tra l'eventuale inadempimento contestato e la causa di forza maggiore individuata.

Analogamente, il formulario prevede una *Termination* immediata, nel caso in cui le autorizzazioni ad operare in una determinata area vengano revocate o sospese.

Come anticipato, i testi in questione prevedono dei corrispettivi per i servizi resi dall'*handler*, senza di solito stabilire, almeno nelle previsioni generali e salva la possibilità di accordi ad hoc, minimi garantiti o importi fissi. È quindi evidente che, a fronte di minori introiti per minori servizi resi, i costi della struttura operativa predisposta dall'operatore saranno comunque sostenuti.

- ii). Il rapporto contrattuale tra l'operatore di handling e il gestore aeroportuale: la rinegoziazione dei canoni

Anche il rapporto contrattuale tra l'operatore di *handling* e il gestore aeroportuale, che prevede una serie di obbligazioni a carico dell'operatore, pare fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria in corso.

Normalmente i contratti in questione stabiliscono dei corrispettivi fissi – mensili o con cadenze diverse, per l'assegnazione degli spazi aeroportuali all'operatore e tali corrispettivi spesso comprendono anche servizi accessori (come i servizi di illuminazione, pulizia, riscaldamento e condizionamento degli spazi).

In aggiunta andrebbero considerati i diritti aeroportuali che possono essere richiesti all'operatore di *handling* (quando non richiesti direttamente al vettore, come nel caso della *business aviation*), calcolati in base al numero di passeggeri o merci transitati nell'aeroporto.

Solitamente i contratti con i gestori disciplinano espressamente i casi in cui, per provvedimento delle autorità o per esigenze sanitarie, venga preclusa in tutto o in parte l'operatività aeroportuale. In particolare, sono frequenti le previsioni che escludono la possibilità per l'operatore di *handling* di avanzare pretese di indennizzo e/o di rimborso spese o di riduzione del corrispettivo.

Viene, tuttavia, concessa all'operatore la possibilità di concordare con il gestore aeroportuale la riparametrazione del corrispettivo sulla base dei giorni di effettiva operatività, nel caso in cui il periodo di ridotta o assente attività sia superiore a una franchigia temporale di 10/15 giorni consecutivi e solo con riferimento ai corrispettivi dovuti oltre tale periodo.

Si tratta, quindi, di formulazioni che prevedono a monte la regolazione di situazioni emergenziali che comportino una ridotta operatività aeroportuale, stabilendo espressamente la rinegoziazione del corrispettivo, fattispecie riconosciuta in maniera sempre più frequente dalla nostra giurisprudenza nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

Le clausole in questione – e le possibilità di ottenere una consistente riduzione del corrispettivo – andranno pertanto adeguatamente valutate, considerata la durata dell'emergenza sanitaria in corso e le relative ripercussioni.

Sezione a cura degli Avv.ti Maurizio Corain, Anna Masutti, Pietro Nisi, Mario Barbera e Chiara Santoboni dello Studio Legale R&P Legal

CAPITOLO 11 a cura di LCA Studio Legale

Restructuring

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le imprese in bonis esposte a rischio di crisi a causa del Covid-19 – 3. Le imprese che avevano già intrapreso un percorso di risanamento – 4. Effetti sulle procedure fallimentari e concorsuali minori liquidatorie

1. Premessa

La sospensione, o comunque l'enorme contrazione, dell'operatività delle imprese ormai a livello mondiale per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19 è destinata a produrre effetti negativi che, purtroppo, andranno ben oltre il tempo necessario ad arginare l'emergenza sanitaria in se stessa.

L'attuale situazione certamente assume enorme rilievo per chi si occupa di crisi di impresa:

- da un lato, perché molte **imprese in bonis al 31 dicembre 2019** sono probabilmente destinate ad entrare in crisi, in conseguenza delle misure adottate a livello mondiale per il contenimento della pandemia;
- dall'altro lato, perché comunque la situazione in atto esplica importati effetti anche nei confronti di quelle **imprese che già avevano intrapreso un percorso di risanamento** in passato (percorso, al momento dell'avvento della pandemia, concluso e in fase di esecuzione oppure ancora in corso);
- dall'altro lato ancora, perché essa esplica effetti non minori persino nella gestione delle **procedure di natura meramente liquidatoria**, il cui andamento influisce in maniera forse meno visibile ma certamente apprezzabile sull'economia, sia in termini di tempi ed entità di soddisfacimento dei **creditori**, sia soprattutto avuto riguardo a quegli **operatori** che in maniera sempre più professionale da qualche anno **si interfacciano con le procedure per effettuare investimenti** e, in vario modo, re-immettere sul mercato gli asset che compongono il patrimonio delle società sottoposte a procedura concorsuale.

Il Legislatore, da ultimo con il **D.L. 8 aprile 2020, n. 23**, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia, ha introdotto anche alcune novità finalizzate a gestire il tema della crisi di impresa in questa peculiare fase storica.

La prima, che si potrebbe definire, “di sistema” è rappresentata dal **differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice Crisi di Impresa) al 1° settembre 2021**, ossia ad un momento in cui si auspica che la fase peggiore della crisi da Covid-19 si sarà esaurita.

Tra le condivisibili ragioni addotte a fondamento di questa scelta vi è la constatazione che:

- la novità più rilevante del Codice è rappresentata dalla introduzione del sistema delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese: in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, il sistema dell’allerta potrebbe produrre risultati marcatamente disfunzionali, anche a danno di imprese sane (e che vivono una fase di temporanea crisi proprio per la pandemia in atto);
- l’obiettivo perseguito dal Codice è quello di garantire nella forma più ampia possibile il salvataggio delle imprese e della loro continuità: la sua applicazione in questa fase frustrerebbe irrimediabilmente tale obiettivo;
- in una situazione di sofferenza economica generalizzata, è preferibile che gli operatori possano utilizzare strumenti noti, che garantiscono una maggiore stabilità a livello applicativo;
- il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Altre novità, comunque, significative sono state introdotte nelle ultime settimane e qui di seguito se ne darà conto, avendo come riferimento i tre ambiti applicativi esplicitati in premessa.

2. Le imprese *in bonis* esposte a rischio di crisi a causa del Coronavirus

Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 sono state introdotte norme che, sul piano giuridico, vengono incontro alle imprese repentinamente esposte alla crisi da Covid-19, con:

- **esonero temporaneo** (dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al del 31 dicembre 2020) **dall’obbligo di assumere le iniziative (liquidazione, ricapitalizzazione o ristrutturazione) conseguenti alla constatazione di una perdita di capitale rilevante**; sospensione della operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. art. 6); permane l’obbligo di rilevare la perdita nella nota integrativa;
- disposizioni temporanee in materia di principi di **redazione del bilancio**, che consentono di redigere e approvare i bilanci nella **prospettiva della continuazione dell’attività** di cui all’art. 2423 bis,

1 comma, n. 1), cod. civ. nei casi in cui tale continuità risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (art. 7), ciò anche con riferimento al bilancio 2019, laddove la perdita della continuità sia da imputarsi alla emergenza sanitaria;

- **esclusione della postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci** a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 (art. 8);
- **improcedibilità di tutte le istanze di fallimento presentate nel periodo 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020** (con eccezione di quelle formulate dal Pubblico Ministero, con richiesta di misure cautelari), come temporaneo ombrello protettivo che pone al riparo da iniziative aggressive dei creditori; la finestra temporale sopra indicata non viene computata nella determinazione dei termini a ritroso rilevanti ai sensi dell'art. 10 e 69bis L. Fall. (art. 10).

Con il D.L. 6 aprile 2020, n. 23 come noto, sono inoltre state introdotte norme che contemplanò un **significativo sostegno finanziario**, grazie alla possibilità di accesso agevolato al credito bancario, con garanzia statale: non è questa la sede per una indagine nel dettaglio di tali misure, anche perché è preferibile avere un quadro completo delle regole attuative che ABI sta emandando.

La possibilità di accedere a forme di finanziamento agevolate, all'evidenza, non deve sviare l'attenzione dalla **necessità di analisi puntuale dei fattori di crisi specifici per approntare rimedi appropriati** a tutti i livelli (e soprattutto cercare di programmare le iniziative necessarie per il ritorno alla normalità): **non si tratta infatti di finanziamenti a fondo perduto**, per cui è inevitabile porsi il tema anche del loro rimborso sia pure nel medio termine.

In tal senso, dunque, è caldamente consigliato a tutte le imprese di fare luogo senza indugio a una **seria analisi dell'andamento attuale** (per identificare le esigenze che devono essere soddisfatte con carattere di urgenza) e, al contempo, formulare **un piano previsionale per la ripresa** (formulando all'evidenza solo ipotesi, che siano però concretamente ancorate ad assunzioni plausibili).

Nell'immediato vanno naturalmente riviste le previsioni di budget per l'anno 2020, con particolare attenzione all'aspetto finanziario e dunque alla propria capacità di fare fronte comunque alle scadenze di pagamento relative all'anno in corso (per le quali le parti non riusciranno a rinegoziare le previsioni dei contratti pendenti).

È inoltre opportuno che le imprese:

- effettuino verifiche costanti ed a breve termine dell'indice di indebitamento in rapporto con il cash flow;
- verifichino senza indugio se, come oramai imposto dalla legge, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui l'impresa è dotata sia idoneo a consentire una tempestiva rilevazione della crisi;

- gestiscano l'attività aziendale in modalità conservativa, evitando ove possibile ogni atto di straordinaria amministrazione;
- qualora le attività abbiano ad oggetto settori con riguardo ai quali è stata imposta la sospensione dai recenti provvedimenti governativi, o comunque che abbiano subito una notevole contrazione in ragione della situazione in atto, (i) avviino una negoziazione che abbia ad oggetto un adeguamento delle condizioni contrattuali pattuite (contratti di locazione/affitto, contratti di fornitura, ovvero, se le prestazioni hanno perso di utilità (ii) aprano un percorso finalizzato alla risoluzione (legale o consensuale), avvalendosi degli istituti all'uopo invocabili della impossibilità (totale o parziale) sopravvenuta, della eccessiva onerosità sopravvenuta, della forza maggiore, a seconda evidentemente delle diverse fattispecie configurabili in concreto. Tanto al fine di operare, ove possibile, risparmi sui costi.

Sarà poi doveroso verificare se sussistano i presupposti per accedere alle **misure in favore delle imprese previste nel "Decreto Cura Italia"** (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) al fine di attutire l'impatto della crisi in atto, quantomeno da un punto di vista finanziario. Tali misure sono, ad esempio:

- la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, dei canoni di leasing e dei prestiti non rateizzati (art. 56);
- il rafforzamento /ampliamento del sistema delle garanzie prestate dallo Stato al fine di agevolare l'accesso delle imprese al credito bancario mediante la previsione di numerose deroghe alla normativa sulle garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con la L. 662/96 (art. 49, 51, 55 e 57);
- la previsione di una moratoria straordinaria di cui possono beneficiare, facendone semplice richiesta alla banca o all'intermediario finanziario creditore previa autocertificazione di avere subito carenze di liquidità correlate direttamente all'emergenza Covid, le micro-piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già ottenuto prestiti o che siano titolari di linee di credito e i cui crediti non siano già stati classificati come "deteriorati" (art. 56).
- la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria per tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO nonché per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19);
- la possibilità di fruire della cassa integrazione in deroga al CIGD per i datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore) che non hanno accesso alla CIGO, FIS o Fondi Bilaterali (art. 20);

- un alleggerimento del carico fiscale mediante la sospensione di numerosi termini di pagamento nonché dell'attività dell'Agenzia delle Entrate (artt. 62, 67 e 68);
- incentivi per cessione a titolo oneroso dei crediti «deteriorati» finanziari e commerciali mediante possibilità di trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE (art. 54).

Da ultimo, identificate in maniera ragionata le esigenze finanziarie, si potrà **accedere alle forme di finanziamento** (D.L. 8 aprile 2020, n. 23), in forma auspicabilmente rapida e agevole, grazie alla presenza della garanzia statale; ovvero dare corso a immissione di **capitali da parte dei soci**, sapendo che è **momentaneamente sospesa la regola della postergazione**.

Qualora, nonostante tutto, non fosse possibile tenere sotto controllo la crisi in atto, resta sempre possibile accedere ad uno degli strumenti di composizione della crisi che la legge mette a disposizione (**piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi**): con la consapevolezza che, soprattutto nei piani in continuità, dovrà essere dedicata particolare cura alla redazione del piano e dell'attestazione, stante la oggettiva difficoltà in questa fase di formulare previsioni attendibili.

È peraltro possibile che, con la legislazione di emergenza alla quale siamo stati abituati nelle ultime settimane (ovvero in fase di conversione dei Decreti Legge sopra richiamati), vengano delineate ulteriori regole specifiche per gestire la attuale fase di crisi ove non addirittura istituti specifici, dettati proprio per la composizione della crisi da Covid-19.

3. Le imprese che avevano già intrapreso un percorso di risanamento

3.1. Premessa

L'attuale situazione esplica effetti significativi anche **sulle imprese che già avevano intrapreso un percorso di risanamento** di una crisi, preesistente rispetto a quella conseguente alla pandemia, soprattutto nelle ipotesi in cui fosse prevista la continuità.

I profili rilevanti sono essenzialmente due:

- queste imprese (particolarmente se si è in presenza di procedure in continuità) al pari delle altre subiscono le conseguenze che scaturiscono dal blocco delle attività disposte dalle pubbliche autorità per contenere la pandemia (ovvero comunque dalle limitazioni operative per esigenze sanitarie), con tutto ciò che ne consegue in termini di cessazione/riduzione di flussi attivi;

- vi è poi una fase di stallo sul piano procedurale: il D.L., 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 18, ha sancito una sospensione di tutti i termini processuali nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, con rinvio di a data successiva al termine di sospensione di tutte le udienze. In particolare, si intendono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83, 1° comma, tutte le udienze previste nell'ambito del Titolo II (il Fallimento) e del Titolo III (il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti) della Legge Fallimentare a meno che non si ricada nell'ambito dell'eccezione prevista nel punto i) dell'art. 83, 3° comma (i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti). In questo caso, l'eccezione si realizza solo quando l'urgenza venga attestata con decreto del Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dietro ricorso della parte interessata, che dovrà attestare e dimostrare quali siano i motivi dell'urgenza.

3.2. Procedure pendenti

Le procedure pendenti (quelle cioè che ancora non sono state omologate), soprattutto se in continuità, sono certamente quelle che presentano maggiori problematiche operative nella attuale fase.

Da **un punto di vista sostanziale**, le criticità principali sono rappresentate dal fatto che:

- nei casi in cui un Piano sia già stato redatto, la sua tenuta è messa a dura prova dallo stop delle attività imposto dalle pubbliche autorità: la situazione è resa viepiù difficile non solo dal fatto che un imprenditore in procedura è più fragile per definizione, ma anche dal fatto che gli è inibito per lo più l'accesso alle misure straordinarie di sostegno messe a disposizione dal legislatore alle imprese *in bonis* (cfr. art. 55 e 56 Decreto "Cura Italia");
- nei casi in cui il Piano non sia ancora stato redatto è certamente ardua la sua formulazione e la sua attestazione, in ragione della difficoltà di formulare, in questa fase, previsioni attendibili nel breve, medio termine.

Da **un punto di vista procedurale**, si registrano:

- la generalizzata dilatazione dei tempi, dovuta alla sospensione dei termini nel c.d. periodo cuscinetto (9 marzo 2020-15 aprile 2020);
- la necessità in ogni caso di aggiornamento del Piano ove lo stesso ancora non sia stato portato alla approvazione dei creditori, per verificarne la attualità e la tenuta.

In linea di massima possono verificarsi tre fattispecie:

- ✓ procedure pendenti, nelle quali **non sia ancora stato depositato il Piano**: qui vi è massima libertà per il debitore di adeguamento ai fatti sopravvenuti del Piano in corso di redazione: dunque, nessuna difficoltà da un punto di vista procedurale, ma solo le criticità connesse alla

difficoltà/impossibilità (per l'*advisor* finanziario e per l'attestatore) di formulare previsioni attendibili nel breve/medio termine, con tutto ciò che ne consegue. Essenziale in questa fase un dialogo costante con gli Organi della Procedura, per offrire un quadro aggiornato della situazione e valorizzare, ove vi siano, gli elementi che rendono preferibile la coltivazione della procedura, piuttosto che il suo arresto ai sensi dell'art. 173 L. Fall.; il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha per vero introdotto una facoltà di proroga eccezionale di ulteriori novanta giorni per il deposito del Piano;

- ✓ procedure pendenti con **Piano depositato**, per le quali **non sia ancora stata celebrata l'adunanza dei creditori**: anche in questo caso vi è ampia libertà di manovra per l'aggiornamento del Piano (con rinvio dell'adunanza, per consentire il rispetto anche dei termini per la presentazione di eventuali proposte concorrenti);
- ✓ procedure per le quali sia già stato acquisto il **voto favorevole dei creditori e si sia in attesa dell'omologa**. È, questa, la fattispecie più critica, che non a caso ha visto l'intervento del Legislatore (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 9) per disciplinare la fattispecie in cui si manifestassero scostamenti rilevanti tali da incidere sul giudizio di fattibilità giuridica del Piano approvato dai creditori.

Il creditore potrà:

- (i) ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione da portare nuovamente in votazione
- (ii) ove necessiti solo di una proroga (contenuta in un termine massimo di sei mesi) per l'esecuzione del Piano, accedere comunque al giudizio di omologa, senza necessità di nuova espressione di voto e senza pregiudizio in termini di giudizio di fattibilità;

Nel caso in cui non si riscontrassero scostamenti rilevanti, il giudizio di omologa dovrebbe ad avviso di chi scrive essere trattato con la massima urgenza su istanza del debitore (vi è un precedente in tal senso del Tribunale di Milano, 2 aprile 2020), al fine di consentire all'imprenditore di tornare in bonis al più presto possibile e beneficiare degli strumenti legislativi di sostegno alle imprese già emessi, al fine di completare il processo di risanamento intrapreso.

3.3. Procedure omologate

Successivamente all'omologa del concordato, l'imprenditore ritorna in bonis e rientra dunque nella piena disponibilità della gestione dell'impresa, con l'unico obbligo nei confronti dei debitori anteriori di tenere fede alle condizioni di pagamento previste nella proposta di concordato.

Sotto questo profilo, occorre però tener conto del fatto che, con ogni probabilità, la crisi in atto comprometterà le previsioni relative ai flussi derivanti

dalla continuità contenute nel Piano di concordato: sul punto, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 9, con una norma di portata abbastanza limitata, ha previsto che **i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono prorogati di sei mesi.**

Per la disciplina di tutte le altre ipotesi, occorre rifarsi ai **principi generali** e ricordare che, in fase esecutiva di un concordato o di un accordo di ristrutturazione omologato, gli scostamenti dalle previsioni di Piano rilevano solamente nella misura in cui compromettano il rispetto delle obbligazioni concordatarie.

Al fine di limitare il più possibile tali scostamenti, si consiglia, innanzitutto, alle società che si trovino in tale situazione di effettuare una immediata **verifica circa la sussistenza dei presupposti per usufruire delle misure in favore delle imprese** previste nei decreti governativi la fine di trarne un beneficio finanziario.

Per il caso che l'eventualità dell'inadempimento del concordato si verifichi, si tenga conto del fatto che gli unici **soggetti legittimati ad agire per richiedere la risoluzione sono i creditori**, ma appare del tutto sconsigliabile agli stessi procedere in questo senso, tenuto conto che l'unico scenario alternativo alla prosecuzione del concordato è il fallimento della società.

In ogni caso, si consideri che nell'ambito di un eventuale giudizio di risoluzione, non potrà non esaminarsi come e quanto abbia inciso l'evento di forza maggiore sull'inadempimento del concordato nei termini indicati nella proposta. E dunque: se l'evento di **forza maggiore** abbia avuto un'incidenza definitiva sulla capacità di adempiere e, dunque, abbia reso impossibile l'esecuzione del concordato, non pare che vi sia la possibilità di evitare la risoluzione; laddove, invece, l'evento di forza maggiore abbia causato un semplice rallentamento della esecuzione del concordato, ma tale esecuzione sia ancora possibile sia pure con termini differiti, il Tribunale dovrebbe prenderne atto e rigettare la domanda di risoluzione.

4. Effetti sulle procedure fallimentari e concorsuali minori liquidatorie

La attuale situazione determina, come detto, effetti non minori persino nella gestione delle **procedure di natura meramente liquidatoria** (prima tra tutte il fallimento): la normativa nazionale, infatti, integrata dalle circolari dei singoli Tribunali, determina una significativa **dilatazione dei tempi** di procedura, essendo stato disposto un rinvio a data da destinarsi di tutte le udienze e le scadenze già fissate nel periodo compreso nel periodo 9 marzo 2020-11 maggio 2020 (verifiche del passivo, riparti, rendiconti) ed essendo in atto un fisiologico rallentamento di tutte le operazioni ordinarie, a causa del funzionamento a scarto ridotto delle cancellerie.

Questi rallentamenti interessano non solo i **creditori** (che sono gli interlocutori principali dei fallimenti), ma anche quella moltitudine di **operatori pro-**

fessionali che in maniera sempre più incisiva da qualche anno si interfacciano con le procedure per effettuare investimenti e, in vario modo, re-immettere sul mercato gli asset che compongono il patrimonio delle società sottoposte a procedura concorsuale.

Sul punto, può essere utile ricordare che:

- la sospensione dei termini in linea generale interessa anche le procedure di concordato fallimentare (salva la dimostrazione di ragioni di urgenza, che consentano di derogare alla regola generale);
- la dilatazione dei tempi si registra anche nella celebrazione delle aste: in data 10 marzo 2020, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, al fine di assicurare la regolare operatività dei procedimenti di vendita e scongiurare possibili effetti negativi sulla competitività (che è un vero e proprio principio cardine della liquidazione in sede concorsuale), ha disposto:
 - la sospensione:
 - i. delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 31 maggio 2020 (termine che deve ritenersi prorogato al 30 giugno 2020 per effetto della successiva Circolare 10 aprile 2020, n. 56 del Tribunale di Milano);
 - ii. dell'attività di visita se l'immobile abitativo è occupato sino al 31 maggio 2020 o se per immobili diversi non è possibile scaglionare con agio le visite (termine che deve ritenersi prorogato al 30 giugno 2020 per effetto della successiva Circolare 10 aprile 2020, n. 56 del Tribunale di Milano);
 - il differimento delle aste oltre il 30 giugno 2020 (cfr. da ultimo Circolare 10 aprile 2020, n. 56 del Tribunale di Milano): provvedimento che vale sia per delle aste per le quali non sia stata ancora eseguita la pubblicazione, sia per quelle per cui è stata eseguita);
 - come unica eccezione al differimento generalizzato, la celebrazione delle aste già pubblicate e per le quali siano state raccolte offerte in busta chiusa: in questo caso, sarà operato unicamente il differimento della celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni previsto dall'art. 571 cod. proc. civ. (con la conseguente pubblicità integrativa sui siti e sui portali autorizzati al fine di informare coloro che hanno presentato offerta irrevocabile di acquisto).

Capitolo a cura delle Avv.te Diana Burroni e Angela Petrosillo (Team Restructuring di LCA Studio Legale), in corso di pubblicazione su www.ilfallimentarista.it.

CAPITOLO 12 a cura di LCA Studio Legale

Corporate Immigration

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Diritto di circolazione e di spostamento all'interno del territorio italiano e dell'area Schengen – 3. Richiesta, rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e autorizzazioni al lavoro – 4. Estensione della validità di autorizzazioni, permessi e certificati – 5. Sospensione delle richieste di autorizzazione al lavoro e permessi di soggiorno già presentate

1. Introduzione

Il seguente contributo è finalizzato ad individuare le misure per affrontare l'emergenza Covid-19, introdotte dai provvedimenti adottati dal Governo italiano nel mese di marzo 2020, che abbiano un impatto in materia di diritto dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero.

2. Diritto di circolazione e di spostamento all'interno del territorio italiano e dell'area Schengen

Dal punto di vista del diritto alla libera circolazione all'interno del territorio italiano, ai cittadini extra-comunitari presenti nel nostro Paese sono applicabili le medesime misure adottate a livello nazionale per la popolazione residente.

Di conseguenza, le misure di emergenza inizialmente applicate ad alcuni territori – *in primis* alla Regione Lombardia – e successivamente estese a tutto il territorio nazionale si applicano in egual misura a coloro che pur avendo la cittadinanza di un altro Stato membro o di uno Stato extra-UE si trovino, anche temporaneamente, in Italia.

Pertanto, a coloro che siano risultati positivi al test per il Covid-19 o che si trovino comunque quarantena, è fatto divieto di lasciare la propria abitazione.

Gli spostamenti, anche all'interno del Comune di residenza, sono ammessi unicamente per esigenze di lavoro dettagliatamente documentate o per emergenze familiari o sanitarie, anch'esse comprovate da idonea documentazione, e in ogni caso a fronte della presentazione di un'autodichiarazione, nel formato predisposto dal Governo nella sua versione più aggiornata al contenuto del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, che attesti tali circostanze.

I viaggi essenzialmente potenzialmente autorizzabili, per i soggetti che non siano in quarantena o non siano risultati positivi, riguardano quelli per permettere il rientro del cittadino straniero nel proprio Paese di origine, fermo restando, tuttavia, che anche da un punto di vista pratico tali spostamenti pos-

sono essere resi estremamente difficili in ragione, in particolare, della sospensione dei servizi, *in primis*, delle compagnie aeree, nonché delle misure adottate dai singoli Paesi con riferimento all'eventuale ingresso nel loro territorio di soggetti provenienti da zone a rischio o, comunque, dall'estero (quali ad esempio una quarantena obbligatorio o, in taluni casi, un divieto di ingresso *tout court*).

Con riferimento all'esercizio della libertà di circolazione nel territorio dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, si segnala, invece, che a partire dal 17 marzo 2020, facendo seguito alla proposta avanzata dalla Commissione Europea “*Covid-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE*” del 16 marzo 2020, è stato raggiunto un accordo per una sospensione temporanea di 30 giorni, salvo proroghe, per tutti i viaggi che non siano considerabili come essenziali – tra questi, quelli che dovrebbero permettere il ritorno alle proprie abitazioni dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen e dei titolari dei permessi di soggiorno di lunga durata rilasciati da tali Stati e dei loro familiari, nonché quelli relativi a persone richiedenti protezione internazionale o asilo.

L'8 aprile 2020 la Commissione Europea ha raccomandato la proroga della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione Europea sino al prossimo 15 maggio 2020.

3. Richiesta, rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e autorizzazioni al lavoro

Con il decreto-legge 9 marzo 2020, in particolare l'art. 9, il Governo italiano ha decretato – con efficacia a partire dal 2 marzo 2020 – la sospensione dei termini per la richiesta e il rilascio dei permessi di soggiorno per un periodo di 30 trenta giorni.

Di conseguenza, per coloro che abbiano fatto ingresso in Italia dal 2 marzo 2020, il termine di 8 giorni previsto ai sensi dell'art. 5 comma 2 Decreto Legislativo 286/98 per l'inoltro della richiesta di permesso di soggiorno è stato temporaneamente sospeso.

Allo stesso modo la sospensione si è applicata anche al termine di 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno previsto ai sensi dell'art. 5 comma 4 Decreto Legislativo 286/98 per l'inoltro della richiesta di rinnovo dello stesso da parte di coloro che si trovassero già sul territorio nazionale.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, coloro che non abbiano proceduto all'inoltro delle relative istanze entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 286/98 non saranno soggetti ad alcuna sanzione e/o conseguenza pregiudizievole in ordine alla possibilità di ottenimento del primo permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso.

Al momento il termine di tale sospensione non è stato ancora prorogato ma si attende un provvedimento in tal senso, almeno per quanto concerne il termine di 8 giorni previsto ai sensi dell'art. 5 comma 2 Decreto Legislativo 286/98, in

ragione del fatto che gli uffici dello Sportello Unico per l'Immigrazione, gli Uffici Immigrazione delle Questure e gli ulteriori uffici pubblici coinvolti nel processo sono al momento ancora chiusi al pubblico, salvo emergenze.

4. Estensione della validità di autorizzazioni, permessi e certificati

Con l'approvazione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, la validità di tutti i permessi, autorizzazioni, certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 è stata estesa al 15 giugno 2020.

In conseguenza di ciò, la durata dei permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 è stata automaticamente prolungata al 15 giugno 2020, termine a partire dal quale inizierà a decorrere il periodo di 60 giorni previsto ai sensi dell'art. 5 comma 4 Decreto 296/98 per l'invio delle richieste di rinnovo degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti sostanziali.

5. Sospensione delle richieste di autorizzazione al lavoro e permessi di soggiorno già presentate

Tutte le richieste di autorizzazioni al lavoro e permessi di soggiorno presentate a partire dalla data del 23 febbraio 2020 o successivamente sono infine state sospese e la trattazione delle stesse non sarà ripresa sino al 15 maggio 2020 (il termine inizialmente fissato dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 nel 15 aprile 2020 è stato successivamente esteso dal decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020), anche in ragione della temporanea chiusura al pubblico degli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture territorialmente competenti e delle Questure.

Le misure descritte sono relative ai provvedimenti adottati sino alla data del 10 aprile 2020 dal Governo italiano e sono suscettibili di estensione, integrazione e/o modifiche

Capitolo a cura dell'Avv. Alessia Ajelli di LCA Studio Legale

CAPITOLO 13 a cura degli Studi Legali De Berti Jacchia e Cocuzza & Associati

Diritto Societario – Rinvio Assemblee

L'art. 106 Del decreto legge n. 18 Del 17 marzo 2020 (decreto cura italia) ha stabilito importanti norme in materia di società

SOMMARIO: 1. Disposizioni in materia di società – 1.1. A che cosa si applica? – 1.2. Che cosa dispone? – a. Approvazione dei bilanci 2019 – b. Modalità di svolgimento dell'assemblea – c. E i Consigli di Amministrazione e gli altri organi sociali? – 2 Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure per garantire la continuità delle aziende) – 3. F.A.Q. – Diritto Societario al tempo del COVID-19

1. Disposizioni in materia di società

1.1. A che cosa si applica?

Alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro l'eventuale data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'epidemia Covid-19.

1.2. Che cosa dispone?

a. Approvazione dei bilanci 2019

L'assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche in deroga allo statuto. Per i bilanci che chiudono al 31/12 l'assemblea potrà quindi essere convocata entro il 28 giugno 2020 (domenica).

Conseguentemente anche il termine per l'approvazione del progetto di bilancio da parte del CDA e la relativa trasmissione a collegio sindacale (o nelle srl organo di controllo) e revisori potrà slittare di conseguenza (30 giorni prima della data fissata per la assemblea).

b. Modalità di svolgimento dell'assemblea

Le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), le società cooperative e le mutue assicuratrici, nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga con quanto previsto nelle disposizioni statutarie, possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga - anche esclusivamente - mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di legge.

In ogni caso non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio, ove previsti, si trovino nel medesimo luogo.

Più in dettaglio:

- **le società a responsabilità limitata** possono, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cc e dalle diverse disposizioni statutarie);
- **le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante**, possono: (i) designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135 *undecies* del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente, (ii) prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF; e al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF, in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4, del medesimo decreto
- **le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici**, anche in deroga all'articolo 150 bis, comma 2 bis del TUB, all'art. 135 *duodecies* del TUF ed all'art. 2539, comma 1 cc, ed alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono: (i) designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135 *undecies* del TUF; (ii) prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'art. 135 *undecies*, comma 5, del TUF e il termine per il conferimento della delega di cui al comma 1, del medesimo

articolo, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

c. E i Consigli di Amministrazione e gli altri organi sociali?

Il Decreto Cura Italia nulla dispone. Tuttavia, ci sembra utile segnalare che:

- prima del Decreto Cura Italia i notai di Milano, con la massima n. 187 dell'11 Marzo 2020, avevano in parte già anticipato le disposizioni sopra richiamate circa l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ivi inclusa la non necessità della presenza nel medesimo luogo di presidente e segretario dell'assemblea purché il segretario si trovi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- la Nota Assonime del 18 Marzo 2020 (Nota Assonime) ha evidenziato che: (i) il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni e che quindi detto Decreto (ii) non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale
- alla luce di quanto sopra la Nota Assonime ha concluso che “le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell'assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statutaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare...”

2) Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure per garantire la continuità delle aziende)

Quali le principali novità?

- Disposizioni in tema di perdite

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (09 aprile) fino alla data del 31 dicembre 2020, **non** si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482 *ter* cc in materia di riduzione del capitale per perdite e **riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale**. Per lo stesso periodo **non opera la causa di scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* cc.

Viene espressamente fatta salva la tempestiva informazione ai soci in ordine alle perdite.

- Principi di redazione del bilancio

Nella redazione dei bilanci il **principio della prudenza** e quello della **prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423 *bis*, comma primo, n. 1) cc, devono essere applicati considerando quale situazione di riferimento quella antecedente il **23 febbraio 2020** (situazione pre-emergenza Covid-19)

- Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Al fine di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese, vengono **disattivati temporaneamente i meccanismi di postergazione nel rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento**.

Il carattere comunque temporaneo della previsione limita la portata della deroga ai soli finanziamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2020.

Sezione a cura dell'Avv. Giuseppina Zoccali e della Dr.ssa Stefania Merati dello Studio Legale De Berti Jacchia

3. F.A.Q. - Diritto Societario al tempo del Covid-19

I mesi di marzo e aprile sono un periodo molto impegnativo per gli organi sociali e per i dipartimenti amministrativi e finanziari delle società di capitali a causa delle scadenze stabilite dal codice civile in relazione all'approvazione del bilancio di esercizio. Infatti l'esercizio sociale, salvo altrimenti disposto dallo statuto, si chiude al 31 dicembre di ogni anno: da tale data decorrono, per le società dotate dell'organo di controlli, i 90 giorni di tempo per l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo, i 105 giorni di tempo per il deposito della relazione dell'organo di controllo e/o del revisore contabile, e i 120 giorni per l'approvazione del bilancio da parte dei soci. Nelle società prive dell'organo di controllo, il termine per il deposito del progetto di bilancio da parte degli amministratori è pari a 105 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il legislatore, preso atto delle difficoltà legate alla situazione di emergenza causata da Covid-19, ha emanato nel c.d. "*Decreto Cura Italia*" (D.L. 18/2020) e nel "*Decreto Liquidità*" (D.L. 23/2020) alcune disposizioni di natura eccezionale per far fronte alle difficoltà incontrate dalle società nel processo di approvazione del bilancio di esercizio, nonché in materia di capitalizzazione delle società, sintetizzate nel questionario di seguito riportato.

- **Ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 2478 *bis* l'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero – quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società – entro 180 giorni. Quali sono le novità rispetto a tali termini previste dal Decreto "Cura Italia"?**

L'art. 106, comma 1, del decreto-legge, ha disposto, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-*bis*, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea ordinaria (in prima convocazione) possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Pertanto, tale maggior termine si applica a prescindere da quanto previsto nello statuto e dalle esigenze eccezionali previste dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile.

- **L'organo amministrativo di una società a responsabilità limitata non è in grado di preparare il progetto di bilancio entro la fine di marzo, né entro la fine di aprile. Occorre adottare una delibera del consiglio di amministrazione al fine di dare atto che la società si avvarrà del termine lungo di 180 giorni previsto dall'art. 106, comma 1, del Decreto Cura Italia?**

In linea generale, la dilazione del termine di 120 giorni per esigenze eccezionali deve essere segnalata dagli amministratori nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.

Nella prassi, gli amministratori davano atto del fatto che la società si sarebbe avvalsa del termine lungo di 180 giorni con l'adozione di una delibera del consiglio di amministrazione.

L'articolo 106 comma 1 del Decreto Cura Italia ha invece esteso il termine ordinario per l'approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, pertanto, la delibera del consiglio di amministrazione avente ad oggetto il posticipo della data di approvazione del bilancio non è necessaria.

Tuttavia è utile dare atto della proroga del termine di cui all'articolo 106 del Decreto Cura Italia nella decisione con cui i soci approveranno il bilancio di esercizio ovvero nella relazione sulla gestione preparata dall'organo amministrativo.

- **L'organo amministrativo ha preparato il bilancio entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ma i soci si trovano in città diverse in Italia e all'estero e non possono tenere l'assemblea presso la sede sociale, come hanno fatto nei precedenti anni. Inoltre, lo statuto non prevede la possibilità di tenere l'assemblea in tele-audio/conferenza. In questo caso occorre avvalersi del termine di 180 giorni, auspicando che nelle prossime settimane vengano eliminate le restrizioni allo spostamento delle persone nel territorio italiano ed europeo?**

No, non è necessario avvalersi del termine di 180 giorni per approvare il bilancio.

Infatti il comma 2 dell'articolo 106 del decreto Cura Italia consente alle società a responsabilità limitata (ed altre società di capitali) di tenere l'assemblea di soci anche in teleconferenza o videoconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Tale facoltà è prevista anche in assenza di specifica clausola statutaria.

- **È necessario che Presidente e Segretario (o Notaio, qualora sia richiesta la sua presenza) si trovino nello stesso luogo?**

No.

Il Decreto Cura Italia, all'articolo 106 comma 2, prevede che l'assemblea tenuta a distanza con mezzi di collegamento audiovisivo o telefonico sia valida anche nel caso in cui il Presidente, il Segretario o il Notaio, ove previsti, non si trovino nel medesimo luogo.

La disposizione di cui all'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia è in linea con la recente massima n. 187 - 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano.

Il Consiglio Notarile di Milano ha infatti precisato che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole dello statuto societario che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Pertanto, queste non possono impedire lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione: si potrà in questo caso redigere successivamente il verbale dell'assemblea, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

- **È possibile il voto per corrispondenza in assemblea?**

Sì.

L'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia prevede che il voto possa esercitarsi per corrispondenza.

Il meccanismo generalmente previsto è semplice: l'avviso di convocazione deve contenere anche il testo della proposta di delibera; il socio può esprimere la propria approvazione o il proprio dissenso inviando alla società una comunicazione entro il termine fissato. Nell'avviso di comunicazione sarà contenuta la modalità di espressione del voto. Esso potrà avvenire con mezzi telematici ma si ritiene debba essere rispettata la regola del controllo della legittimità del votante. Questo sarà possibile, a parere di chi scrive, mediante l'invio del voto a mezzo pec oppure a mezzo email ordinaria con documento sottoscritto con firma digitale del socio o a mezzo email ordinaria che conterrà, in allegato, la copia (in formato *PDF o jpg*) di un valido documento di identità del legittimato.

- **Posso approvare il bilancio mediante un atto di consultazione scritta dei soci o con consenso espresso per iscritto in assenza di una clausola statutaria che disciplini tale forma di approvazione?**

Sì.

Il Decreto Cura Italia consente alle società di avvalersi anche di tale facoltà ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio (ovvero per altri argomenti all'ordine del giorno della decisione dei soci).

Resta inteso che dai documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ai fini della consultazione scritta è opportuno utilizzare una firma elettronica per la sottoscrizione dei documenti ovvero, qualora non fosse a disposizione del socio, inviare i documenti sottoscritti mediante posta elettronica certificata o via email ordinaria che conterrà in allegato anche il documento di identità del socio.

- **Entro quando deve tenersi l'assemblea?**

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Decreto Cura Italia l'assemblea deve essere convocata entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19.

Non vi è pertanto un termine entro cui deve tenersi l'assemblea convocata.

- **Le modifiche sopra indicate saranno valide a tempo indeterminato?**

No.

Le deroghe alla disciplina ordinaria dell'approvazione del bilancio saranno valide fino al 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19.

Tuttavia alcuni punti disciplinati dal Decreto Cura Italia si ritenevano già applicabili prima dell'emergenza sanitaria in atto. Ad esempio, il Comitato Interregionale Notarile del Triveneto già nel 2017, con la massima H.B.39 ha previsto la possibilità di intervenire in assemblea in audio o video-conferenza anche in assenza di una specifica previsione statutaria, ragione per la quale tale regola potrebbe applicarsi anche dopo la cessazione dello stato di emergenza in Italia.

È inoltre possibile che la cessazione dello stato emergenziale in Italia non coincida con la fine dell'emergenza in altri Paesi, europei e non, dove il Covid 19 si è diffuso in un momento successivo rispetto all'inizio dell'epidemia in Italia. Pertanto, qualora i soci siano società straniere e i legali rappresentanti siano ubicati in Paesi colpiti dal coronavirus al tempo dell'assemblea, è verosimile ritenere che l'articolo 106 del Decreto Cura Italia continui ad applicarsi in tali circostanze, non essendo i soci obbligati a delegare persone stabilite in Italia per la partecipazione all'assemblea.

- **Quali sono le principali novità in materia di riduzione del capitale per perdite contenute nel “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020 n. 23)?**

Il Decreto Liquidità contiene due importanti innovazioni in materia di riduzione del capitale per perdite.

In particolare l’articolo 6 dispone che dal 9 aprile 2020 fino alla data del 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le norme in materia di riduzione del capitale sociale per perdite, le quali si riferiscono ai casi in cui il capitale si riduca di oltre un terzo del suo valore quale conseguenza delle perdite dell’esercizio.

La deroga riguarda sia le ipotesi in cui la perdita comporti la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale sia quelle in cui essa sia stata registrata nel corso dell’esercizio precedente e non sia diminuita nell’esercizio successivo ad un valore minore di un terzo del capitale sociale.

Essa si applica alle fattispecie relative alle società per azioni (disciplinate dall’articolo 2446, commi secondo e terzo e dall’articolo 2447 del codice civile) e alle società a responsabilità limitata (disciplinate dall’articolo 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto e dall’articolo 2482-*ter* del codice civile) verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020.

L’articolo 6 del Decreto Liquidità prevede inoltre che dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 non opera la causa di scioglimento delle società di capitali e delle società cooperative per riduzione o perdita del capitale sociale, disciplinata rispettivamente dagli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

- **Cosa prevede il “Decreto Liquidità” in materia di finanziamenti concessi alla società dai soci o dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento?**

L’articolo 8 del Decreto Liquidità prevede che i finanziamenti concessi tra il 9 Aprile 2020 e il 31 Dicembre 2020 dal socio ad una società a responsabilità limitata e dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento (o da soggetti ad esso sottoposti) alla società oggetto di tale attività non sono sottoposti alla disciplina prevista dagli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile. Pertanto il rimborso dei finanziamenti non sarà postergato al rimborso dei debiti vantati da parte della società finanziata nei confronti di altri creditori.

La relazione di accompagnamento al decreto legge chiarisce che le norme del codice civile sopra citate si pongono il fine di sanzionare indirettamente i fenomeni di “sottocapitalizzazione nominale” delle società: la postergazione dei finanziamenti concessi dai soci (o da altre società del gruppo) alle società “sottocapitalizzate” appare non coerente con l’attuale situazione emergenziale che richiede l’accrescimento dei flussi di risorse finanziarie a favore delle imprese.

Sezione a cura degli Avv.ti Alessandro Barzaghi e Lorenzo Fabbri dello Studio Legale Cocuzza & Associati

**STUDI LEGALI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO
QUADERNO DI APPROFONDIMENTO:**



COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

deberti,jacchia

GIANNI-ORIGONI
& GRIPPO-CAPPELLI
PARTNERS

LABLAW
STUDIO LEGALE
FAILLA ROTONDI & PARTNERS



MONDINI RUSCONI
STUDIO LEGALE

StudioLegale | Mordiglia

MRP | AVVOCATO
MARIA ROBERTA
PERUGINI



Rödl & Partner Trevisan & Cuonzo

ZUNARELLI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

ASLA, Associazione Studi Legali Associati, editrice di questo Quaderno (www.aslaitalia.it), comprende circa cento fra i principali Studi nazionali e di affiliazione estera operanti in Italia, ove è stata costituita nel 2003 come organizzazione apolitica senza scopo di lucro, operando in particolare nel settore del diritto d'impresa e con il fine di promuovere e diffondere la cultura e le modalità più attuali dell'esercizio della professione legale in forma associata, organizzata e certificabile.

Pubblicazione giuridica n° 16 di ASLA Associazione Studi Legali Associati

Editor: Ezio Rotamartir

I materiali raccolti nella presente pubblicazione non devono intendersi come pareri legali degli Autori o di ASLA.

©2020 ASLA – Associazione Studi Legali Associati

Impaginazione ed elaborazioni grafiche: Ezio Rotamartir

Progetto grafico originale: Edoardo Steiner

www.aslaitalia.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo, salvo autorizzazione scritta da parte di ASLA

www.aslaitalia.it

ASLA, Associazione Studi Legali Associati, www.aslaitalia.it, editrice di questo Quaderno, comprende circa cento fra i principali Studi nazionali e di affiliazione estera operanti in Italia, ove è stata costituita nel 2003 come organizzazione apolitica senza scopo di lucro, operando in particolare nel settore del diritto d'impresa e con il fine di promuovere e diffondere la cultura e le modalità più attuali dell'esercizio della professione legale in forma associata, organizzata e certificabile.

